

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE**

Ciclo XXXI

Curriculum: Diritto costituzionale
Settore Concorsuale: 12/C1
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/08

**IL TEMPO DELLA QUESTIONE INTERGENERAZIONALE
UN'INDAGINE DI DIRITTO COSTITUZIONALE**

Presentata da: Dott.ssa Sara Fabianelli

Coordinatore Dottorato:

Supervisore:

Chiar.mo Prof. Andrea Morrone

Chiar.mo Prof. Andrea Morrone

Esame finale anno 2019

INDICE

Introduzione. La dimensione *temporale* dell'indagine intergenerazionale.....7

CAPITOLO PRIMO

L'INCIDENZA DEL TEMPO *FUTURO* SUL DIRITTO: LA QUESTIONE INTERGENERAZIONALE NELLA DOTTRINA COSTITUZIONALISTICA

1. Coordinate concettuali: l'universo della c.d. " <i>questione intergenerazionale</i> "	13
2. « <i>Ottantaquattro generazioni, trentaquattro vite</i> »: tentativi di definizione della nozione di " <i>generazioni future</i> "	16
3. Il <i>tempo</i> della questione intergenerazionale.....	22
4. Gli ambiti di emersione della questione intergenerazionale.....	27
4.1. <i>Patrimonio ambientale, culturale, genetico</i>	28
4.2. <i>Debito pubblico e previdenza sociale</i>	30
5. Materiali giuridici inediti per la costruzione del diritto: i <i>diritti</i> della posterità.....	33
5.1. <i>La prima obiezione: l'irrealizzabile titolarità di diritti soggettivi da parte di soggetti attualmente inesistenti</i>	34
5.2. <i>La seconda obiezione: l'inconoscibilità dell'oggetto dei diritti soggettivi delle generazioni future</i>	40
5.3. <i>La terza obiezione: il difetto di giustiziabilità dei diritti soggettivi delle generazioni future</i>	43
6. Ancora sulla configurabilità di diritti della posterità: diritti umani o diritti collettivi?.....	45
7. La <i>declinazione deontica</i> della questione intergenerazionale.....	46
7.1. <i>Gli strumenti offerti dal principio solidaristico dell'art. 2 Cost.</i>	47
7.1.1. <i>I doveri inderogabili di solidarietà ambientale</i>	53
7.2. <i>L'interesse dell'umanità alla propria sopravvivenza</i>	56
8. La correlazione solo eventuale tra doveri e diritti.....	57
9. L'armamentario ulteriore.....	60

CAPITOLO SECONDO

LA TRADUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DELLA QUESTIONE INTERGENERAZIONALE

1. La <i>dimensione temporale</i> della Costituzione.....	63
2. La grammatica intergenerazionale in ambito normativo.....	70
2.1. <i>L'apertura intertemporale degli statuti regionali di diritto comune</i>	74
3. Giustizia costituzionale <i>intertemporale</i>	80
3.1. <i>L'argomento intergenerazionale nelle motivazioni della giurisprudenza costituzionale</i>	82
3.1.1. <i>Brevi cenni sulla sostenibilità dello sviluppo</i>	93
4. La giurisprudenza intergenerazionale delle Supreme Magistrature.....	96

CAPITOLO TERZO

LA QUESTIONE INTERGENERAZIONALE NELLO SPAZIO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

1. Premessa introduttiva.....	101
2. Il concetto <i>proteiforme</i> di sviluppo sostenibile.....	102
3. La questione intergenerazionale nel diritto internazionale.....	110
3.1. <i>Il diritto internazionale vincolante</i>	110
3.2. <i>Il diritto internazionale non vincolante</i>	115
3.3. <i>Valorizzazione di ulteriori strumenti del diritto internazionale cogente?</i>	120
3.4. <i>L'interesse intergenerazionale nell'affaire Gabčíkovo-Nagymaros</i>	121
4. La questione intergenerazionale nel diritto dell'Unione europea.....	123
Considerazioni conclusive	129
1. Le possibili fondamenta deontiche della questione intergenerazionale.....	129
2. Per una sinergia tra legislatore e Giudice delle leggi.....	135
Opere citate	137

A Giulio Regeni e Valeria Solesin

«Dobbiamo fare “*come quei che va di notte,
che porta il lume dietro e sé non giova,
ma dopo sé fa le persone dotte*”:

[...] dobbiamo pensare ai posteri, ai nipoti, e consacrare quei principî che saranno oggi soltanto velleità e desideri, ma che tra venti, trenta, cinquanta anni diventeranno leggi. Dobbiamo così illuminare la strada a quelli che verranno.»

P. CALAMANDREI, *Intervento all'Assemblea costituente*, 4 marzo 1947, citando Dante Alighieri, *La Divina Commedia*, Purgatorio, Canto XXII

Introduzione

La dimensione *temporale* dell'indagine intergenerazionale

Per il giurista, è fatto notorio che il *tempo* acquisisca rilevanza nel discorso giuridico.

Si pensi, in prima battuta, a quelle ipotesi in cui il tempo, mero «*fatto naturale*»¹, è suscettibile di considerazione come «*fatto giuridico obiettivo*»², in quanto abilitato a produrre effetti giuridici, com'è, per esempio, nel caso della fissazione di termini o della previsione di ipotesi di decadenza, fattispecie strettamente dipendenti dal decorso del tempo³.

Si pensi, ancora, che il fattore temporale può essere ulteriormente inteso come «*dimensione*»⁴ giuridica, nella quale si collocano gli atti e i fatti umani rilevanti per il diritto: in altri termini, il tempo diviene il «*tessuto connettivo*»⁵ o l'«*inscindibile trama*»⁶ dell'esperienza giuridica.

¹ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano, Giuffrè, 1978, vol. III, 785.

² T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo*, loc. cit.

³ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo*, cit., 785 e ss. Basti riflettere, semplicemente, sugli istituti della prescrizione nel diritto penale o dell'usucapione nel diritto privato.

⁴ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo*, cit., 785.

⁵ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo*, cit., 787.

⁶ T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo*, loc. cit.

Negli studi che verranno presentati, l'elemento temporale assume una rilevanza tangibile, accogliendo ed accompagnando la riflessione come *dimensione* contenitiva di accadimenti giuridici, in un tentativo di valorizzazione della seconda delle sue possibili declinazioni.

Ciò detto, si consideri che la peculiarità dell'indagine risiederà nell'attenzione rivolta al contraddittorio potenzialmente instaurantesi tra due diverse *grandezze* della medesima dimensione temporale: quella del tempo *presente*, da un lato, e quella del tempo *futuro*, dall'altro.

Questo potenziale conflitto divamperebbe, in particolare, ogniqualvolta delle scelte (legislative, amministrative, giurisprudenziali) operate nel tempo presente siano capaci di determinare conseguenze negative di considerevole portata e, soprattutto, di lungo periodo. In termini più concreti, basti pensare alle allarmanti ripercussioni tanto attuali quanto future – e talvolta irreversibili – di politiche ambientali, perseguite nel tempo presente, di poca lungimiranza, o a condotte di manipolazione genetica che attentino irrimediabilmente al genoma umano, o, ancora, a politiche previdenziali noncuranti delle istanze di equità intergenerazionale.

Dal punto di vista soggettivo, lo scontro intercorrerebbe, quindi, tra *generazioni*⁷ e, nello specifico, fra la generazione di volta in volta presente, cui dovrebbero addebitarsi le irresponsabili condotte attuali, e le generazioni successive, genericamente definite *future*, poste in una posizione di impotente subalternità.

L'attuale urgenza di una *tensione* alla considerazione del tempo futuro da parte delle condotte umane – particolarmente motivata da un impatto decisionale più allarmante e più duraturo che in passato e, non di rado, irreversibile – possiede, in verità, origini risalenti.

Giova ricordare che Santi Romano, nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1909-1910 presso l'Università di Pisa, spiegava ai suoi studenti come uno Stato che voglia definirsi moderno non debba preoccuparsi soltanto delle generazioni presenti, lasciandosi soggiogare dalle contingenze e dagli interessi particolari, ma abbia il dovere di ricomprendere nel suo raggio di azione anche le generazioni future. Per lo studioso, questa riflessione caratterizzava quella che

⁷ Delle possibili accezioni di "generazione" si discorrerà di seguito (v. *infra*, cap. I, par. 2).

riteneva essere una «*luminosa concezione dello Stato*»⁸, fondata sul principio per cui «*lo Stato [moderno]*»⁹ – con parole che, per la raffinatezza, è doveroso ricordare integralmente – «*rispetto agli individui che lo compongono e alle comunità che vi si comprendono, è un ente a sé che riduce ad unità gli svariati elementi di cui consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ripete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza, che è la forza del diritto. Soltanto così esso sorpassa la caduca esistenza degli individui, pure essendo composto di uomini; si eleva al di sopra degli interessi non generali, contemperandoli e armonizzandoli; si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future, ricollegando in un'intima e ininterrotta continuità di tempo, di azione, di fini, momenti ed energie diverse, di cui esso è comprensiva e tipica espressione*»¹⁰.

In Assemblea costituente si levò, poi, la voce di Piero Calamandrei, il quale – ritenendo il redigendo testo costituzionale uno strumento ontologicamente atto a perdurare nel tempo – auspicava l'adozione di una Costituzione idonea ad essere definita *presbite*, anziché *miope*, incline alla lungimiranza, liberatasi dello «*sguardo fisso agli eventi vicini, agli eventi appassionanti, alle amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell'immediato avvenire*»¹¹.

Nel corso di questo elaborato non mancheranno, pertanto, valutazioni della vocazione *intertemporale* eventualmente celata dalle disposizioni costituzionali e del loro impiego pretorio.

Le considerazioni che precedono confliggono con un diritto che si presenti silente e carente di strumenti di intervento.

Risulta doveroso precisare, giunti a questo punto, che le ricerche che verranno presentate hanno l'ambizione di fornire un contributo di diritto costituzionale sul tema, e, per questa ragione, saranno intenzionalmente incentrate su dati e materiali squisitamente giuridici. Con ciò vuole farsi esclusivo riferimento al metodo di lavoro

⁸ S. ROMANO, *Lo stato moderno e la sua crisi (Discorso inaugurale dell'anno acc. 1909-1910 nella R. Università di Pisa)*, in *ID.*, *Scritti minori*, Milano, Giuffrè, 1990, vol. I, 383.

⁹ S. ROMANO, *Lo stato moderno e la sua crisi*, cit., 381.

¹⁰ S. ROMANO, *Lo stato moderno e la sua crisi*, loc. cit.

¹¹ P. CALAMANDREI, *Intervento all'Assemblea costituente (4 marzo 1947, seduta pomeridiana)*, reperibile *online*; v. anche *ID.*, *Come nasce la nuova Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2015.

prescelto, mentre non vuole affatto negarsi la rilevanza delle suggestioni scaturenti dal mondo dell'etica; anzi, è d'obbligo osservare come gli studi e le riflessioni dell'etica abbiano preceduto quelli di diritto e come, pertanto, le elaborazioni, gli elementi, gli istituti giuridici che verranno esaminati abbiano subito gli influssi di una certa "moralizzazione"¹², verosimilmente appagando anche le norme della morale.

Il primo capitolo del presente elaborato servirà ad addentrarsi nello studio della c.d. "questione intergenerazionale", non prima di averne acquisito le giuste coordinate concettuali che ne consentano ed agevolino la comprensione. Verrà posta l'attenzione, ad esempio, sulla corretta definizione di "posterità" e si delineeranno gli specifici settori coinvolti in queste ricerche. Altra parte di questo primo capitolo illustrerà gli strumenti, talvolta forieri di problematiche, del possibile dialogo tra generazioni: verrà analizzato l'ormai celebre linguaggio dei diritti delle generazioni future e sottoposto all'attenzione quello delle responsabilità, imperniato sui doveri della generazione attuale.

Le parti successive illustreranno qual è stato sinora l'accoglimento della "questione intergenerazionale" da parte del legislatore statale e regionale, e quali le conseguenze del loro operato. Una sezione particolarmente significativa sarà quella dedicata alla giustizia costituzionale *intertemporale*, vale a dire all'esame della giurisprudenza costituzionale che, con graduale consapevolezza, ha fornito delle risposte alle problematiche intergenerazionali, soprattutto di tenore ambientale e previdenziale. È sembrato opportuno condurre la medesima analisi anche in relazione alla giurisprudenza delle Magistrature Supreme, in considerazione del loro fondamentale ruolo di conformazione del diritto vivente.

Infine, ma non per minor rilievo, verranno analizzate le esperienze europee ed internazionali, nelle quali la sfida intergenerazionale utilizza principalmente il linguaggio dello sviluppo sostenibile. Com'è agevole immaginare data l'estensione

¹² A. RUGGERI, *Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno)*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi (Atti del convegno di Acqui Terme–Alessandria svoltosi il 9-10/06/2006)*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007, 558, sottolinea come questo meccanismo di moralizzazione operi nella materia dei doveri costituzionali, i quali «vanno e vengono a doppio senso di marcia, portano sì la Costituzione (vale a dire le pratiche sulla stessa fondate) fuori di sé, fino a congiungersi con l'etica, ma portano anche quest'ultima dentro la Costituzione, nel suo farsi diritto vivente: moralizzano la Costituzione e giuridicizzano l'etica, insomma».

globale dell'interesse ambientale, il livello internazionale è stato il primo ad interessarsi delle tematiche in oggetto, inaugurando la grammatica dei diritti delle generazioni future – il cui impiego risale agli anni Settanta, in particolare all'attività dell'oceanografo Jacques-Yves Cousteau –, nonché l'impiego del concetto di sviluppo sostenibile, a partire dal celebre Rapporto *Brundtland* “*Our Common Future*”, commissionato dalle Nazioni Unite e licenziato nel 1987 dalla Commissione mondiale su ambiente e sviluppo.

CAPITOLO PRIMO

L'INCIDENZA DEL TEMPO *FUTURO* SUL DIRITTO: LA QUESTIONE INTERGENERAZIONALE NELLA DOTTRINA COSTITUZIONALISTICA

1. Coordinate concettuali: l'universo della c.d. "questione intergenerazionale". 2. «Ottantaquattro generazioni, trentaquattro vite»: tentativi di definizione della nozione di "generazioni future". 3. Il tempo della questione intergenerazionale. 4. Gli ambiti di emersione della questione intergenerazionale. 4.1. Patrimonio ambientale, culturale, genetico. 4.2. Debito pubblico e previdenza sociale. 5. Materiali giuridici inediti per la costruzione del diritto: i diritti della posterità. 5.1. La prima obiezione: l'irrealizzabile titolarità di diritti soggettivi da parte di soggetti attualmente inesistenti. 5.2. La seconda obiezione: l'inconoscibilità dell'oggetto dei diritti soggettivi delle generazioni future. 5.3. La terza obiezione: il difetto di giustiziabilità dei diritti soggettivi delle generazioni future. 6. Ancora sulla configurabilità di diritti della posterità: diritti umani o diritti collettivi? 7. La declinazione deontica della questione intergenerazionale. 7.1. Gli strumenti offerti dal principio solidaristico dell'art. 2 Cost. 7.1.1. I doveri inderogabili di solidarietà ambientale. 7.2. L'interesse dell'umanità alla propria sopravvivenza. 8. La correlazione solo eventuale tra doveri e diritti. 9. L'armamentario ulteriore.

1. Coordinate concettuali: l'universo della c.d. "questione intergenerazionale"

Cimentarsi nello studio della c.d. "*questione intergenerazionale*", formula intenzionalmente generica e neutra, significa tentare di analizzare, definire, disciplinare, preferibilmente con il linguaggio e gli strumenti offerti dal diritto, l'*interazione* tra tempo *presente* e tempo *futuro*, vale a dire la *reciproca influenza* tra eventuali condotte tenute o scelte intraprese nel tempo presente, da individui già in essere (la generazione presente), e loro potenziali conseguenze nel tempo futuro, su individui attualmente in potenza, ma un giorno auspicabilmente in atto (le generazioni future) – e *viceversa*.

Questa ricerca si presta ad essere condotta secondo un approccio tanto etico, finora largamente diffuso¹, quanto giuridico, inspiegabilmente trascurato: la

¹ Si v. l'opera magistrale di G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma-Bari, Editori Laterza, 1995, in cui l'A. riprende ed estende i primigeni studi contenuti in *ID.*, *La responsabilità nei confronti delle generazioni future: l'approccio etico-filosofico*, in S. SCAMUZZI (a cura di), *Costituzioni, razionalità, ambiente*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994.

dimensione prediletta sarà proprio quest'ultima, pienamente confacente ad uno studio di diritto costituzionale.

I diversi approcci alla *questione intergenerazionale* sono solo apparentemente in conflitto tra di loro: da un lato, vi può essere il persistente timore della generazione attuale di pregiudicare, a causa di imprevedenti condotte alla stessa ascrivibili, le condizioni non soltanto attuali, ma anche future, dell'esistenza umana², il quale giustifica pienamente un'indagine di questo tipo; dall'altro, vi può essere la placida e rassicurante aspettativa, da parte della generazione attuale, di una "*continuità generazionale*", tale per cui, salvo il verificarsi di ineluttabili ed irreparabili calamità di estensione globale, l'attuale generazione di individui non è destinata ad essere l'ultima, ma sarà seguita da altre, forse innumerevoli, generazioni di individui futuri³. Quest'ultima aspettativa potrebbe indurre la generazione di volta in volta attuale, confortata da una sorta di "fede nel progresso", a disinteressarsi delle conseguenze future delle proprie azioni, se non fosse che proprio le sue condotte in atto sono già

² R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future: problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, F. Angeli, 2008, 29, evidenzia come l'indagine intergenerazionale sia necessariamente animata da un approccio *antropocentrico*, anziché *ecocentrico*, come potrebbe a ragione immaginarsi, dal momento che «*il riconoscimento di un principio di responsabilità intergenerazionale ha come scopo diretto la tutela degli interessi dell'uomo (futuro), solo indirettamente quelli della natura*».

³ L'idea di una "*continuità generazionale*" è sposata da D. PARFIT, *Ragioni e persone* (1984), trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1989, 453, secondo cui «*a meno che noi o qualche calamità planetaria distruggiamo la razza umana, in futuro ci saranno persone che ora non esistono. Sono le persone future. La scienza ha conferito alla nostra generazione enormi poteri di influire su di loro e di prevedere gli effetti di tale influsso*», così come da M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Diritto e società*, n. 2/2008, 427, ora anche in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008, per il quale «*nessuna generazione, del resto, ha mai ritenuto che in se stessa si esaurisse l'intero genere umano*». Criticamente, H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), trad. it., Torino, Einaudi, 1990, 14-15 e 51 e ss., respinge l'idea della continuità generazionale quale «*assioma generale*», definendola un «*persuasivo auspicio dell'immaginazione speculativa*», e ritiene, piuttosto, che l'*imperativo* della necessaria esistenza di un'umanità debba poggiare su un vero e proprio dovere morale dei viventi verso i discendenti: «*la presenza dell'uomo nel mondo era stata un dato basilare e indiscutibile, da cui aveva tratto origine l'idea dell'obbligo nel comportamento dell'uomo. Ora, essa è diventata un oggetto dell'obbligo – e precisamente dell'obbligo di assicurare il presupposto stesso di ogni obbligo, e quindi l'appiglio per un universo morale nel mondo fisico – il fatto che possano esistere dei candidati per un ordine morale*» (H. JONAS, *Dalla fede antica all'uomo tecnologico* (1974), trad. it., Bologna, il Mulino, 1991, 53).

capaci di incidere tanto sfavorevolmente quanto irrimediabilmente sulle condizioni di vita delle generazioni successive.

È utile premettere sin da ora che la presente analisi coinvolgerà, com'è intuibile, determinati ambiti, quali quelli dell'ambiente, della genetica, della finanza pubblica, cui sono connaturate valutazioni di tipo *diacronico*, nonché rischi di conflittualità e di prevaricazioni intergenerazionali⁴.

Nella dottrina, nella legislazione e nella giurisprudenza esaminate e sottoposte all'attenzione, sono numerose e variegiate le espressioni utilizzate – forse in maniera caotica ed erroneamente fungibile – per riferirsi al tema dell'odierna trattazione: non si discorre unicamente di *questione intergenerazionale*, ma anche di *istanza*, *equità*, *giustizia*, *patto* o, ancora, di *responsabilità*, *solidarietà* o *mutualità intergenerazionali*. Parallelamente, non è apprezzabile alcuna uniformità nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive di cui siano eventualmente portatori i soggetti coinvolti: le generazioni future risultano essere indistintamente titolari di *aspettative*, *diritti* o, più genericamente, *interessi*, mentre sulla generazione presente gravano indifferentemente *obblighi* o *doveri*. Ancora, in alcune ricostruzioni, si disconosce la tracciabilità di qualsivoglia profilo soggettivo.

L'impressione, dunque, è che soltanto l'utilizzo della formula proposta in apertura – quella della *questione intergenerazionale* – sia adeguata ad una trattazione complessiva e, soprattutto, *laica* del tema in discussione, dal momento che le altre espressioni, diversamente, sembrano rinviare a profili ulteriori e specifici della stessa, sebbene tutti afferenti al più ampio *genus* della questione intergenerazionale. Non da ultimo, la vaghezza ed indeterminatezza della locuzione prescelta consentiranno un suo impiego maggiormente flessibile ed adattabile al contesto di volta in volta analizzato.

⁴ V. *infra*, par. 4.

2. «Ottantaquattro generazioni, trentaquattro vite»⁵: tentativi di definizione della nozione di “generazioni future”

Perché ritenersi colpevoli di aver arrecato un danno ad una persona che senza la nostra scelta non sarebbe venuta ad esistenza?

La nota “tesi della dipendenza temporale” (*Time-Dependence Claim*) di Derek Parfit assume che una particolare persona esista ed abbia una particolare identità in quanto sia stata concepita in un determinato momento; di conseguenza, quella specifica persona, caratterizzata da determinate proprietà, non sarebbe nata al venir meno di quel puntuale momento procreativo⁶. È a questo punto che si presenta il “problema della non-identità”, riassunto nell’interrogativo posto in apertura⁷. L’esempio proposto dallo studioso vuole che, anche qualora si optasse, nel tempo presente, per una politica estrema di sfruttamento e di graduale esaurimento di certi tipi di risorse, le particolari persone future, venute ad esistenza in un momento successivo all’assunzione di simili decisioni, non potrebbero ritenersi danneggiate dalle stesse perché «qualora [si fosse] optato per la tutela delle risorse, queste particolari persone non sarebbero mai esistite»⁸; anzi, se «supponiamo [...] di credere che causare l’esistenza di qualcuno possa essere per lui un beneficio [...], la nostra scelta di dar [...] fondo [alle risorse] non solo per loro [le particolari persone future] non rappresenta un peggioramento, ma arreca loro un beneficio»⁹, quello, appunto, della nascita¹⁰.

⁵ Espressione utilizzata da E. RESTA, *Le stelle e le masserizie. Paradigmi dell’osservatore*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2007, 39, ora anche in R. BIFULCO e A. D’ALLOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., il quale, enfatizzando come epoca antica ed epoca moderna siano distanziate soltanto da 84 generazioni di individui, corrispondenti – considerando una durata media della vita tra sessanta e sessantacinque anni – a circa 34 vite, intende evidenziare la vicinanza intercorrente tra una generazione e l’altra e come ciò «rend[a] tutto più piccolo e familiare, meno estraneo. Così il futuro di una generazione sta lì ad un passo, alla distanza di una o due vite. Ci ravvicina il passato ma ci fa sentire anche più contiguo il futuro [...]».

⁶ Si riporta testualmente la tesi enunciata da D. PARFIT, *Ragioni e persone*, cit., 447 e ss., secondo la quale: «se una persona particolare non fosse stata concepita quando di fatto è stata concepita, sarebbe vero di fatto che essa non sarebbe mai esistita».

⁷ D. PARFIT, *Ragioni e persone*, cit., 460 e ss.

⁸ D. PARFIT, *Ragioni e persone*, cit., 462.

⁹ D. PARFIT, *Ragioni e persone*, loc. cit.

¹⁰ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 56, ricorda come le argomentazioni di Derek Parfit siano state strumentalizzate per praticare politiche ambientali scarsamente lungimiranti.

Ciononostante, Parfit stesso ammette che la problematica ricerca di una *teoria X* che risolva quest'insidioso paradosso non possa azzerare le nostre preoccupazioni di tipo *morale* nei confronti delle generazioni future o, in altre parole, il fatto della non-identità o della mancata incidenza sui loro interessi non può giustificare una nostra indifferenza morale nei confronti di quanti ci succederanno (c.d. "tesi della differenza nulla")¹¹.

Chi sono, dunque, le *generazioni future*¹²?

Il tentativo di fornire una definizione di questa formula linguistica è tutt'altro che agevole e il suo risultato deve necessariamente ammettere – lo si capisce intuitivamente – delle lievi approssimazioni.

L'espressione, innanzitutto, è nota da tempo al lessico giuridico, tanto che la si rintraccia già nell'art. 28 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino premessa alla Costituzione francese del 1793, nel celebre adagio per cui «*ogni popolo ha sempre il diritto di rivedere, di riformare e di cambiare la sua Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future*»¹³.

¹¹ D. PARFIT, *Ragioni e persone*, cit., 460 e ss. e, in particolare, 467. V., altresì, le riflessioni svolte da G.S. KAVKA, *The Paradox of Future Individuals*, in *Philosophy & Public Affairs*, n. 2/1982.

¹² Evocate, in dottrina, con l'utilizzo di svariate formule: «*soggetti al momento inesistenti e dunque...astratti*»; «*soggetti assolutamente vaghi e incerti (non esistendo ancora) e così lontani nel tempo [...] da apparire [...] ipotetic[i]*» (A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali tra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, n. 2/2008, 2 e 6, ora anche in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit.); «*soggetto in potenza*»; «*ciò che è generabile*», in contrapposizione al «*soggetto in atto*» o a «*ciò che è generato*», rappresentato dalla generazione presente (M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 426-427).

¹³ «*Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures*». Si tornerà sul significato di questa disposizione nel prosieguo della trattazione (v. *infra*, cap. III, par. 3.2.). E, tuttavia, già prima della rivoluzionaria Costituzione francese, alcuni testi fondamentali denotavano un'apertura *intertemporale*: il preambolo della Costituzione della Pennsylvania (1776) così recitava: «*noi, rappresentanti degli uomini liberi di Pennsylvania, [...] essendo completamente convinti che è nostro indispensabile dovere stabilire tali principi originali di governo, i quali promuovano nel miglior modo la felicità generale del popolo presente e futuro di questo Stato [...] ordiniamo, dichiariamo e stabiliamo, la seguente Dichiarazione dei diritti e forma di Governo [...]*»; la Sezione I del *Bill of Rights* della Virginia (1776) sanciva che: «*tutti gli uomini sono di natura ugualmente liberi ed indipendenti ed hanno alcuni diritti innati di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto e il possesso della proprietà, ed il perseguire e ottenere felicità e sicurezza*»; infine, la Costituzione degli Stati Uniti d'America (1787) esordiva con le seguenti parole: «*noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di formare una*

Prendendo le mosse dalla generica nozione di “generazione” – indifferentemente impiegata, nella lingua italiana, tanto in senso *statico*, come «*sostanza del generato*»¹⁴ (la generazione vivente), quanto in senso *dinamico*, come «*movimento del generare*»¹⁵ (le generazioni non ancora venute ad esistenza)¹⁶ –, occorre chiarire che la declinazione funzionale alla ricerca che si intende condurre non può in alcun modo coincidere con quella anagrafica – secondo la quale l’umanità, come insieme delle generazioni, non è altro che «*una sequenza continua di vite individuali che seguono, ciascuna, i propri tempi di nascita, crescita, declino e morte*»¹⁷ – perché troppo rigorosa e limitante¹⁸.

In verità, è ben più convincente fondare la riflessione in merito su un preciso assunto, anch’esso logico ed intuitivo, per cui «*l’umanità [non] si rinnov[a] nel tempo per schiere coese di individui che si susseguono con discontinuità*»¹⁹.

Con queste poche ma incisive parole, si intende rimarcare la manifesta impossibilità di imprimere cesure nette tra una generazione e l’altra – tra la

Unione più perfetta, di stabilire la giustizia, di assicurare la tranquillità domestica, di provvedere alla difesa comune, di promuovere il benessere generale e di assicurare i benefici della libertà a noi stessi e ai nostri posteri, decretiamo e prescriviamo la presente Costituzione per gli Stati Uniti d’America». In una sorta di *obiter dictum* posto all’esordio della motivazione che ha fondato l’inaugurazione del *judicial review* (*Marbury v. Madison*, 1803), la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America ha reputato che il fatto che «*il popolo abbia il diritto originario di stabilire, per il proprio governo futuro, quei principi che riterrà portarlo alla felicità, [sia] la base su cui si fonda l’intera società americana*», riconoscendo, in altri termini, il pieno diritto del popolo americano di individuare quei principi fondamentali in grado di condurlo alla felicità, al benessere collettivo, anche in un *governo futuro*, plausibilmente retto da generazioni future di individui (v. B. BARBISAN, *Nascita di un mito*, Bologna, il Mulino, 2008; *ID.*, *Il mito di “Marbury v. Madison” e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti*, in *Storia, amministrazione, Costituzione*, n. 18/2010, 33-152).

¹⁴ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 426.

¹⁵ M. LUCIANI, *Generazioni future*, loc. cit.

¹⁶ Diversamente dalla lingua latina che, con estrema precisione, distingueva tra *procreatio* o *generatio* (il movimento del generare), *huius aetatis homines* (la generazione presente), *posteritas*, *posterius* o *reliqui in posterum* (la generazione futura) e, infine, *hominum genus* (il genere umano) (M. LUCIANI, *Generazioni future*, loc. cit.).

¹⁷ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, Einaudi, 2016, 55.

¹⁸ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 52 e ss. L’A. ritiene parimenti criticabili i tentativi di quantificare in anni la durata di ogni generazione e così richiama, al fine di contestarla, la proposta di fissare in diciannove anni la durata media di ciascuna generazione, sostenuta dalla convinzione che al termine di quell’arco temporale il numero dei nuovi adulti sia superiore a quello degli individui più anziani.

¹⁹ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 55.

generazione *attuale* e quelle *future*, per esempio – e tantomeno di individuare l’ipotetico momento di passaggio tra l’una e l’altra. Mutuando l’espressione di Hans Jonas, studioso dei temi della responsabilità intergenerazionale, si direbbe che l’«umanità non consiste [...] di coetanei, bensì in ogni momento di appartenenti a tutte le età della vita, ogni età è rappresentata, in questo momento tutti esistono contemporaneamente, dal vecchio tremante al neonato piangente»²⁰. Si rivela, allora, particolarmente calzante la descrizione del susseguirsi delle generazioni come «una processione [...] che segue un movimento continuo, senza stacchi o linee divisorie nettamente identificabili»²¹, in cui «le generazioni (presenti e future) si succedono secondo movimenti di sovrapposizione e di coesistenza ininterrotti e parziali»²².

In definitiva, le generazioni non sono entità fisse e delimitabili e, per coglierle, occorre rinunciare all’ambizione di poterne dare una definizione netta, materialmente e puntualmente riscontrabile.

Le generazioni sono assimilabili, piuttosto, ad «identità storiche»²³, intese come «caratteri spirituali collettivi che definiscono determinati periodi storici e stabiliscono passaggi o, nei casi più drammatici, conflitti con la generazione precedente»²⁴: lo sono state, per esempio, la generazione del Fascismo, della Resistenza, del Sessantotto, e, più di recente, quella di Internet²⁵, così come sono suscettibili di esserlo la generazione *attuale* nella sua contrapposizione con le generazioni *future*, per le ragioni già brevemente illustrate e che in seguito saranno approfondite.

Venendo alla specifica nozione di “generazioni future”, vi è chi sostiene, con una certa persuasività, che la configurazione di una responsabilità intergenerazionale

²⁰ H. JONAS, *Sull’orlo dell’abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura*, trad. it., Torino, Einaudi, 2000, 117.

²¹ A. D’ALOIA, *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 2016, Annali IX, 342.

²² A. D’ALOIA, *Generazioni future*, loc. cit.; R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 72, parla di *generazione* come di un «processo continuo di rinnovamento della popolazione»; T. BOERI, *Pensioni e divisione del rischio fra generazioni*, in R. BIFULCO e A. D’ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 471, spiega che, in ambito economico, è comune agli operatori del settore ragionare in termini di *sovrapposizione*, piuttosto che di generica successione, di generazioni diverse.

²³ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 56.

²⁴ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 56-57.

²⁵ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 52 e ss.

abbisogni unicamente della sussistenza di un legame causale o di un nesso eziologico tra condotte attuali e conseguenze future delle stesse, in forza del quale si profili il pericolo di un *danno* a carico dei posteri²⁶.

Alla luce di questa tesi, dunque, non risulta determinante l'identificazione puntuale dei singoli individui costituenti le generazioni venture, tanto che il dilemma dell'identità delle stesse ne risulta ridimensionato²⁷. Senza alcuna velleità di rispondere agli interrogativi posti da Derek Parfit, proponendo un'inedita *teoria X*, viene puntualizzato che «*bisogna chiedersi se una scelta o un comportamento attuale può determinare un danno a chi vivrà domani: non importa che sia accertato precisamente chi, o che tale soggetto non sarebbe nemmeno esistito se fossero stati adottati comportamenti o scelte più virtuosi*»²⁸; qualora la risposta sia affermativa, «*non sembra si possa dubitare della possibilità (e persino di un obbligo ragionevole) di un ordinamento giuridico di prefigurare (a livello costituzionale e/o legislativo) strumenti e meccanismi di tutela "anticipata" degli interessi delle generazioni future*»²⁹. Simili conclusioni, pertanto, tentano di fugare i dubbi relativi al difficile impiego, nel discorso giuridico, di un lemma generico ed indeterminato com'è quello delle "generazioni future".

Altri³⁰, indagando le potenzialità intrinseche alla configurabilità del linguaggio dei diritti delle generazioni future – tema che verrà trattato nel corso del presente capitolo –, ritengono che il medesimo dilemma dell'identità dei soggetti futuri possa venir meno con il riconoscimento di *diritti collettivi*³¹ in capo alle generazioni future.

Tentando una sintesi efficace di quanto sinora illustrato, l'umanità si presenta come il risultato del susseguirsi senza soluzione di continuità – considerate le parziali e costanti sovrapposizioni – di generazioni, in cui la generazione *presente* può essere intesa come un'entità collettiva in grado di incidere per mezzo delle sue scelte sulle condizioni di vita di sequenziali e parzialmente sovrapposte entità collettive attualmente impossibilitate ad assumere le medesime decisioni perché ancora

²⁶ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 342 e ss.

²⁷ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, loc. cit.

²⁸ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 340.

²⁹ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, loc. cit.

³⁰ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 56 e ss.

³¹ Per questo specifico profilo, v. *infra*, par. 6.

inesistenti, ma che auspicabilmente verranno in essere, dando così sostanza al lessico convenzionale che le identifica come *generazioni future*. Queste ultime, dunque, si compongono di quanti – non importa con quale specifica identità – subiranno le conseguenze potenzialmente nefaste dell’eventuale agire irresponsabile odierno³².

V’è da chiedersi, infine, se possano ammettersi limiti all’estensione temporale dell’interesse intergenerazionale³³. La dottrina si divide tra quanti sostengono che soltanto le generazioni più vicine all’attuale possano rilevare per il diritto e quanti, invece, non frappongono alcun limite temporale all’espansione dell’interesse intergenerazionale. Secondo i primi, la rilevanza giuridica delle sole generazioni future più prossime è conseguenza del fatto che soltanto il futuro più prossimo è conoscibile o prevedibile nel tempo presente e dunque idoneo a condizionarne le scelte³⁴. Quanti negano, invece, l’esistenza di limiti temporali alla tutela delle generazioni future pongono l’accento sulla natura potenzialmente *irreversibile* e dunque permanente delle ripercussioni future scaturenti dalle decisioni attuali, e propendono quindi per la protezione degli interessi di qualsivoglia generazione futura, anche della più remota rispetto al tempo presente³⁵. È peraltro innegabile che i testi legislativi, nell’evocare genericamente le *generazioni future*³⁶, influenzino, per la loro indeterminatezza, questo secondo genere di tesi e ne rappresentino, allo stesso tempo, un valido riscontro materiale³⁷.

³² Sebbene nel corso della trattazione si parli esclusivamente delle conseguenze negative di lungo termine delle condotte del tempo presente, si è ben coscienti del fatto che le generazioni future siano parimenti beneficiarie degli eventuali sviluppi positivi delle decisioni attuali.

³³ L’apposizione di limiti presupporrebbe, tuttavia, in aperto contrasto con quanto sinora sostenuto, la possibilità di delimitare la durata di ogni singola generazione così come degli effetti dell’agire presente. È conferente, a tal riguardo, l’esempio riportato da A. D’ALOIA, *Generazioni future*, cit., 338, il quale dà conto di una recente decisione di una corte d’appello del Nevada che ha giudicato illegittima l’apposizione del limite temporale di diecimila anni alla vigenza di linee guida per la gestione in sicurezza di depositi di scorie nucleari localizzati nel sito di Yucca Mountain ed ha addotto a motivazione la convergenza delle conoscenze scientifiche in relazione alla pericolosità, suscettibile di protrarsi per centinaia di migliaia di anni, dei depositi suddetti (*Nuclear Energy Institute v. Environmental Protection Agency*, 373 F. 3d 1251 - D.C. Cir. 2004).

³⁴ A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, cit., 2-6 (v., più approfonditamente, *infra*, par. 7.1).

³⁵ A. D’ALOIA, *Generazioni future*, cit., 338.

³⁶ Ne verrà proposta una ricognizione nel par. 2 del capitolo seguente.

³⁷ A. D’ALOIA, *Generazioni future*, loc. cit.

3. Il tempo della questione intergenerazionale

In alcuni recenti scritti³⁸, Gustavo Zagrebelsky esorta la generazione attuale a tenere a mente il severo monito consegnatole dal tragico epilogo dell'isola di Pasqua – autentica «*esperienza “in vitro”*»³⁹ –, consumata, nel corso del XIX secolo, dall'imprevedente sfruttamento delle sue risorse ad opera delle popolazioni indigene.

Malgrado la sua riduzione a terra arida e inospitale, popolata da poche decine di persone, le ultime risorse disponibili sull'isola vennero utilizzate per la costruzione di tronchi umani di pietra, eretti a testimonianza dell'avanguardia “tecnologica” dei vari committenti che si contendevano il governo dell'isola. Ebbene, quando gli ultimi uomini rimasti decisero di abbandonare quella terra estremamente impoverita, la loro fuga fu impedita dalla mancanza di legna per costruire barche, cui si era dato fondo per la costruzione di quei simboli della loro sfrenata aspirazione al gigantismo.

Per la verità, i rischi di una crescita impetuosa e travolgente non sono puramente relegati al mito, ma sono stati concretamente avvertiti e sottoposti ad approfondite valutazioni già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Difatti, i primissimi inviti all'abbandono di una logica del *breve-terminismo*⁴⁰ o del *presentismo*⁴¹, imputabile, in particolare, al decisore politico, risalgono a due interessanti esperienze affermatesi nella seconda metà dello scorso secolo.

Sono particolarmente celebri e tuttora apprezzati, anzitutto, gli studi commissionati, nei primi anni Settanta, ad un gruppo internazionale di ricercatori afferenti al *Massachusetts Institute of Technology* dal *Club di Roma*⁴², i quali evidenziarono come il perpetuarsi di uno sviluppo incontrollato, determinando il

³⁸ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit.; *ID.*, *Diritti per forza*, Torino, Einaudi, 2017.

³⁹ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 73.

⁴⁰ Espressione impiegata da A. GORE, *Il mondo che viene. Sei sfide per il nostro futuro* (2013), trad. it., Milano, Rizzoli, 2013, 29.

⁴¹ Da intendersi come «*favore pregiudiziale accordato alle generazioni presenti, a discapito di quelle future*», secondo D. THOMPSON, *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Filosofia e questioni pubbliche*, n. 1/2007, 13.

⁴² Ristretto circolo di discussione fondato nel 1968 dall'imprenditore Aurelio Peccei con la collaborazione di altri, numerosi, imprenditori, economisti e scienziati dell'epoca, poi divenuto una vera e propria organizzazione tuttora attiva a livello internazionale (v. il sito del Club di Roma, www.clubofrome.org).

definitivo superamento della capacità di carico della Terra⁴³, avrebbe condotto, proprio negli anni correnti, alla necessaria interruzione della crescita economica e demografica⁴⁴. All'epoca, si credette ottimisticamente che, nei cinquanta anni successivi – solo potenzialmente culminanti con il pericolo di un collasso dipeso dal brusco, quanto doveroso, arresto della crescita –, si sarebbe rivelato possibile adottare «politiche globali illuminate, innovazioni tecnologiche e istituzionali, obiettivi politici e aspirazioni personali»⁴⁵, in grado di imprimere una crescita ordinata e rispettosa dei limiti ecologici globali, in cui l'impronta ecologica umana⁴⁶ si sarebbe mantenuta entro la capacità di sostentamento della Terra⁴⁷. I successivi aggiornamenti all'opera, intervenuti a circa trent'anni di distanza dalla sua prima diffusione, evidenziano, tuttavia, come lo sviluppo sia sostanzialmente proseguito all'insegna dell'insostenibilità⁴⁸.

Negli stessi anni, il celebre oceanografo francese Jacques-Yves Cousteau presentò alle Nazioni Unite un progetto di *Dichiarazione per i diritti delle generazioni future* (c.d. *Bill of Rights for Future Generations*), in cui, per la prima volta, si propose di attribuire *diritti soggettivi* alle generazioni venturose⁴⁹.

La comunità internazionale non aderì al suo progetto iniziale; tuttavia, è proprio all'attivismo di Cousteau che deve ascrivere la progressiva diffusione del linguaggio dei *diritti* della posterità, ed è sempre grazie alla sua iniziativa che avrà inizio, in seno alle Nazioni Unite, un lungo iter culminato con l'adozione, nel 1997,

⁴³ La capacità di carico del nostro pianeta riflette la sua attitudine a tollerare la pressione esercitata dalla crescita sia demografica che economica, e quindi la sua capacità di sostenere la popolazione globale e di assorbirne le emissioni industriali e agricole (DO. MEADOWS, DE. MEADOWS, J. RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo: la salute del pianeta nel terzo millennio*, trad. it., Milano, Oscar Mondadori, 2006, 6 e ss.; quest'opera, pubblicata per la prima volta nel 1972 con il titolo “*I limiti dello sviluppo*”, è stata periodicamente aggiornata di pari passo con il proseguire delle ricerche sul punto).

⁴⁴ DO. MEADOWS, DE. MEADOWS, J. RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo*, cit., 6-8.

⁴⁵ DO. MEADOWS, DE. MEADOWS, J. RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo*, cit., 9.

⁴⁶ L'impronta ecologica umana viene descritta come «la porzione di superficie terrestre che occorrerebbe per produrre le risorse (cereali, foraggio, legname, pesce e superficie urbana) e per assorbire le emissioni (diossido di carbonio) della popolazione globale» (DO. MEADOWS, DE. MEADOWS, J. RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo*, cit., 11).

⁴⁷ DO. MEADOWS, DE. MEADOWS, J. RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo*, cit., 8 e ss.

⁴⁸ DO. MEADOWS, DE. MEADOWS, J. RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo*, loc. cit.

⁴⁹ C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, in *Jus*, n. 1/1999, 626 e ss.

della *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future*, di cui verrà dato conto nel corso della presente trattazione⁵⁰.

Nella sua proposta, Cousteau intendeva riconoscere alle generazioni venturose il «diritto ad una terra indenne e non contaminata»⁵¹, testimonianza, nelle sue parole, della storia dell'umanità, della cultura e dei legami sociali. La difesa dei diritti proclamati avrebbe dovuto coinvolgere la generazione di volta in volta presente – beneficiaria della terra ottenuta in eredità dai predecessori –, incaricata di amministrare il patrimonio ricevuto nell'interesse delle generazioni a venire, scongiurandone offese irreversibili determinate dal progresso tecnico irresponsabile⁵², anche attraverso l'adozione di misure adeguate, non piegate alla convenienza immediata, nel campo dell'insegnamento, della ricerca e della legislazione⁵³.

Dunque, è opportuno convenire sul fatto che il *tempo* della riflessione e della ricerca dedicate alla questione intergenerazionale sia già cominciato a fluire, e ad esso non sfugga il tempo presente. Il tempo della questione intergenerazionale è (già) *ora*, in particolare, per due ragioni essenziali: da un lato, perché le attuali tecnologie consentono di formulare previsioni sul futuro munite di maggiore attendibilità

⁵⁰ V. *infra*, cap. III, par. 3.2.

⁵¹ Cfr. art. 1 della Dichiarazione per i diritti delle generazioni future: «*les générations futures ont droit à une terre indemne et non contaminée; elles ont le droit de jouir de cette terre qui est le support de l'histoire de l'humanité, de la culture et des liens sociaux assurant l'appartenance à la grande famille humaine de chaque génération et de chaque individu*».

⁵² Cfr. artt. 2: «*chaque génération, recevant en héritage partiel le domaine terre, a un devoir d'administratrice vis-à-vis des générations futures; elle doit empêcher toute atteinte irréversible à la vie sur terre ainsi qu'à la liberté et à la dignité de l'homme*», e 3: «*chaque génération a donc pour responsabilité essentielle, à fin de préserver les droits des générations futures, de surveiller de façon attentive et constante les conséquences du progrès technique susceptible de nuire à la vie sur terre, aux équilibres naturels et à l'évolution de l'humanité*».

⁵³ Cfr. art. 4: «*les mesures appropriées seront prises dans tous les secteurs, y compris l'enseignement, la recherche et la législation, pour garantir ces droits et veiller à ce qu'ils ne soient pas sacrifiés à des impératifs de facilité ou de convenance immédiate*». V. C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, cit., 626 e ss.; A. PISANÒ, *Generazioni future*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2013, 526-527, riporta che, nel 2001, Francine Cousteau, vedova dell'oceanografo e presidente della *Cousteau Society*, presentò alle Nazioni Unite una petizione internazionale, sottoscritta da più di nove milioni di persone, volta all'adozione di un *Bill of Rights for Future Generations*, fedelmente alla originaria proposta dello studioso di assegnare diritti alla posterità; difatti, come si vedrà, la succitata Dichiarazione del 1997 ha preferito i doveri della generazione attuale ai diritti delle generazioni future.

rispetto al passato⁵⁴; dall'altro, perché nei settori suscettibili di subire ripercussioni in forza delle decisioni assunte nel tempo presente (quale quello previdenziale e, soprattutto, quello ambientale e quello genetico), tali decisioni hanno una maggiore incisività delle opzioni compiute in passato⁵⁵. A tal riguardo, infatti, non può che rilevarsi come la generazione attuale, a differenza delle generazioni passate, abbia effettivamente la capacità di incidere *irreversibilmente* sulle condizioni di vita delle generazioni future per mezzo delle sue decisioni. Viene denunciato, in particolar modo, come la minaccia dell'irreversibilità delle conseguenze prodotte dalle scelte attuali sia di massimo grado in campo ambientale e genetico, dove ha modo di attecchire il «*prometeismo scatenato*»⁵⁶ dell'uomo e l'uso della tecnica e delle conoscenze scientifiche, se privo di limiti, rischia di diventare smodato, incontrollato e, infine, nocivo⁵⁷. Vi è poi chi sostiene che le medesime considerazioni valgano anche in campo previdenziale ed economico⁵⁸ e chi, invece, ritiene che le scelte

⁵⁴ Peraltro, interrogarsi sul rapporto intergenerazionale risulterebbe opportuno anche qualora le conoscenze scientifiche fossero più nebulose, come suggerisce il principio di *precauzione*, il quale prescrive di astenersi dal compiere scelte i cui effetti futuri siano ignoti.

⁵⁵ U. POMARICI, *Responsabilità verso le generazioni future*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Biotechnologie e tutela del valore ambientale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2003, 41; M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 424; T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1/2016, 47. Estremamente chiara E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations and Sustainable Development*, in *American University International Law Review*, n. 8/1992, 20: «*the natural system is not always beneficent. Deserts, glaciers, volcanoes and tsunamis are hostile to humans, but we alone among all other living creatures, have the capacity to significantly shape our relationship with this system. We can use its resources on a sustainable basis or we can degrade the system, and destroy its integrity. Because of our capacity for reason we have a special responsibility to care for it*». È quanto, infine, può leggersi nel par. 1 del preambolo della Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni unite sull'ambiente umano (1972): «*nella lunga e laboriosa evoluzione della razza umana sulla terra, è arrivato il momento in cui, attraverso il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia l'uomo ha acquisito la capacità di trasformare il suo ambiente in innumerevoli modi e in misura senza precedenti*».

⁵⁶ E. RESTA, *Le stelle e le masserizie*, cit., 5.

⁵⁷ F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Il diritto dell'economia*, n. 2/2002, 231; R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 34 e ss.; G. GRASSO, *Diritti e doveri dei cittadini*, in *Quaderni regionali*, n. 2/2008, 495 e ss.; G. MAJORANA, *Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei. Dallo sviluppo sostenibile all'equilibrio finanziario: la necessità di un lungimirante rapporto fra generazioni*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, 5 e ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 338; G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 74.

⁵⁸ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, loc. cit.

operate in quei settori, sebbene parimenti influenti sulle generazioni a venire, siano potenzialmente rimediabili⁵⁹.

Il «*Prometeo irresistibilmente scatenato*»⁶⁰ è sotto accusa anche negli studi condotti, a partire dagli anni Settanta, da Hans Jonas, il quale dedicò un'intera opera, intitolata «*Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*», nonché ulteriori scritti⁶¹, al tentativo di elaborare una nuova *etica* capace di dominare o, quantomeno, scongiurare i potenziali rischi ecologici derivanti dall'avvento della tecnica *moderna*⁶².

Difatti, l'invettiva jonasiana non è rivolta contro qualsivoglia tecnica impiegata dall'uomo nel corso dei secoli, ma esclusivamente avverso la tecnica *moderna*, a lui coeva, nella misura in cui ne venga praticato un utilizzo *abnorme*⁶³. Jonas espressamente dichiara di non essere affatto ostile all'uso della tecnica, purché accompagnato da un «*atteggiamento di riserbo responsabile*»⁶⁴, da *saggezza*, *moderazione* e *cautela*, specialmente qualora vi sia il rischio d'irreversibilità⁶⁵. A tale impiego responsabile, secondo lo studioso, si è fatto ricorso in passato, tanto è vero che la tecnica non ha mai procurato turbamenti significativi degli equilibri ambientali, posto che qualunque tipo di emissione è sempre stato tollerato e dunque assorbito dall'ecosistema⁶⁶. Quanto alla modernità, invece, dalle sue pagine emerge una lucida consapevolezza dei temibili mutamenti impressi dagli inarrestabili e smisurati successi del progresso tecnologico⁶⁷.

⁵⁹ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 35-36, sostiene che la responsabilità intergenerazionale abbia, in ambito economico, un carattere *sussidiario* o *integrativo* in considerazione della reversibilità delle opzioni economiche anche in un tempo successivo alla loro adozione.

⁶⁰ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., XXVI.

⁶¹ H. JONAS, *Dalla fede antica all'uomo tecnologico*, cit.; *ID.*, *Tecnica, medicina, etica. Prassi del principio responsabilità* (1985), trad. it., Torino, Einaudi, 1997; *ID.*, *Un nuovo principio etico per il futuro dell'uomo*, in *il Mulino*, n. 2/1991; *ID.*, *Sull'orlo dell'abisso*, cit.

⁶² H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., *passim*.

⁶³ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., *passim*.

⁶⁴ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 30.

⁶⁵ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 243-245.

⁶⁶ «*Tutte le libertà che egli [l'uomo] si prende con gli abitanti della terra, del mare e dell'aria lasciano pur sempre immodificata la natura che ingloba queste sfere e non ne intaccano le forze generatrici. Esse non vengono realmente danneggiate se dal loro grande regno egli se ne ritaglia uno piccolo tutto suo [...]*» (H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 7).

⁶⁷ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., *passim*.

Benché le riflessioni di Jonas attengano all'etica e alla morale e non ricerchino, invece, implicazioni giuridiche, pare doveroso un richiamo alla sua proposta di fondare l'“*etica per la civiltà tecnologica*” su nuovi *imperativi* morali, tra i quali spicca un imperativo d'impronta ecologica, così formulato: «“*Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra*”, oppure, tradotto in negativo: “*Agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di tale vita*”, oppure, semplicemente: “*Non mettere in pericolo le condizioni della sopravvivenza indefinita dell'umanità sulla terra*”, o ancora, tradotto nuovamente in positivo: “*Includi nella tua scelta attuale l'integrità futura dell'uomo come oggetto della tua volontà*”»⁶⁸.

Ne consegue, in definitiva, che il rapporto tra le diverse generazioni si configura come una «*strada a senso unico*»⁶⁹, percorsa da generazioni che unilateralmente e unidirezionalmente condizionano generazioni successive.

4. Gli ambiti di emersione della questione intergenerazionale

La latitudine dell'indagine intergenerazionale è ben delineata nella celebre Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future, già richiamata⁷⁰, così come nelle conformi esperienze legislative e giurisprudenziali nazionali e sovranazionali che verranno esaminate nel corso della trattazione. Si avrà modo di osservare come la riflessione sul tema coinvolga tutti quegli ambiti materiali in relazione ai quali le decisioni odierne sono suscettibili di determinare conseguenze tangibili e, allo stesso tempo, allarmanti in ordine alla disponibilità e fruibilità future dei beni rappresentativi degli ambiti stessi⁷¹.

⁶⁸ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 16.

⁶⁹ E. RESTA, *Le stelle e le masserizie*, cit., 24.

⁷⁰ La Dichiarazione sarà analiticamente analizzata nel corso del capitolo III, par. 3.2.

⁷¹ Per un'attenta descrizione dei settori interessati dall'indagine, v., H. JONAS, *Il principio responsabilità*, cit., 237 e ss.; R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 27 e ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 352 e ss.; M. CARTABIA, A. SIMONCINI, *Introduzione*, in M. CARTABIA, A. SIMONCINI (a cura di), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, il Mulino, 2009, 13, utilizzano, al riguardo, le seguenti parole, «*la nozione di sostenibilità implica l'aspirazione che un certo valore, attualmente presente (l'ambiente o la ricchezza di un paese, l'equilibrio del bilancio o l'attività turistica) possa esserci anche nel futuro. In termini più tecnici, si può dire che*

4.1. Patrimonio ambientale, culturale, genetico

Lo si è già particolarmente sottolineato ripercorrendo le esemplari esperienze inaugurate dal Club di Roma e da Jacques-Yves Cousteau: l'ambiente rappresenta l'originario terreno di elezione di quest'indagine, in ragione del fatto che tutti i fenomeni che lo interessano (riguardanti il clima, le risorse idriche, la diversità biologica, le materie prime, l'energia nucleare *etc.*) – siano essi di segno positivo o negativo – hanno implicazioni di lungo periodo, in grado di incidere sulle condizioni di vita di un numero di generazioni non delimitabile a priori. Potremmo agevolmente affermare che valutazioni *intertemporali* sono connaturate alla materia ambientale.

La riflessione dottrinale intorno alla questione intergenerazionale si interessa altresì del patrimonio culturale⁷², sebbene difetti una sua effettiva trasposizione in chiave giurisprudenziale. Dalla disciplina in materia emerge che l'eredità culturale dev'essere intesa sia in senso *materiale*, come patrimonio strettamente storico, artistico, architettonico e monumentale, sia in senso *immateriale*, come diversità culturale⁷³. Il patrimonio culturale, d'altronde, è bene di indefettibile rilievo costituzionale, come testimoniato dall'art. 9 della Costituzione – laddove si prevede che «*la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura*», assieme a quello della ricerca scientifica e tecnica (comma 1) e, parimenti, «*tutela [...] il patrimonio storico e artistico della Nazione*», così come il paesaggio (comma 2) –, nonché dall'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che indica la tutela dei beni culturali, al pari dell'ambiente e dell'ecosistema, come materie di competenza statale esclusiva. Lo stesso Codice dei beni culturali riconosce, in un'ottica di trasmissione intergenerazionale, che «*la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale*

l'uso di un bene o di una risorsa è "sostenibile" quando non distrugge il bene o la risorsa, ma ne consente la trasmissione alle generazioni future, quando ne rispetta la "capacità di riproduzione"».

⁷² V. DE SANTIS, *L'eredità culturale e la responsabilità intergenerazionale*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit. *passim*; T. SCOVAZZI, *Patrimonio culturale dell'umanità e Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., *passim*; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017, 288 e ss.

⁷³ Distinzione operata – senza che ne consegua alcuna differenza sul piano della meritevolezza della tutela – dall'art. 7 della Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future.

concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura»⁷⁴.

Il discorso sulla questione intergenerazionale abbraccia, infine, un ulteriore ambito di interesse, quello del patrimonio genetico. La riflessione si concentra, in particolare, sul tema della conservazione e trasmissione, in un'ottica intergenerazionale, di un patrimonio genetico *integro*, indenne da procedure di manipolazione genetica invasive, come lo è, in particolare, la clonazione riproduttiva, pratica vietata tanto nell'ordinamento domestico quanto in quello sovranazionale⁷⁵. In effetti, si è ripetutamente evidenziato come il progresso scientifico e tecnologico determini temibili e, per giunta, irreversibili conseguenze future proprio nei settori genetico ed ambientale. Un novero di valori e diritti presiederebbe la necessità di protezione dell'integrità del genoma umano: la libertà personale, secondo quell'interpretazione che valorizza la persona come «*unità psicofisica*»⁷⁶, così come il diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, e, soprattutto, il «*valore supercostituzionale*»⁷⁷ della dignità umana (artt. 2, 3, comma 1, 36, comma 1, 41,

⁷⁴ Art. 1, comma 2, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

⁷⁵ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., *passim*. V., per quanto attiene al dibattito filosofico, particolarmente vivo sulle questioni genetiche, G. COSTA, *Scelte procreative e responsabilità. Genetica, giustizia, obblighi verso le generazioni future*, Firenze, Firenze University Press, 2005; E. LECALDANO, *La responsabilità verso le generazioni future e l'etica della riproduzione e della ricerca genetica*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 283 e ss. Non pone problemi al riguardo la giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla sent. n. 151/2009, ha cagionato la caducazione di alcuni divieti contenuti nella legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e così consentito il ricorso a pratiche di ingegneria genetica quali la fecondazione eterologa (sent. n. 162/2014) e la diagnosi genetica preimpianto, con conseguente selezione degli embrioni non portatori dell'eventuale grave malattia genetica trasmissibile di cui uno o entrambi i componenti della coppia (fertile) interessata alla procreazione assistita siano affetti (sentt. nn. 96 e 229 del 2015). Resta, invece, fermo il divieto di «*interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca*» (art. 13, comma 3, lett. c), l. n. 40/2004); vige il medesimo divieto nel diritto internazionale (art. 11 della Dichiarazione universale UNESCO sul genoma umano e sui diritti umani; art. 18 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina; art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione sul divieto di clonazione degli esseri umani) ed europeo (art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

⁷⁶ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 158.

⁷⁷ A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 1991, 347; nelle parole dei due Autori, la dignità è «*“norma di chiusura”*»

comma 2, Cost.), la quale non potrebbe ammettere interventi di clonazione riproduttiva «*in quanto, se ciò avvenisse, l'essere umano verrebbe degradato a mero strumento di riproduzione di repliche geneticamente identiche*»⁷⁸ e vedrebbe sacrificata la sua unicità genetica⁷⁹.

4.2. Debito pubblico e previdenza sociale

Altro settore di indiscusso interesse è quello della finanza pubblica, ed in particolare per quanto concerne i temi della sostenibilità del debito pubblico e del sistema di previdenza sociale.

All'indomani della revisione costituzionale introduttiva, nel nostro ordinamento, del principio dell'equilibrio di bilancio⁸⁰, taluni hanno rinvenuto nell'*equità tra le generazioni* il più nitido dei valori costituzionali sottesi a quell'intervento riformatore⁸¹, ed è stata contestualmente avanzata da più parti la proposta di introdurre nel testo della Costituzione il *principio di equità intergenerazionale*.

Vennero difatti presentati alcuni progetti di legge volti alla costituzionalizzazione di previsioni concernenti l'equità intergenerazionale: si pensi che il disegno di legge costituzionale finalizzato alla "*Partecipazione dei giovani alla*

sostanziale o principio/valore riassuntivo e fondante la natura teleologicamente personalista del nostro ordinamento».

⁷⁸ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 156.

⁷⁹ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 151 e ss. V. anche S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Roma, Editori Laterza, 1999, 235 e ss.

⁸⁰ Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, «*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*», emendativa degli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, in ossequio ai contenuti del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, c.d. *Fiscal compact* (legge italiana di ratifica ed esecuzione 23 luglio 2012, n. 114), siglato da 25 Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca) il 2 marzo 2012, il quale ha impegnato i paesi firmatari ad introdurre tale principio nelle rispettive Costituzioni nazionali e/o in legislazioni equivalenti (art. 3 del Trattato).

⁸¹ N. LUPO, *Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse*, in amministrazioneincammino.luiss.it, 2011, 6 e ss.; G. MAJORANA, *Il patto fra generazioni*, cit., 223 e ss.; M. NARDINI, *Il principio di "equilibrio" di bilancio per le autonomie speciali*, in Federalismi.it, n. 22/2014, 24; per A. STERPA, *Una "lettura intergenerazionale" della sent. n. 70 del 2015*, in Federalismi.it, n. 10/2015, 5 e ss., il principio dell'equilibrio di bilancio contenuto nel novellato art. 81 Cost. è «*forma giuridica*» dell'equilibrio intergenerazionale tra generazione presente e generazioni future.

vita politica, economica e sociale ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo” (C. 4358-S. 2921) venne approvato in prima lettura e con amplissima maggioranza alla Camera il 21 settembre 2011⁸², prima di subire una battuta d’arresto in Senato; il suo art. 1 intendeva integrare l’art. 31 Cost. con la seguente previsione: «[La Repubblica] *informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni*»⁸³.

Gli ulteriori progetti di legge costituzionale – anch’essi mai pervenuti ad un’approvazione definitiva – si proponevano di integrare altre e diverse disposizioni della prima parte della Costituzione: le proposte di legge S. 2890 (Ceccanti ed altri) e C. 4646 (Bersani ed altri) reputavano opportuna l’introduzione, all’art. 53 Cost. – disposizione originariamente individuata, peraltro, quale sede delle nuove previsioni sull’equilibrio di bilancio⁸⁴ –, del principio dell’equità intergenerazionale «*in ambito economico e sociale*»⁸⁵, mentre le proposte di legge S. 2871 (Rossi ed altri), C. 4594 (Merloni ed altri) e C. 4607 (Martino ed altri) ne suggerivano la collocazione all’art. 23 Cost. «*nelle materie economico-finanziarie*»⁸⁶.

⁸² Vi furono 455 voti favorevoli, 11 contrari, 25 astenuti (dati consultabili sul sito della Camera dei deputati, www.camera.it).

⁸³ N. LUPO, *Costituzione europea*, cit., 6, ne avrebbe approvato l’inserimento, in via alternativa, tra i principi fondamentali della Costituzione; secondo G. MAJORANA, *Il patto fra generazioni*, cit., 226, la collocazione del principio all’art. 31 Cost. ne avrebbe verosimilmente limitato l’applicazione alle dinamiche strettamente familiari.

⁸⁴ ...in quanto recante «*le norme fondamentali concernenti il sistema tributario*» (d.d.l. cost. C. 4620 «*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*», presentato dal Governo il 15/09/2011).

⁸⁵ Art. 1 p.d.l. cost. S. 2890 (Ceccanti ed altri) «*Modifiche agli articoli 53, 81, 119 e 123 e introduzione del titolo I-bis della parte seconda della Costituzione, in materia di equità tra le generazioni e di stabilità di bilancio*», presentata in data 02/09/2011, e art. 1 p.d.l. cost. C. 4646 (Bersani ed altri) «*Modifiche agli articoli 53, 81, 119 e 123 e introduzione del titolo I-bis della parte seconda della Costituzione, in materia di equità tra le generazioni e di stabilità di bilancio*», presentata in data 27/09/2011. Nella relazione di presentazione di ambedue le proposte di legge, si afferma che «*la finalità di questa previsione, inserita nella parte prima della Costituzione, sarebbe di esplicitare il valore ultimo che giustifica il principio dell’equilibrio di bilancio: evitare di scaricare sulle generazioni future le conseguenze di un’espansione incontrollata e irresponsabile del debito assunto dalle generazioni presenti. Al tempo stesso verrebbe in tal modo esplicitato il principio del rispetto dei diritti delle generazioni future, sul quale esiste nel diritto costituzionale contemporaneo un articolato e ricco dibattito che ha preso spunto, fra l’altro, dalla previsione di tale principio nella Legge fondamentale tedesca*».

⁸⁶ Art. 1 p.d.l. cost. S. 2871 (Rossi ed altri) «*Modifiche agli artt. 23, 81, 117 e 119 della Costituzione, in materia di regole di responsabilità fiscale*», presentata in data 02/08/2011; art. 1 p.d.l. cost. C. 4594 (Merloni ed altri) «*Modifiche agli artt. 23, 81, 117 e 119 della Costituzione, in tema di regole di responsabilità fiscale*», presentata in data 09/08/2011; art. 1 p.d.l. cost. C. 4607

Infine, le proposte più recenti hanno interessato l'art. 38 Cost., suggerendo la sostituzione del suo quarto comma con una nuova previsione in base alla quale «*ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato secondo principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione tra le generazioni*»⁸⁷ o l'introduzione del seguente nuovo comma «*il sistema previdenziale è improntato ad assicurare l'adeguatezza dei trattamenti, la solidarietà e l'equità tra le generazioni nonché la sostenibilità finanziaria*»⁸⁸.

Nonostante le iniziative volte all'espressa costituzionalizzazione del principio dell'equità intergenerazionale non abbiano realizzato il risultato auspicato, il principio stesso non sembra estraneo al novellato art. 81 Cost., ed in particolare al suo secondo comma, dal momento che le condizioni ivi previste per il ricorso all'indebitamento – consentito solo «*al fine di considerare gli effetti del ciclo economico*» e «*previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali*» – sono funzionali al trasferimento di risorse maggiori, unite ad un debito inferiore, alle generazioni venturose.

Peraltro, v'è chi sostiene che «*l'equità intergenerazionale non richied[er]e affatto il pareggio di bilancio e quindi l'esclusivo finanziamento delle spese pubbliche con imposte*»⁸⁹, dacché la c.d. *golden rule* – regola fiscale che consente il ricorso all'indebitamento al fine di finanziare spese per investimenti – «*appare più coerente con l'equità intergenerazionale di quanto non sarebbe il pareggio di*

(Martino ed altri) «*Modifiche agli artt. 23, 81, 117 e 119 della Costituzione, in tema di regole di responsabilità fiscale*», presentata in data 07/09/2011. Nella relazione di accompagnamento delle tre proposte, viene esplicitato che l'art. 23 Cost. «*configurando il rapporto tributario come rapporto obbligatorio che trova la propria giustificazione nell'ottica solidaristica a cui si ispira la Costituzione, si presta a essere completato da un comma aggiuntivo che, da un lato, imponga un'ulteriore condizione dell'intervento pubblico, rispetto al limite formale della riserva di legge, e, dall'altro, introduca e renda esplicito un concetto di solidarietà intertemporale*».

⁸⁷ Art. 1 p.d.l. cost. C. 3478 (Mazziotti Di Celso ed altri) «*Modifica all'art. 38 della Costituzione per assicurare l'equità intergenerazionale nei trattamenti previdenziali e assistenziali*», presentata in data 04/12/2015.

⁸⁸ Art. 1 p.d.l. cost. C. 3858 (Preziosi ed altri) «*Modifica all'art. 38 della Costituzione per assicurare l'equità e la sostenibilità dei trattamenti previdenziali*», presentata in data 25/05/2016.

⁸⁹ G. PISAURO, *La regola costituzionale del pareggio di bilancio: fondamenti economici*, in AA.VV., *Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità* (Atti del LVIII convegno di studi di scienza dell'amministrazione), Milano, Giuffrè, 2013, 90.

bilancio»⁹⁰. In altre parole, le generazioni future non verrebbero danneggiate qualora il debito sia servito a finanziare spese per investimenti in grado di incrementare il capitale sociale, anziché la spesa corrente, ed anzi le stesse si troverebbero così ad ereditare dalla generazione che le ha precedute una ricchezza maggiore⁹¹.

5. Materiali giuridici inediti per la costruzione del diritto: i *diritti* della posterità

Dallo studio della letteratura in materia, emerge la diffusa considerazione della questione intergenerazionale come una formidabile occasione di ripensamento e rinnovamento del linguaggio giuridico tradizionale⁹².

⁹⁰ G. PISAURO, *La regola costituzionale del pareggio di bilancio*, cit., 91.

⁹¹ G. PISAURO, *La regola costituzionale del pareggio di bilancio*, cit., 89 e ss.; è noto allo stesso A. il rischio derivante dall'applicazione della richiamata *golden rule*, benché, tutto sommato, sia comune a tutte le regole fiscali: il rischio è quello di pratiche contabili *creative* atte ad aggirare la regola, le quali, nel caso di specie, potrebbero essere indotte dall'ambiguità della nozione di spesa di investimento o condurre ad identificare come spese di investimento delle spese di natura corrente. V. anche A. PETRETTO, *Costituzionalizzazione dell'equilibrio di bilancio, stabilità e crescita economica*, in R. BIFULCO e O. ROSELLI (a cura di), *Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013, 217 e ss., già in *Diritto e Società*, n. 4/2012. L'argomentazione di Pisauro riecheggia il celebre confronto tra Thomas Jefferson e James Madison sul rapporto intercorrente tra generazione costituente e generazioni successive: se il primo si diceva refrattario all'idea di trasmettere un debito ingente alle generazioni future, il secondo rispondeva che «*il debito pubblico può servire e serve per garantire un futuro migliore non alla generazione che fa il debito, ma esattamente alla generazione che usufruirà del bene acquisito attraverso il debito pubblico*» (S. HOLMES, *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO, J. LUTHER (a cura di), *Il futuro della Costituzione*, Torino, Einaudi, 1996, 176; se ne fa menzione anche nel documento "Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 706 dell'11 aprile 2012", 19-20, consultabile sul sito del Senato della Repubblica, www.senato.it).

⁹² È questo l'auspicio più volte formulato in A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in A. D'ALOIA, (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, Giuffrè, 2003, LIII e ss.; *Id.*, *Generazioni future*, cit., 365 e ss.; R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., IX e ss. V. anche S. GRASSI, *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 180-181; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati: animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, 133 e ss.; M. PERSIANI, *Crisi economica e crisi del Welfare State*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 140/2013, 643 e ss.

È questa la prospettiva assunta da quella parte della dottrina che suggerisce l'utilizzazione dell'«*inedito paradigma*»⁹³ delle generazioni future quale «*element[o] di costruzione*»⁹⁴ del sistema giuridico, vale a dire quale materiale giuridico capace di sollecitare e di concorrere, anche con l'ausilio di strumenti giuridici tradizionali, alla riconformazione di determinate categorie del diritto «*conferendogli una nuova e diversa razionalità, consistente nell'assumere il futuro e gli effetti che su di esso possono produrre le decisioni attuali come prospettiva di orientamento e di definizione (talvolta vincolante) di obblighi, responsabilità, politiche*»⁹⁵.

Sulla falsariga dell'insegnamento impartito da Cousteau, parte della dottrina considera particolarmente fecondo il linguaggio dei *diritti soggettivi*, così giungendo ad identificare le generazioni future quale *nuovo soggetto giuridico* titolare, segnatamente, di *diritti soggettivi*.

Tuttavia, la riflessione intorno ad una possibile soggettività giuridica delle generazioni future è tutt'altro che pacifica, scontrandosi ineludibilmente con specifiche problematiche, di seguito ricostruite, cui si è tentato di dare una soluzione.

5.1. La prima obiezione: l'irrealizzabile titolarità di diritti soggettivi da parte di soggetti attualmente inesistenti

L'obiezione più massicciamente opposta in dottrina riguarda la configurabilità di situazioni giuridiche soggettive di tipo attivo – di diritti soggettivi, in particolare – in capo a soggetti futuri non ancora venuti ad esistenza. Com'è possibile, in altre parole, attribuire dei diritti, già nel tempo presente, a soggetti attualmente in potenza e, in ogni caso, futuri, rispetto ai quali si verifica una «*rottura della contestualità temporale*»⁹⁶?

⁹³ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., IX.

⁹⁴ A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento*, cit., LXXVI.

⁹⁵ A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento*, loc. cit.; poi riaffermato in R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., XI e ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 367 e ss. Proposta che anche altra parte della dottrina dichiara espressamente di condividere: v. A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 26. S. GRASSI, *Ambiti della responsabilità*, cit., 180-181, parla di «*principio di orientamento*» in riferimento alla tematica delle generazioni future.

⁹⁶ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 85 e ss., a parer del quale, per l'appunto, «*la categoria del diritto soggettivo, in ogni sua variante di significato (diritti di, da, negativi, positivi, di*

Parte della dottrina individua nella *fiction iuris* – quale «*espediente pratico per eludere o estendere l'applicazione di regole giuridiche ad ipotesi escluse o non previste*»⁹⁷ – lo strumento appropriato per il superamento di questa prima obiezione⁹⁸.

In particolare, si ritiene di poter risolvere questa problematicità valorizzando la distinzione, già esistente nel diritto privato, fra l'istituto della *capacità giuridica*⁹⁹ e l'istituto della *capacità d'agire*¹⁰⁰: la capacità giuridica sarebbe sin da ora attribuibile alle future generazioni in forza dell'artificio giuridico della finzione¹⁰¹, mentre per quanto concerne la capacità d'agire delle medesime, di cui non può certamente parlarsi nel tempo presente, soccorrerebbe l'istituto della rappresentanza legale quale rimedio processuale¹⁰².

prestazione, ecc.), è inutilizzabile tutte le volte in cui è rotta l'unità di tempo» e, al più, in simili frangenti, è consentito esprimersi in termini di diritti *morali* delle generazioni future.

⁹⁷ R. Bifulco fa propria la definizione di S. PUGLIATTI, *Finzione*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1968, vol. XVII, 673 (R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 80).

⁹⁸ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., XVII e ss.; R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 77 e ss.

⁹⁹ La capacità giuridica consiste nell'idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive di tipo attivo (diritto soggettivo, potestà, facoltà, aspettativa, *status*) e passivo (dovere, obbligo, soggezione, onere), e si acquista, secondo l'art. 1, comma 1, c.c., dal momento della nascita (A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2017, 96).

¹⁰⁰ La capacità d'agire è l'idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica e si acquista, secondo l'art. 2, comma 1, c.c., al raggiungimento della maggiore età (A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, cit., 104).

¹⁰¹ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 82 e ss.; *ID.*, *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2005, vol. I, 297 e ss. Nello specifico, l'A. suggerisce il ricorso ad una finzione di tipo *sistematico*, perché funzionale a «*preservare, apparentemente, la coerenza del sistema juris ancorché esso contenga alcune figure non coerenti con alcuni postulati fondamentali*» (A. GAMBARO, *Finzione giuridica nel diritto positivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, Torino, Utet giuridica, 1992, vol. VIII, 343). A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 365, valorizza le potenzialità insite nell'utilizzo della finzione giuridica, osservando come la stessa non sia «*una falsificazione della realtà, ma piuttosto [...] una sua estensione o adattamento giustificati da esigenze sistematiche o di protezione di interessi fondamentali per l'ordinamento giuridico*». Sono presenti accenni all'utilizzabilità della finzione giuridica anche in A. PISANÒ, *Generazioni future*, cit., 530. Rifiuta l'uso della *fiction*, in un simile contesto, M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., *passim*; *ID.*, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2016, 13-14, per il quale si tratta di un istituto idoneo esclusivamente alla tutela giuridica di interessi esistenti ed attuali e non anche inesistenti e futuri in quanto appartenenti a soggetti meramente generabili o esistenti solo in potenza, com'è nel caso delle generazioni future.

¹⁰² R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., XVII e ss.; R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 77 e ss. Pare opportuno sottolineare sin da ora che,

Secondo questo orientamento, in buona sostanza, è per mezzo di un «meccanism[o] “finzionale”»¹⁰³ che le generazioni future potrebbero essere considerate un nuovo soggetto giuridico titolare di diritti¹⁰⁴.

nonostante il suddetto tentativo di risoluzione della questione in esame, quest'ultimo A. predilige, come si vedrà in seguito, una ricostruzione della responsabilità intergenerazionale in termini di doveri della generazione attuale nei confronti delle generazioni future (R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., *passim*). Sostiene il ricorso all'istituto della rappresentanza quale rimedio processuale a favore delle generazioni venture anche G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 14. Riconosceva le potenzialità connaturate all'istituto della rappresentanza P. COMANDUCCI, *Diritti vecchi e nuovi: un tentativo di analisi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1/1987, 106, giudicandolo «una chiave per comprendere il meccanismo (psicologico e argomentativo) che ha condotto al progressivo allargamento della classe di soggetti che sono detti, nel linguaggio ordinario, avere diritti». G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 90-91, non ritiene risolutivo l'*escamotage* della rappresentanza legale dal momento che l'attuale inesistenza del rappresentato e la conseguente impossibilità di instaurare un reciproco dialogo tra lo stesso e l'incaricato della sua rappresentanza potrebbero cagionare un forte ridimensionamento della cura degli interessi del primo, inevitabilmente condizionata dalla diversa sensibilità del rappresentante quale unica parte esistente: «c'è un paradosso nella circostanza che il “non ancora”, per poter diventare attuale, cioè per venire a esistenza, dipende precisamente dall'“ora”», scrive, senza giri di parole, G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., 120. Similmente, S. RODOTÀ, *Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti*, in F.G. PIZZETTI, M. ROSTI (a cura di), *Soggetti, diritti, conflitti: percorsi di ridefinizione*, Milano, Giuffrè, 2007, vol. I, 21: «ma chi può parlare in nome di questi soggetti – dell'umanità, delle generazioni future, della natura? Non v'è forse, un rischio di autoritarismo, di violenza, quando compaiono soggetti che, senza una specifica legittimazione, pretendono di rappresentare quelle entità astratte e, come si è fatto con il diritto di ingerenza umanitaria, intraprendono guerre?». Assai critico F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, 156 e ss., per il quale «la finzione del “rappresentante” coniugata all'ottica del diritto [...] nulla ci dice sui vincoli e sui limiti che incontra chi decide, semplicemente assicurando un uditorio a una voce che interpreta bisogni che non possono esprimersi direttamente», riducendosi così ad un «vuoto simulacro»; in conseguenza di ciò, l'utilizzo della finzione giuridica (e dunque del linguaggio dei diritti) dovrebbe rappresentare una sorta di *extrema ratio*, da invocare in caso di assoluta mancanza di strumentazione alternativa. E, nel caso di specie, prosegue l'A., non vi sarebbe alcun bisogno di ricorrere ai diritti soggettivi data la praticabilità della grammatica dei doveri della generazione attuale (v. *infra*).

¹⁰³ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni futuro come nuovo paradigma*, cit., XVIII.

¹⁰⁴ Concentra molto l'attenzione sulla classificazione delle generazioni future quali nuovi soggetti giuridici titolari di diritti S. CASTIGNONE, *La questione animale tra etica e diritto*, in C.A. VIANO (a cura di), *Teorie etiche contemporanee*, Torino, Bollati Boringhieri, 1990, 225; *Id.*, *Nuovi diritti e nuovi soggetti: appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, ECIG, 1996, *passim*. Cenni alle generazioni future come nuovi soggetti di diritto anche in P. COMANDUCCI, *Diritti vecchi e nuovi*, cit., 105, il quale le classifica come *potenziali* soggetti titolari di diritti soggettivi; A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, Bologna, il Mulino, 2013, 144 e ss. Infine, si riscontrano fugaci enunciazioni di diritti delle generazioni future in A. TARANTINO, *Diritti dell'umanità e giustizia intergenerazionale*, in *Rivista internazionale di*

Sono frequentemente riportati, *ad adiuvandum*, esempi di pacifica applicazione degli istituti richiamati a fattispecie per versi similari a quella delle generazioni venture: si pensi al riconoscimento della soggettività giuridica agli enti, anch'essi privi delle caratteristiche della persona fisica¹⁰⁵, o all'impiego della rappresentanza legale per la tutela giurisdizionale dei diritti di coloro che, pur avendone la titolarità, non siano in grado di esercitarli autonomamente (disabili, incapaci, minori)¹⁰⁶.

Sul punto, è suggestivo il richiamo a favore di studi ben più risalenti sull'ammissibilità di cc.dd. *diritti senza soggetto*¹⁰⁷, categoria concettuale che, in una diversa ottica rispetto a quella d'origine, potrebbe accogliere al suo interno i diritti delle generazioni future.

In quella sede, la riflessione condotta da Riccardo Orestano scaturiva dall'istituto dell'eredità giacente, la quale – in disaccordo con la dottrina prevalente dell'epoca, che fittiziamente la qualificava come persona giuridica – veniva dal medesimo definita *patrimonio senza soggetto*, in quanto materialmente sprovvisto di un soggetto titolare, allo scopo di avviare un'inedita discussione intorno al tema dei diritti senza soggetto.

Filosofia del Diritto, n. 1/2002, 111 e ss.; G. RIVOSECCHI, *La garanzia costituzionale della copertura finanziaria come vincolo intertemporale alla spesa pubblica nella (limitata) prospettiva della tutela delle generazioni future*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 488 e ss.; G. MAJORANA, *Il patto fra generazioni*, cit., 34; M. PERSIANI, *Crisi economica e crisi del Welfare State*, cit., 659 e ss., nonché in F. LETTERA, *Lo stato ambientale e le generazioni future*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2/1992, 237 ss. e G. GRASSO, *Diritti e doveri dei cittadini*, cit., 495, peraltro correlati, secondo i due A., a doveri di solidarietà ambientale della generazione attuale (v. *infra*).

¹⁰⁵ ...quali l'intelletto e la volontà, ma in grado di vantare – a differenza delle generazioni venture – materiale, concreta esistenza (R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 79 e ss.).

¹⁰⁶ G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia*, cit., 14. La Corte Suprema delle Filippine, in un'ormai celebre pronuncia del 1993 (*Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environment and Natural Resources*, 30 luglio 1993), ha ammesso una forma di rappresentanza processuale delle generazioni future ad opera di un gruppo di minorenni, a loro volta rappresentati dai genitori, invocanti il diritto ad un ambiente salubre a fronte del danneggiamento delle foreste pluviali del paese perpetrato in forza delle licenze governative di sfruttamento delle foreste (v. T. SCOVAZZI, *Le azioni delle generazioni future*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 1/1995 per un'esauritiva disamina del caso).

¹⁰⁷ R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus – Rivista di Scienze Giuridiche*, n. 11/1960, 149 e ss.

È evidente come, già in quel contributo, si fosse fatta strada l'esigenza di arricchire il lessico giuridico di nuovi strumenti. Difatti, si giunse ad affermare che il solo ostacolo alla configurabilità di diritti senza soggetto fosse rappresentato dalla mancanza – peraltro rimediabile – di un idoneo *concetto* giuridico in grado di spiegarne i contenuti, data la sola disponibilità di concetti incapaci di sussumere quest'inedito profilo¹⁰⁸. «È come definire il “triangolo” e poi meravigliarsi che non comportando quattro angoli e quattro lati il suo concetto non sia idoneo a rappresentare anche le figure quadre»,¹⁰⁹ si scriveva, efficacemente, al riguardo.

Tuttavia, qualora si rifiuti la prospettazione di diritti *presenti* o già sussistenti nel tempo presente in favore delle generazioni future, in forza dell'insuperabile necessità di una *contemporaneità* tra l'insorgenza di un diritto soggettivo e l'esistenza del suo titolare, non potremo che aderire alla tesi dei *diritti futuri condizionali*¹¹⁰: diritti strettamente dipendenti dall'esistenza del loro titolare o che, in altre parole, sussisteranno solo nel momento futuro in cui il titolare «inizierà ad esistere»¹¹¹. Secondo questa proposta, le future generazioni saranno titolari di diritti soggettivi soltanto a partire dal momento in cui inizieranno ad esistere.

Un ulteriore stigma della dialettica dei diritti delle generazioni future, anch'esso strettamente connesso al tema della loro soggettività giuridica, riguarda il presunto difetto di reciprocità o corrispettività tra prestazioni: se, infatti, il

¹⁰⁸ Si legge in R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, cit., 158-159 e 196, che: «La lunga diatriba potrebbe quindi apparire senza vie d'uscita: in realtà essa è uno degli esempi più tipici delle insufficienze e delle incongruenze cui porta l'impostazione tradizionale del cosiddetto “sistema dei diritti”. Infatti l'ostacolo ad ammettere diritti senza soggetto, ostacolo effettivo sul piano logico e come tale non superabile, non ha in sé nulla di assoluto, ma dipende esclusivamente dalla concettualizzazione di una serie di situazioni giuridiche in termini di diritto soggettivo, nonché dal modo in cui questo è stato definito e dalla posizione che gli è stata data nella costruzione del “sistema”, anche per la struttura stessa di esso. [...] Bisogna convincersi infatti che gli ostacoli fin qui incontrati ad ammettere situazioni del genere sono dipesi e possono dipendere esclusivamente dal modo come noi impostiamo i nostri concetti e dal contesto in cui li inseriamo. [...] È ovvio che, fissati i concetti in un dato modo, sia opera vana cercare di farvi rientrare a forza, dopo, ciò che noi medesimi abbiamo escluso da essi, prima, nel costruirli».

¹⁰⁹ «[...] il che però non significa affatto che nel mondo del reale non vi siano anche i quadrati e che non sia compito della scienza darne conto», R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto*, cit., 196.

¹¹⁰ A. GOSSERIES RAMALHO, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 37 e ss.

¹¹¹ A. GOSSERIES RAMALHO, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, cit. 39.

riconoscimento di diritti soggettivi a favore della posterità ne impone la tutela da parte della generazione attuale, le generazioni future non sarebbero corrispettivamente gravate da alcun dovere nei confronti di quest'ultima e, quand'anche fossero in grado di assumerne per mezzo di un loro ipotetico rappresentante, non sarebbero nelle condizioni di eseguire alcuna prestazione in favore della generazione presente, una volta venute ad esistenza¹¹².

L'*impasse* viene superata illustrando come, in forza delle obbligazioni assunte tramite l'istituto della rappresentanza, tra le diverse generazioni si instauri un rapporto sinallagmatico «*soggettivamente asimmetric[o]*»¹¹³ in cui le generazioni future potrebbero dirsi adempienti nei confronti delle generazioni presenti nel momento dell'esecuzione di un'obbligazione in favore delle generazioni a loro successive; ciò in quanto il diritto delle obbligazioni non esige che la controprestazione (delle generazioni future, nel caso di specie) sia necessariamente destinata al soggetto che per primo ha adempiuto (la generazione attuale, nel caso di specie)¹¹⁴.

Peraltro, l'attribuzione di diritti soggettivi alle generazioni future sarebbe ben possibile attraverso il superamento della c.d. "teoria della volontà o della scelta" (*will/choice theory*) – tradizionale dottrina che individua, quali elementi costitutivi del diritto soggettivo, la volontà e l'autonomia individuale del suo titolare nonché la reciprocità delle situazioni giuridiche – e l'adesione all'alternativa teoria giustificativa dei diritti, la c.d. "teoria dell'interesse" (*benefit/interest theory*), «*basata non sull'idea dell'autonomia o della reciprocità, ma su quella della necessità di proteggere e garantire interessi fondamentali, anche di enti non capaci (concepiti, bambini, ecc.)*»¹¹⁵, suscettibili, dunque, di elevarsi a diritti¹¹⁶.

¹¹² R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, 76 e ss.; A. PISANÒ, *Generazioni future*, cit., 528 e ss.

¹¹³ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., XVII.

¹¹⁴ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 79; R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, loc. cit.

¹¹⁵ A. PISANÒ, *Generazioni future*, cit., 529. Sono proprio questi ultimi soggetti (concepiti, bambini) ed altri ancora (portatori di gravi handicap, malati terminali) ad evidenziare i limiti della teoria della scelta, dal momento che il nostro ordinamento giuridico li riconosce titolari di diritti soggettivi malgrado non siano capaci di scelte autonome (A. FACCHI, *Diritti fantasma? Considerazioni attuali sulla proliferazione dei soggetti*, in *Ragion pratica*, n. 2/2008, 322; si v. N. MACCORMICK, *Children rights. A test-case for theories of rights*, in *Archiv für Rechts und Sozialphilosophie*, n. 3/1976 per uno studio sulla soggettività giuridica dei bambini).

E difatti, a sostegno della meritevolezza della tutela degli interessi in gioco, si prosegue affermando che «*gli interessi delle generazioni future [...] sono semplicemente interessi umani. Tutelare le generazioni future [...] significa in primis rafforzare oggi alcuni tra i diritti umani più importanti (diritti ambientali e diritti genetici). Anche se le generazioni [...] non sono capaci di esprimere una autonoma, responsabile, cosciente volontà, il riconoscimento di una loro soggettività giuridica rafforzerebbe la tutela di interessi umani che naturalmente sono collettivi*»¹¹⁷; e, con ancor maggiore chiarezza e incisività, si spiega che «*se mettessimo su una bilancia, i pro e i contro convocati dal riconoscimento di diritti alle generazioni future [...], la carenza di autonomia esistente nelle generazioni future verrebbe certamente controbilanciata dall'implementazione della tutela della dignità umana che il riconoscimento di una forma di soggettività giuridica costituirebbe in settori (come quello ambientale o genetico) in cui sono del tutto evidenti le carenze di un approccio individualistico*»¹¹⁸.

5.2. La seconda obiezione: l'inconoscibilità dell'oggetto dei diritti soggettivi delle generazioni future

Proseguendo nell'illustrazione delle obiezioni comunemente mosse in dottrina, taluni ritengono problematica l'individuazione dell'oggetto dei diritti delle generazioni future, evidenziando, peraltro, come le difficoltà vadano accentuandosi con il progredire della catena generazionale dalle generazioni a noi più prossime a

¹¹⁶ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., 167 e ss. e 207 e ss.; *Id.*, *Generazioni future*, cit., *passim*. V. A. FACCHI, *Diritti fantasma?*, cit., 321 e ss., per la richiamata distinzione tra teorie giustificative dei diritti e per la matrice concettuale della concezione esposta; in particolare, laddove l'A. illustra che «*la volontà/scelta del titolare di un diritto è un elemento che può assumere differenti intensità, ma la cui assenza completa dovrebbe essere ammissibile solo in casi tassativi, da giustificare volta per volta in base ad una opinione socialmente condivisa dell'opportunità di tutelare come diritto quell'interesse che prescinde dalla volontà del suo titolare*», si insinua la riflessione dottrinale in esame, che propone di indentificare un esempio di "caso tassativo", legittimamente scevro del requisito volontaristico, nei diritti soggettivi delle generazioni future.

¹¹⁷ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., 210.

¹¹⁸ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, loc. cit. Anche G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia*, cit., *passim*, attinge alla teoria dell'interesse quale fondamento della titolarità di diritti soggettivi in capo alle generazioni future.

quelle più remote. Si discute, inoltre, di come il tentativo di identificazione dell'oggetto dei loro diritti rischi di incorrere in un rigido *paternalismo* per via della presunzione della generazione presente di poter decifrare e, in qualche modo, cristallizzare i bisogni di chi non esiste ancora¹¹⁹.

Quest'impostazione, da taluni definita «*esasperata*»¹²⁰ e «*di corto respiro*»¹²¹, viene superata riconducendo i presunti bisogni delle generazioni venture al nucleo essenziale dei bisogni umani¹²², tendenzialmente immutabile nel fluire del tempo, tanto da potersi dire che i bisogni (e dunque i diritti) delle generazioni future sostanzialmente finiscano per coincidere con i bisogni (e dunque con i diritti) della generazione presente¹²³. Si è così parlato di una «*sequenzialità*»¹²⁴ tra i diritti dell'una e dell'altra generazione o, se si preferisce, dei diritti delle generazioni a venire come «*proiezione*»¹²⁵ o «*argomento rafforzativo*»¹²⁶ dei diritti della generazione vivente. Di simile portata la proposta di altra parte della dottrina, a parer della quale i diritti delle generazioni venture, identificandosi con gli interessi essenziali per l'uomo, richiedono alla generazione presente la salvaguardia di «*elementari condizioni di sopravvivenza e di dignità*»¹²⁷, in uno scenario segnato da spaventose e pericolosamente irreversibili minacce ambientali e tecnologiche¹²⁸.

In questo senso, risulta particolarmente affascinante la ricostruzione secondo cui i diritti attualmente ritenuti fondamentali permarrebbero tali con il trascorrere del tempo poiché la loro essenza verrà egualmente apprezzata da tutte le generazioni che si susseguiranno: da ciò ne consegue la loro qualificazione come diritti

¹¹⁹ Per M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 436, i bisogni non sono altro che «*creazioni sociali*» e, perciò, la loro relatività ne impedisce la sicura previsione.

¹²⁰ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 6

¹²¹ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, loc. cit.

¹²² Si è scritto che lo stesso si identifica con «*beni-risorse o "basic rights" che definiscono gli equilibri fondamentali della vita e del sistema ambientale e naturale, e che per questo possono essere considerati inviolabili proprio in quanto coesenziali ai bisogni umani*» (A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 373).

¹²³ A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento*, cit., LXXIV e ss.; *ID.*, *Generazioni future*, loc. cit.; R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., XVI e ss.

¹²⁴ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., XVII.

¹²⁵ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, loc. cit.

¹²⁶ R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, loc. cit.

¹²⁷ G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia*, cit., 13.

¹²⁸ G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia*, cit., 3 e ss.

intergenerazionali, in quanto il loro contenuto non appartiene esclusivamente alla generazione presente, ma è destinato anche alla soddisfazione delle generazioni venture¹²⁹. L'*intergenerazionalità* plasmerrebbe, dunque, la quarta faccia del c.d. "*prisma dei diritti fondamentali*", retto dalle ulteriori tre caratteristiche dell'*universalità*, dell'*indivisibilità* e dell'*interdipendenza* dei medesimi¹³⁰.

Una stringente comunanza di interessi tra generazioni successive è ancor più manifesta focalizzando l'attenzione sulle tematiche ambientali: premesso che la dottrina spesso individua nel diritto ad un ambiente salubre un diritto spettante (anche) alle generazioni venture, in considerazione dell'incidenza futura di determinate scelte ambientali attuali e della loro frequente drammatica irreversibilità, risulta infatti evidente come la cura attuale per l'ambiente si riverberi anche a favore e nell'interesse delle generazioni a venire¹³¹.

In definitiva, simili approcci sgombrano il campo dal paventato rischio iniziale di un approccio inopportuno paternalistico nei confronti delle generazioni future¹³².

¹²⁹ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 19 e ss.

¹³⁰ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, loc. cit. V. anche *ID.*, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in *Politica del diritto*, n. 1/2006, 176 e ss.

¹³¹ G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, in F. GABRIELE, A.M. NICO (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, Cacucci, 2005, 192 e ss., il quale ritiene che le generazioni attuali siano correlativamente gravate da doveri; secondo l'A. «*la qualificazione del diritto all'ambiente quale diritto sociale e interesse diffuso potrebbe inquadrarsi non tanto quale "meccanismo sostitutivo" quanto quale dispositivo consequenziale o indiretto o presupposto funzionale della tutela delle generazioni future, poiché appare chiaro che la tutela dell'ambiente oggi e per tutti significa anche, presumibilmente, per coloro che verranno*».

¹³² Per A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 7, «*davvero presuntuoso sarebbe invece escludere per costoro (generazioni future) quelli che ora, per "noi", sono diritti: ed è solo se iniziamo a tutelarli già oggi anche per gli "altri", che coloro domani ne potranno fruire – farne l'uso (o non uso), al momento opportuno, che vorranno – esercitandoli nelle forme (si spera più ampie ed estese) che il tempo futuro consentirà loro*»; e, ancora, per G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia*, cit., 5 e ss. e 13-14, «*nel caso delle tre minacce fondamentali [individuate dall'A. nel pericolo di mutamenti ambientali dovuti al surriscaldamento globale, l'effetto serra, il depauperamento della fascia dell'ozono; il pericolo di estinzione della specie o di eccidi di massa, amplificato dal rischio di desertificazione dovuta all'uso dell'energia nucleare; lo sviluppo scellerato della bioingegneria e, in particolare, delle tecniche di manipolazione genetica] e della loro capacità di incidere direttamente sulle condizioni elementari della sopravvivenza umana, ascrivere diritti "umani" alle generazioni future non può configurare [...] alcun paternalismo etico, dal momento che esprime piuttosto l'opzione contraria, ossia la preoccupazione di non violare, per quanto è*

5.3. La terza obiezione: il difetto di giustiziabilità dei diritti soggettivi delle generazioni future

Un'ulteriore criticità mostrata dal linguaggio dei diritti delle generazioni future riguarda l'effettività della loro giustiziabilità¹³³.

A questo proposito, è convinzione della dottrina esaminata che la sussistenza di diritti delle generazioni a venire non possa ritenersi inficiata dall'attuale – e peraltro iniziale – indisponibilità di sicuri e consolidati rimedi giurisdizionali a tutela degli stessi; ciò sarebbe, del resto, suffragato dall'osservazione della graduale e progressiva affermazione di determinati diritti attualmente celebrati come inviolabili.

Secondo questa ricostruzione, debitrice della *interest theory* di cui si è appena trattato, un diritto *esiste* qualora sia capace di «*incorporare ed esprimere interessi fondamentali del (ed anzi connaturati al) disegno costituzionale*»¹³⁴, com'è nel caso dei diritti in questione, prim'ancora di essere effettivamente azionabile in giudizio, circostanza che legittimamente può venire in essere in un secondo momento¹³⁵. In altre parole, un qualsiasi diritto non esiste in forza della sua giustiziabilità – la quale può affermarsi in un momento successivo al riconoscimento del diritto stesso –, ma in forza del suo legame con interessi essenziali dell'ordinamento costituzionale di riferimento.

Le obiezioni sinora illustrate, d'altro canto, non sono che le principali.

Il riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future rende necessario interrogarsi, ad esempio, sulla praticabilità di un *bilanciamento* tra diritti potenzialmente confliggenti, vale a dire tra diritti della generazione presente e diritti delle generazioni future. Una simile operazione non ammette, per sua stessa natura,

possibile, proprio quei diritti che proteggono i presupposti essenziali per l'esercizio delle facoltà di "agency" sulla cui base solamente è possibile articolare un linguaggio etico, che configura preferenze, interessi e valori».

¹³³ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 90-91, osserva come, similmente all'ipotesi dell'istituzione di un rappresentante legale delle generazioni future, potrebbero legittimamente sollevarsi sospetti sull'effettiva imparzialità di eventuali istituzioni, anche di natura giudiziaria, competenti in materia, data la loro ontologica appartenenza alla realtà della generazione esistente.

¹³⁴ A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento*, cit., LXXVI.

¹³⁵ A. D'ALOIA, *Introduzione. I diritti come immagini in movimento*, cit., LXXVI e ss.; R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., XVII e ss. V. anche G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future*, cit., 196-197.

che residuino dubbi sull'effettivo contenuto dei diritti in questione, né insormontabili incertezze circa il rango assegnabile agli stessi, il quale dev'essere necessariamente omogeneo con quello (costituzionale) dei contrastanti diritti dell'attuale generazione affinché possa procedersi ad una loro concreta composizione¹³⁶.

Si pensi, ancora, alle insidie scaturenti da conflitti astrattamente instaurabili tra diritti di differenti generazioni future o alla pretesa di generazioni future di essere risarcite per il danno cagionato dalla violazione dei loro diritti da parte di generazioni precedenti sostanzialmente scomparse¹³⁷.

Peraltro, anche qualora la generazione al momento attuale collaborasse alla tutela di tali diritti, la questione intergenerazionale non potrebbe considerarsi definitivamente risolta, restando, al contrario, nella sostanziale disponibilità della generazione di volta in volta chiamata a decidere. Come rilevato in dottrina, infatti, il limite della democrazia, in rapporto alla questione generazionale, risiede, lo si è già scritto, nella sua irresistibile propensione al presentismo, per cui *«la necessità di soddisfare l'elettorato ogni quattro o cinque anni richiede ai politici di dirigere la loro azione verso l'appagamento dei bisogni e desideri dei cittadini presenti – il loro elettorato»*¹³⁸.

¹³⁶ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 436-437; *ID.*, *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*, in *Questione Giustizia*, n. 6/2012, ora anche in AA.VV., *Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità (Atti del LVIII convegno di studi di scienza dell'amministrazione)*, Milano, Giuffrè, 2013, 10, perentorio sul punto: *«non devono entrare nel bilanciamento i presunti diritti delle generazioni future [...] perché non è dato identificare alcun soggetto cui imputare quei diritti; perché non si sa neppure se ve ne sarà mai uno; perché non si sa quale delle n generazioni future dovrebbe prevalere una volta che si considerassero partitamente i “diritti” di ciascuna»* (*ID.*, *Diritti sociali e livelli essenziali*, cit., 13-14). Concorde G. GUIGLIA, *La Corte costituzionale e l'adeguatezza delle pensioni al tempo della crisi*, in *Federalismi.it*, 21 settembre 2016, 22. Di avviso contrario M. PERSIANI, *Crisi economica e crisi del Welfare State*, cit., 644, favorevole al riconoscimento di diritti in capo alle generazioni future e al loro bilanciamento con i diritti della generazione presente.

¹³⁷ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 439 e ss.

¹³⁸ J.CH. TREMMEL, *Establishing intergenerational justice in national constitutions*, in J.CH. TREMMEL (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, Edward Elgar, 2006, 187 (trad. nostra). Rappresenta un freno al presentismo, tuttavia, la *rigidità* della Costituzione, la quale esige il rispetto dei principi supremi e dei diritti inviolabili dell'ordinamento costituzionale, nelle parole di T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 49 e ss.

Va riconosciuto, in ogni caso, che al linguaggio dei diritti delle generazioni future si deve la diffusione raggiunta dall'oggetto della presente trattazione, il quale è noto, per lo più, grazie all'utilizzo della suddetta formula¹³⁹.

6. Ancora sulla configurabilità di diritti della posterità: diritti umani o diritti collettivi?

Esaminata la possibilità di identificare le generazioni future come nuovo soggetto giuridico idoneo alla titolarità di diritti soggettivi, occorre, infine, interrogarsi su un'ultima distinzione.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, la soggettività giuridica delle generazioni future dev'essere intesa in senso *individualistico*, vale a dire come sommatoria delle singole soggettività giuridiche degli individui che le comporranno¹⁴⁰. In questo senso, risulta maggiormente appropriato discutere di diritti dei singoli individui componenti le generazioni future e, in definitiva, di diritti *umani* delle generazioni future, anziché, equivocabilmente e con formula convenzionale, di "diritti delle generazioni future"¹⁴¹.

In altre parole, i loro diritti – posti, come visto, a difesa di «*elementari condizioni di sopravvivenza e di dignità*»¹⁴², tenute in scacco da minacce ambientali e tecnologiche – sarebbero da ritenersi individuali dal momento che è possibile coglierne il legame con il singolo individuo o, meglio, la natura di «*interesse diretto*»¹⁴³ dello stesso. Anzi, è *in re ipsa* che simili diritti spettino contemporaneamente a ciascun membro dell'umanità, trattandosi di diritti

¹³⁹ Lo riconosce G. ZAGREBELSKY in *Diritti per forza*, cit., 116, sebbene lo stesso rifiuti la grammatica dei diritti: «*il discorso sui "diritti delle generazioni future" è un tentativo, se non di colmare la distanza, almeno di tematizzare la minaccia incombente su un pianeta le cui forze vitali, lo stock energetico e le sue capacità di rinnovamento sono in declino, insidiate da un consumo quantitativo e qualitativo crescente*»; v. anche *ID.*, *Senza adulti*, cit., 79-80.

¹⁴⁰ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., 526.

¹⁴¹ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, loc. cit.

¹⁴² G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia*, cit., 13.

¹⁴³ G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia*, cit., 20-21 che difatti, come precedentemente illustrato, aderisce alla c.d. *interest theory*.

comunemente definiti diritti umani, vale a dire riconosciuti in maniera automatica a tutti gli uomini¹⁴⁴.

In forza della seconda ricostruzione, invece, la soggettività giuridica deve intendersi in senso *comunitaristico*, vale a dire come situazione giuridica soggettiva afferente al nuovo soggetto di diritto rappresentato dalle generazioni future nel loro complesso¹⁴⁵. In questo caso, la formula dei “diritti delle generazioni future” sarà pienamente appropriata, traducendo in forma sintetica quella dei diritti dell’entità collettivamente percepita, di cui non occorre identificare i membri. Pertanto, i diritti in questione potranno essere definiti come diritti *collettivi* o *di gruppo*¹⁴⁶.

7. La declinazione deontica della questione intergenerazionale

Se la dottrina sinora illustrata sembra porre l’accento sul linguaggio dei diritti delle generazioni future o ammetterne quantomeno la praticabilità, altra parte predilige il linguaggio dei *doveri giuridici* della generazione presente nella costruzione e definizione della questione intergenerazionale, arrivando a giudicare il lessico dei diritti una «*inutile superfetazione teorica*»¹⁴⁷, sintomatica di un costituzionalismo che viene definito *irenico* in quanto eccessivamente proteso alla pura e semplice celebrazione dei diritti¹⁴⁸.

¹⁴⁴ G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia*, cit., 21.

¹⁴⁵ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., 526.

¹⁴⁶ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, loc. cit.; R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit. 56 e ss.; E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations*, cit., 24.

¹⁴⁷ M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, cit., 425 e 439.

¹⁴⁸ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 428; è doveroso precisare che l’A., nel suo scritto *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/2006, 1652 e ss. e, in particolare, 1663, definisce, per l’appunto, *irenico* quel costituzionalismo che pare accontentarsi e dunque limitarsi alla celebrazione dei *trionfi* dei diritti fondamentali la cui esistenza sia stata accertata dalle giurisdizioni, rinnegando la sua essenza *polemica*, la quale esige che i diritti siano, almeno ordinariamente, il prodotto di una decisione politica. Una simile, strisciante, polemica anche in G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, cit., 119-120, a parere del quale «[...] *sebbene se ne comprenda intuitivamente il senso, altrettanto intuitivamente sorge il dubbio se all’espressione “diritti delle generazioni future” possa essere attribuito un significato giuridico, oppure se essa sia solo un portato dell’ideologia e del linguaggio onnipervasivo dei diritti umani applicato a una vaga aspirazione morale*». A. SPADARO, *Dall’indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali*, cit., 173, esprime le medesime perplessità – sebbene non in esplicito riferimento ai diritti delle generazioni a venire –

7.1. Gli strumenti offerti dal principio solidaristico dell'art. 2 Cost.

La *solidarietà* rappresenta il minimo comune denominatore di parte delle proposte dottrinali concernenti il tema intergenerazionale.

Parola che sembrava perduta, abbandonata ad erronee interpretazioni, e meritevole, invece, di essere recuperata per tornare a dare sostanza a uno dei principi fondativi del nostro ordinamento costituzionale¹⁴⁹. La solidarietà, in effetti, è «*tratto che lega benevolmente*»¹⁵⁰, che congiunge, che unisce fraternamente gli individui e che perciò si presenta fecondo per uno studio sulla questione intergenerazionale.

Per alcuni¹⁵¹, il principio solidaristico sancito all'art. 2 della Costituzione – il quale si sostanzia in *doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*¹⁵² – testimonia la doverosa assunzione, da parte di ciascun consociato e nei confronti degli altri, di un «*impegno dinamico*»¹⁵³ libero di proiettarsi verso il

laddove afferma che «*l'esaltazione declamatoria (per lo più ottativa, libertaria e assolutistica) [...] li ha praticamente svuotati di senso [i diritti fondamentali]. Si è giunti al punto che addirittura ogni semplice desiderio (contingente, particolare, soggettivo) è stato considerato equivalente a un diritto, e in particolare a un diritto fondamentale [...]. Tale approccio banalizza i diritti fondamentali in una prospettiva edonistica, consumistica e relativistica, mentre ad essi dovrebbero invece corrispondere profondi bisogni (se non oggettivi, quantomeno intersoggettivi, e tendenzialmente stabili nel tempo e universali nello spazio)*». F. FRACCHIA, *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Il diritto dell'economia*, nn. 3-4/2009, 494, dal canto suo, non condivide la pretesa di diritti poiché «*a fronte della natura che ci aggredisce, non possiamo accampare alcun diritto o pretesa, ma restiamo soggetti alla forza della natura e alla casualità del suo operare; l'uomo, cioè, è spesso aggredito dalla natura e dai suoi elementi, e questa posizione mal si presta a essere rappresentata ricorrendo all'idea di un titolare di diritti*». Respinge l'attribuzione di diritti ai posteri F. RIMOLI, *Bioetica, diritti del nascituro, diritti delle generazioni future*, in R. NANIA, P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2001, vol. I, 338.

¹⁴⁹ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2014, 3 e ss. In questo senso, cfr. Corte cost., sent. n. 75/1992, in cui la solidarietà è tratteggiata come «*un principio che [...] è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere formalmente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente configurata dal Costituente*».

¹⁵⁰ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 3.

¹⁵¹ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 3 e ss.

¹⁵² ... «*che di quel principio sono il contenuto naturale e l'immediata conseguenza giuridico-positiva*» (M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in AA.VV., *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, Padova, CEDAM, 1995, vol. II, 130).

¹⁵³ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 36.

futuro¹⁵⁴: la solidarietà, difatti, «*appartiene a quei principi o a quelle clausole generali, flessibili, che la tecnica giuridica ha apprestato perché il sistema giuridico possa disporre di finestre aperte sulla società, per tenerne il passo senza che sia necessario un ininterrotto, faticoso, quasi sempre tardivo aggiornamento attraverso nuove norme*»¹⁵⁵.

Secondo altra ricostruzione dottrinale¹⁵⁶, l'elaborazione di una teoria dei doveri richiede che il costituzionalismo contemporaneo recuperi e valorizzi la propria intrinseca propensione all'*eterocentrismo* perché «*se una società politica [...] desidera svilupparsi armoniosamente e conservarsi nel tempo pacificamente, deve necessariamente fondare la sua esistenza su atteggiamenti non meramente auto-centrici, o di presuntuosa autosufficienza nello spazio e nel tempo, ma etero-centrici, ossia di apertura spazio-temporale*»¹⁵⁷. Si ritiene cioè necessario che l'etica pubblica costituzionale sia imperniata su un *eterocentrismo*, o su un *altruismo*, esplicantesi sia nello spazio – anche a favore di chi non sia cittadino – che nel tempo – dedito anche agli interessi delle generazioni future¹⁵⁸. In altre parole, occorre, per quanto propriamente di interesse, rifarsi ad un *eterocentrismo intergenerazionale* che vinca su un *egoismo* o *autocentrismo mono-generazionale*¹⁵⁹.

In un contesto così tratteggiato, è la grammatica dei doveri a trovare spontaneamente cittadinanza e – scalzando quella dei diritti – a determinare l'attuale generazione ad assumere *unilateralmente* un *vincolo giuridico* verso le generazioni successive¹⁶⁰. Due ulteriori considerazioni convergono in questa direzione: in primo luogo, la concreta impraticabilità giuridica di un «*patto intergenerazionale*»¹⁶¹, data

¹⁵⁴ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 3 e 39 e ss.

¹⁵⁵ S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 42; l'A., come suggerisce il titolo della sua opera, classifica il principio solidaristico come un'utopia – in ogni caso necessaria e ragionevole – perché ritiene che, sebbene il principio in esame non stenti ad ottenere tutela, nei fatti venga a prodursi un disallineamento tra le aspettative nutrite e la materiale realizzazione dello stesso.

¹⁵⁶ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 21 e ss.

¹⁵⁷ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 21.

¹⁵⁸ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 21 e ss.

¹⁵⁹ A. SPADARO, *Sul necessario carattere "globale" (e non solo interno) dei doveri nello stato costituzionale contemporaneo*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali*, cit., 467 e ss.; v. anche *ID.*, *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali*, cit., 178 e ss.

¹⁶⁰ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 25 e ss.

¹⁶¹ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 28.

l'impossibilità di una sua simultanea conclusione nel tempo presente; in secondo luogo, la sostanziale asimmetria di posizioni tra le generazioni, residuando nella sola disponibilità di quella attuale la possibilità di influenzare, anche irreversibilmente, le condizioni di vita di quelle future¹⁶².

La preoccupazione intergenerazionale solleciterebbe, semmai, la conclusione di un "patto *intragenerazionale*" – piuttosto che intergenerazionale – tra gli attuali consociati, «*sotto forma di impegno preso oggi l'uno verso l'altro – dunque sotto forma di corresponsabilità – sia pure per realizzare presunti interessi e aspettative delle generazioni future*»¹⁶³.

In estrema sintesi, le generazioni esistenti deciderebbero liberamente, per i motivi già esposti, di *auto-limitarsi* per mezzo dell'assunzione, in forza dell'art. 2 Cost., di doveri inderogabili di solidarietà, allo scopo di consentire la conservazione e la trasmissione nel tempo del nucleo essenziale dei bisogni dalle stesse ritenuti fondamentali. Difatti, secondo questa teorica¹⁶⁴, le generazioni venturose sarebbero titolari non già di diritti, ma di *aspettative collettive* a beneficiare quantomeno del nucleo sostanziale dei bisogni attualmente riconosciuti come fondamentali, la cui rilevanza sarebbe destinata a rimanere immutata nel tempo¹⁶⁵.

Tuttavia, il c.d. "amore dei lontani"¹⁶⁶ soggiace, secondo questa impostazione, a limiti temporali. Il tempo futuro (al pari del tempo passato) può essere preso in considerazione dal diritto – scienza sociale *pratica* – solo nella misura in cui sia in grado di influenzare le scelte del tempo presente: ciò può certamente avverarsi guardando al futuro *prossimo* o *vicino*, mentre più difficilmente si realizzerà volgendo lo sguardo al futuro *lontano*. Così, se l'"amore del prossimo" non desta particolari esitazioni, l'"amore dei lontani" è accolto fin dove il futuro sia *prevedibile* o *prevenibile* per la generazione esistente. Conseguentemente, ad una supposta rilevanza giuridica del tempo c.d. *concreto* – comprendente il futuro prossimo o vicino, così come il passato prossimo o recente e il presente – viene fatta

¹⁶² A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 25 e ss.

¹⁶³ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 28.

¹⁶⁴ In parte già esposta, per quanto attiene all'oggetto delle aspettative delle prossime generazioni (v. *supra*, par. 5.2.).

¹⁶⁵ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 7 e 25 e ss.

¹⁶⁶ Espressione tratta dall'emblematico titolo del contributo in esame di A. Spadaro.

corrispondere la generale irrilevanza del tempo c.d. *astratto*, vale a dire del futuro lontano o remoto (e, parimenti, del passato lontano o remoto)¹⁶⁷.

D'altra parte, si aggiunge, l'incidenza sul futuro lontano o lontanissimo di determinate decisioni attuali dai risvolti irreversibili non intacca la convinzione che «*l'auto-consapevolezza del diritto abbia un orizzonte intrinseco limitato*»¹⁶⁸.

Da quanto precisato, segue che quegli auto-imposti doveri della generazione attuale andranno a beneficio, almeno in prima battuta, delle generazioni del futuro più prossimo, nella misura in cui quest'ultimo risulti prevedibile¹⁶⁹.

In definitiva, la generazione attuale sarebbe gravata da doveri inderogabili di solidarietà a vantaggio delle generazioni future più prossime, cui però non corrisponderebbero diritti, bensì aspettative di queste ultime¹⁷⁰.

Non sussiste alcuna necessaria correlazione con diritti altrui neppure nella ricostruzione suggerita da quanti sostengono che l'art. 54, comma 1, Cost., nella parte in cui sancisce il dovere di fedeltà alla Repubblica, sia invocabile come fondamento di responsabilità e di doveri di solidarietà verso le generazioni future¹⁷¹.

Secondo questa dottrina, infatti, il dovere di fedeltà alla Repubblica si sostanzierebbe nell'«*imperativo [...] di contribuire alla salvaguardia della continuità dell'ordinamento costituzionale nell'identità dei suoi principi supremi*»¹⁷². In altre parole, il dovere di fedeltà alla Repubblica, da intendersi come dovere di fedeltà ai

¹⁶⁷ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 2-6. U. POMARICI, *Responsabilità verso le generazioni future*, cit., 49 e ss., condividendo il "principio dell'irrilevanza del fattore temporale", formulato da Henry Sidgwick, in forza del quale «*la sola priorità/posteriorità nel tempo non può costituire un fondamento 'ragionevole' per avere maggior riguardo verso chi esiste in un momento piuttosto che in un altro*», definisce «*familismo morale*» l'atteggiamento di chi antepone il benessere delle generazioni del futuro più prossimo a quello delle generazioni più lontane nel tempo;

¹⁶⁸ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 5.

¹⁶⁹ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 2-6.

¹⁷⁰ Di *aspettative* delle generazioni a venire parla anche A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2017 (18/05/2017), 23.

¹⁷¹ A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013, 199 e ss.; v. anche *ID.*, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015.

¹⁷² A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 191.

principi supremi dell'ordinamento costituzionale, consentirebbe l'integra trasmissione nel tempo dell'ordinamento stesso¹⁷³.

Quanto ai connotati essenziali dell'ordinamento costituzionale, oggetto di doverosa conservazione e di trasmissione, si tratterebbe dei principi di libertà e di eguaglianza, nonché dei diritti inviolabili dell'uomo¹⁷⁴.

Questa prospettazione acquisisce particolare rilievo nell'economia della presente trattazione in ragione del fatto che è evidente come una condotta della generazione presente che si renda conforme al disposto del primo comma dell'art. 54 Cost. vada a beneficio delle generazioni future, fruitrici di un ordinamento costituzionale consegnato nella sua integrità; è per questa essenziale ragione, vale a dire per il naturale svolgimento diacronico del dovere di fedeltà alla Repubblica, che il medesimo è dunque utilizzabile, come si accennava, per fondare responsabilità e doveri di solidarietà intergenerazionali¹⁷⁵.

Nello stesso ordine di idee, il *corale, convergente, consuetudinario* adempimento dei doveri costituzionali (in particolare, la solidarietà, la fedeltà alla Repubblica, la cooperazione) – in quanto elementi costitutivi dell'identità dell'ordinamento costituzionale – può rendere possibile l'integra trasmissione nel tempo dell'ordinamento stesso, come si è incessantemente verificato sinora¹⁷⁶. Del resto, *«quand'anche i doveri in parola non fossero stati espressamente previsti (o, meglio, riconosciuti), proprio perché la nostra Repubblica ha alla sua base il patrimonio dei valori che ne ha determinato la nascita e lo sviluppo, essa ugualmente*

¹⁷³ Parimenti, il dovere di fedeltà alla Repubblica assurgerebbe a fondamento anche dell'interpretazione conforme a Costituzione (A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 195).

¹⁷⁴ A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 202, secondo cui «ai fini della presente indagine, è sufficiente [...] rilevare come la previsione del dovere di fedeltà alla Repubblica fondi positivamente un preciso imperativo nei confronti della posterità: quello di consegnare a quest'ultima un ordinamento in grado di servire in modo soddisfacente i principi di libertà e di eguaglianza, i diritti inviolabili dell'uomo e le esigenze di sviluppo della persona umana. Tali caratteri, ovviamente, potranno e dovranno adeguarsi ai futuri (e al momento imprevedibili) scenari sociali, economici e politici».

¹⁷⁵ A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 199 e ss. V. L. VENTURA, *Art. 54*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione, Artt. 53-54, Rapporti politici*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1994, vol. II; G.M. SALERNO, *Art. 54*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet Giuridica, 2005, vol. I, per un esaustivo commento al dovere di fedeltà alla Repubblica.

¹⁷⁶ A. RUGGERI, *Doveri fondamentali*, cit., 561 e ss.

non avrebbe potuto fare a meno di alimentarsi dai doveri suddetti»¹⁷⁷, permettendo, così, all'ordinamento costituzionale di perpetuarsi nel tempo.

Se ciò è vero, è specificamente all'unione formata dai due principi *fondanti*¹⁷⁸ dell'eguaglianza e della solidarietà – i quali, secondo la dottrina in parola, si danno «*mutuo sussidio*»¹⁷⁹ in quanto «*coppia assiologica fondamentale*»¹⁸⁰ – che deve farsi ricorso al fine dell'invariata comunicazione dell'ordinamento alle generazioni future¹⁸¹.

In qualche modo, è la fedeltà della generazione attuale ai valori fondanti dell'ordinamento costituzionale – a *tutti* i doveri costituzionali, e non soltanto al dovere di fedeltà alla Repubblica – che ha permesso ed è tuttora idonea a garantirne lo svolgimento nel tempo, anche a giovamento delle generazioni del futuro¹⁸².

¹⁷⁷ A. RUGGERI, *Doveri fondamentali*, cit., 562. L'A. crede, infatti, che la concisa razionalizzazione in Costituzione dei doveri costituzionali sia dipesa, esclusivamente, dalla loro capacità di permeare l'intero ordinamento senza alcun bisogno di superflue esplicitazioni. Anche S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 48 e ss., rifiuta l'idea di una minor rilevanza riconosciuta ai doveri rispetto ai diritti, data l'eccellente ed eguale valorizzazione tanto degli uni quanto degli altri operata dall'art. 2 Cost.

¹⁷⁸ Corte cost., sentt. nn. 264/2012 e 88/2014.

¹⁷⁹ A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, cit., 5.

¹⁸⁰ A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, cit., 4.

¹⁸¹ A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche*, cit., 21 e ss., il quale scrive, in maniera assai chiara: «*solidarietà ed eguaglianza, unite saldamente assieme, costituiscono la prima e più efficace risorsa di cui l'ordinamento dispone al fine di potersi trasmettere integro nel tempo alle generazioni future*». Per la Corte costituzionale, come sarà visto (v. *infra*, cap. II, par. 4.1.), i principi fondanti di solidarietà e di eguaglianza informano il principio della sostenibilità del debito pubblico, il quale, conseguentemente, «*implica una responsabilità che [...] non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future*» (sent. n. 88/2014, punto 7.2 del *Considerato in diritto*, valorizzata anche da Ruggeri nello scritto in esame); in altre parole, come condivisibilmente osserva M. NARDINI, *Il principio di "equilibrio" di bilancio*, cit., 25, il principio dell'*equità intergenerazionale* (lessico utilizzato al punto 10.2 del *Considerato in diritto* della medesima sentenza) viene ricavato, dal Giudice delle leggi, dai principi di solidarietà ed eguaglianza.

¹⁸² Simili considerazioni anche in altro scritto del medesimo A., A. RUGGERI, *Dignità versus vita?*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011 (29/03/2011), 12, «*abbiamo il dovere di esercitare i nostri diritti fondamentali [...] perché non farlo non sarebbe dignitoso [...] e, in secondo luogo, perché non facendolo alimenteremmo pratiche diffuse di abdicazione ai valori, che imitandosi e ricaricandosi in modo perverso a vicenda porterebbero alla lunga allo sfilacciamento del tessuto sociale ed alla disintegrazione dell'ordinamento, incapace ormai di attingere ai valori stessi al fine di trasmettersi durevolmente nel tempo*».

7.1.1. I doveri inderogabili di solidarietà ambientale

Accogliendo una lettura aperta dell'art. 2 Cost. nella parte in cui è richiesto l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà¹⁸³, parte della dottrina più recente, implementando i celebri studi di Temistocle Martines¹⁸⁴, ha ritenuto che l'attuale generazione debba oramai considerarsi gravata da doveri inderogabili di solidarietà ambientale anche a favore delle generazioni future¹⁸⁵.

¹⁸³ V., in tal senso, A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975, 97 e ss.; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1967, 104 e ss.; E. ROSSI, *Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet Giuridica, 2006, vol. I, 55 e ss.; *Contra* G.M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967, 39 e ss.; G. TREVES, *Principi di diritto pubblico*, Torino, Utet, 1971, 329 e ss.

¹⁸⁴ T. MARTINES, *Diritti e doveri ambientali*, in *Opere. Libertà e altri temi*, Milano, Giuffrè, 2000, Tomo IV, 189 e ss., già in *Panorami*, n. 6/1994; *ID.*, *L'ambiente come oggetto di diritti e di doveri*, in V. PEPE (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, 21 e ss., sposando una lettura non meramente riepilogativa dell'art. 2 Cost., tanto nella parte dedicata ai diritti quanto in quella rivolta ai doveri, afferma, in relazione al tema in esame, l'esistenza di doveri inderogabili di solidarietà ambientale. L'Autore, mostrando una sorta di sfiducia nei confronti della proclamazione di un diritto soggettivo all'ambiente (consideratane l'assenza all'epoca, peraltro ancora attuale, di un riconoscimento formale, la conseguenziale difficile azionabilità, nonché, quale argomento comparativo, la mancata attuazione dell'art. 9, comma 2, Cost. nella parte in cui si impegna a tutelare alcuni elementi costitutivi dell'ambiente, quali il paesaggio e il patrimonio storico e artistico), giudica i doveri ambientali lo strumento più efficace per la tutela dell'ambiente. V'è da dire che, nelle pagine di Temistocle Martines, non è riscontrabile un esplicito riferimento alle generazioni a venire, tuttavia l'ambiente viene rappresentato come un «valore universale» o «universalmente riconosciuto» nonché «patrimonio di tutta l'umanità».

¹⁸⁵ F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 0/2010, 13-19 e 32-35, ora anche in *ID.*, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit.; v. anche *ID.*, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente*, cit., 215 e ss.; *ID.*, *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, cit., 491 e ss. per la trattazione del tema da parte del medesimo Autore. Dalla lettura di G. GRASSO, *Diritti e doveri dei cittadini*, cit., 490 e ss. e, in particolare, 495, v'è da constatare che la questione della solidarietà ambientale nei confronti delle generazioni future è quella rimasta maggiormente inevasa tra tutte le molteplici questioni critiche (diritti dello straniero, delle coppie omosessuali) individuate dall'Autore; v. anche *ID.*, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in *Politica del diritto*, n. 4/2003, 581 e ss.; *ID.*, *L'ambiente come dovere pubblico "globale": qualche conferma nella giurisprudenza del giudice delle leggi?*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali*, cit., 386 e ss. Brevi cenni a doveri di solidarietà ambientale di tipo *transgenerazionale* anche in F. LETTERA, *Lo stato ambientale e le generazioni future*, cit., 237 e ss.; S. GRASSI, *Prospettive costituzionali della "tutela dell'ambiente"*, in *Rassegna Parlamentare*, n. 4/2003, 987; *ID.*, *Ambiti della responsabilità*, cit., 180; G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future*, cit., 196 e ss.

Sarebbe l'art. 3-*quater*¹⁸⁶ del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) – il quale, sulla scorta di previgenti previsioni europee ed internazionali¹⁸⁷, introduce espressamente il principio dello *sviluppo sostenibile* nell'ordinamento giuridico interno – a consentire una lettura estensiva della seconda parte dell'art. 2 Cost.; ciò avverrebbe, peraltro, in ossequio al principio di legalità, desumibile in questo senso dagli artt. 2 e 23 Cost., per cui l'espansione del novero dei doveri costituzionali deve trovare fondamento in disposizioni legislative già esistenti¹⁸⁸.

Nello specifico, si rivelano particolarmente significative le previsioni contenute nei commi 1 e 3 del medesimo articolo: in forza del primo «*ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*», mentre il terzo comma stabilisce che «*data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro*».

¹⁸⁶ Inserito dall'art. 1, comma 2, decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

¹⁸⁷ In relazione al diritto europeo, la dottrina in esame richiama l'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato come “Tutela dell'ambiente” ed inserito nel capo IV dedicato alla “Solidarietà”, in forza del quale «*un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile*»; quanto al diritto internazionale, vengono individuati il Rapporto *Brundtland* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 1987 e il principio n. 7 della Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo, firmata a Rio de Janeiro nel 1992, ai sensi del quale «*gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono*», (v. *infra*, cap. III per la ricognizione di questi ed altri inerenti strumenti del diritto europeo ed internazionale).

¹⁸⁸ F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 13-19 e 32-35; *Id.*, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 32; L. VIOLINI, *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali*, cit., 528.

All'esito positivo di questa operazione ermeneutica contribuirebbero anche gli artt. 3, comma 2, e 9 Cost. per la loro intrinseca tensione al futuro: spiccatamente programmatico il contenuto dell'art. 9 Cost. posto a tutela del paesaggio; realizzabile anche per mezzo di doveri di solidarietà ambientale il «*pieno sviluppo della persona umana*» di cui all'art. 3, comma 2, Cost.¹⁸⁹.

Secondo parte della dottrina, anche l'art. 4, comma 2, Cost., ponendo in capo ad ogni cittadino «*il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*», sarebbe caratterizzato da una marcata attitudine intertemporale in grado di giustificare una proiezione verso il futuro (anche) dei doveri ambientali¹⁹⁰. In particolare, si è osservato che la tensione verso il *progresso* andrebbe ad imprimere un certo «*dinamismo temporale*»¹⁹¹ agli interventi attuali, chiamati a guardare oltre la generazione presente, «*fin dove possono intuirsi generazioni future*»¹⁹².

È necessario puntualizzare che la dottrina in esame accoglie tanto chi considera la solidarietà ambientale una ulteriore ed *inedita* forma di solidarietà, che va ad aggiungersi alle forme di solidarietà già espressamente previste all'art. 2 Cost. (politica, economica, sociale)¹⁹³ tanto chi, invece, giudica la solidarietà ambientale – in considerazione della sua vocazione alla salvaguardia della sopravvivenza dell'uomo – una *precondizione* per la realizzazione delle altre forme di solidarietà, delle quali restituisce, dunque, la *sintesi*¹⁹⁴. Nella prima delle ipotesi illustrate, peraltro, gli enunciati nuovi doveri ambientali troverebbero comunque un «*limite intrinseco*»¹⁹⁵, di tipo sostanziale, nel valore costituzionale della solidarietà politica, economica, sociale¹⁹⁶.

¹⁸⁹ F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 31 e ss.; *ID.*, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente*, cit., 232 e ss.

¹⁹⁰ F. LETTERA, *Lo stato ambientale e le generazioni future*, cit., 252 e ss.; G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile*, cit., 597.

¹⁹¹ F. LETTERA, *Lo stato ambientale e le generazioni future*, cit., 252.

¹⁹² F. LETTERA, *Lo stato ambientale e le generazioni future*, loc. cit. V. *infra* cap. II, par. 1., per l'analisi di queste ed altre disposizioni costituzionali che celebrano l'apertura intertemporale della Carta fondamentale.

¹⁹³ G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile*, cit., 583 e ss.

¹⁹⁴ F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente*, loc. cit.

¹⁹⁵ G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile*, cit., 590.

¹⁹⁶ G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile*, loc. cit.; *ID.*, *L'ambiente come dovere pubblico "globale"*, cit., 387. V. anche T. MARTINES, *Diritti e doveri ambientali*, cit., 192,

Per quanto concerne la posizione delle generazioni future beneficiarie della solidarietà ambientale messa a punto dalla generazione presente, occorre anticipare, rinviando al prosieguo una disamina più dettagliata, che non si registra unanimità in dottrina: vi è tanto chi, ai doveri della generazione attuale, correla diritti delle generazioni future alla preservazione dell'ambiente¹⁹⁷, e chi, all'opposto, lo reputa *illusorio*¹⁹⁸ ed afferma, con risolutezza, che la finalità ultima del vincolo intergenerazionale (così come del diritto dell'ambiente o, preferibilmente, del diritto dello sviluppo sostenibile¹⁹⁹) risiede nella protezione dell'interesse alla sopravvivenza delle generazioni future nonché, in maniera onnicomprensiva, della specie umana²⁰⁰.

7.2. L'interesse dell'umanità alla propria sopravvivenza

Giunti a questo punto della trattazione sui doveri, è opportuno prospettare il punto di vista di quanti ritengono, comprensibilmente, che l'eventuale considerazione attuale per le sorti delle future generazioni celi nient'altro che l'interesse dell'intero genere umano alla propria *sopravvivenza*²⁰¹ o *continuità*²⁰² nello scorrere del tempo, piuttosto che la volontà di tutelare ipotetici diritti di soggetti attualmente inesistenti.

per il quale i doveri non disciplinati in espresse disposizioni costituzionali devono essere ammessi «*purché il loro oggetto ed il loro contenuto siano ritenuti idonei a realizzare il fine voluto dal Costituente, vale a dire il perseguimento della solidarietà politica, economica e sociale*».

¹⁹⁷ G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile*, cit., 596, il quale, tuttavia, precisa che «[...] spesso quando ci si riferisce ai diritti delle future generazioni [...] ci si dimentica dei diritti delle generazioni attuali. Ora, la componente di doverosità dell'ambiente non è a favore dei diritti delle generazioni future, contro i diritti delle generazioni presenti, ma assume un contenuto equivalente e paritario, perché gli uni e gli altri diritti dispongono della medesima durezza. Il paradosso, tuttavia, è che senza un maggior "sacrificio" delle generazioni di oggi, certamente più consistente di quello sopportato dalle generazioni di ieri, che hanno usato spesso irragionevolmente e in modo prettamente utilitaristico le risorse ambientali, rischiano di scemare e di diluirsi i diritti delle generazioni di domani». V. anche *ID.*, *L'ambiente come dovere pubblico "globale"*, cit., 392; *ID.*, *Diritti e doveri dei cittadini*, cit., 495.

¹⁹⁸ F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 41.

¹⁹⁹ Graduale conversione descritta da F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 40 e ss.

²⁰⁰ F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 13 e ss.; *ID.*, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 161 e ss.

²⁰¹ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 427 e ss.; medesime riflessioni sono contenute in *ID.*, *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*, cit., 11 e ss. V. anche F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, loc. cit.; *ID.*, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 247 e ss.

La corretta chiave di lettura della questione intergenerazionale non sarebbe quella dei diritti di soggetti in potenza, ma dell'«*interesse del soggetto in atto alla propria sopravvivenza come (parte di un) genere, quale soggetto [...] identificato dalle caratteristiche proprie del genere, che secondo concetto trascendono lo spazio (concernendo tutti gli esseri umani ovunque si trovino) e il tempo (concernendo tutti gli esseri umani quale che sia il tempo in cui sono stati, sono e saranno)*»²⁰³.

Ciò premesso, il linguaggio dei doveri si confermerebbe lo strumento giuridico più adeguato per il soddisfacimento di questo interesse, mentre, di converso, l'argomento dei diritti delle generazioni future risulterebbe privato di qualsiasi rilievo ed utilità²⁰⁴. È sufficiente ricordare l'esempio proposto dalla dottrina in esame per cogliere l'essenza di questa ricostruzione: «*qualora il genere umano fosse equiparabile ad un'organizzazione o a un sistema, tanto la teoria delle organizzazioni quanto quella dei sistemi ci direbbero che è nella logica stessa delle une e degli altri fondarsi sul principio primum vivere, sicché tutte le norme di comportamento interno sarebbero leggibili nella chiave della funzionalizzazione a questo obiettivo e non avremmo bisogno di ricorrere alla teoria dei diritti delle generazioni future*»²⁰⁵ e, ancora, «*chi mai declinerebbe gli interventi a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario – che so – di una società per azioni nella chiave della tutela dei diritti degli azionisti futuri, anziché in quella della tutela dell'interesse (oltre che degli azionisti presenti) della società in quanto autonomo centro di imputazione di interessi economici e di situazioni giuridiche qualificate?*»²⁰⁶.

8. La correlazione solo eventuale tra doveri e diritti

È necessaria una breve premessa relativa alla figura del dovere giuridico, prima di dedicare l'attenzione alle argomentazioni attinenti al rapporto tra doveri e diritti.

²⁰² G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 73; S. GRASSI, *Ambiti della responsabilità*, cit., 186.

²⁰³ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 427.

²⁰⁴ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 424 e ss.; G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 79 e ss.

²⁰⁵ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 427.

²⁰⁶ M. LUCIANI, *Generazioni future*, loc. cit.

L'originaria distinzione e diversa definizione delle situazioni giuridiche soggettive, di tipo passivo, del *dovere in senso stretto* e dell'*obbligo* è ascrivibile agli studi di Santi Romano. Egli, avvertendo la materiale esistenza di due distinte situazioni soggettive passive – entrambe sussumibili nella categoria del *dovere giuridico*, ma aventi peculiari caratteristiche, e perciò spesso erroneamente confuse o promiscuamente utilizzate dalla dottrina – ne affermò la netta separazione e ne propose le rispettive denominazioni²⁰⁷.

Nella sistematica romaniana sono dunque distinguibili, da un lato, dei «*doveri [...] che non sono correlativi [...] a diritti di altri soggetti e che quindi rimangono fuori l'orbita di ogni rapporto giuridico con singole cose o singole persone*»²⁰⁸, i quali sono definibili come *doveri in senso stretto*, «*senz'altra specificazione*»²⁰⁹, e, dall'altro, «*doveri che al contrario costituiscono uno dei termini di questi rapporti e appaiono corrispondenti ad altrui diritti soggettivi*»²¹⁰, designati con il nome di *obblighi*²¹¹. Lo studioso, d'altra parte, intendeva porre fine alla diffusa convinzione, ormai assurda a postulato, della inscindibile reciprocità tra diritto soggettivo e dovere giuridico, evidenziando come, al contrario, potessero darsi doveri giuridici non necessariamente correlati a diritti soggettivi (e viceversa)²¹².

²⁰⁷ S. ROMANO, *Doveri. Obblighi*, in *Id.*, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947, 91-92 e 104 e ss.

²⁰⁸ S. ROMANO, *Doveri. Obblighi*, cit., 104.

²⁰⁹ S. ROMANO, *Doveri. Obblighi*, cit., 105.

²¹⁰ S. ROMANO, *Doveri. Obblighi*, cit., 104.

²¹¹ «[...] nome questo che appare appropriato anche perché i doveri che si hanno in rapporti giuridici patrimoniali si indicano col termine [...] di obbligazioni», in S. ROMANO, *Doveri. Obblighi*, cit., 105.

²¹² S. ROMANO, *Doveri. Obblighi*, cit., 91 e ss. L'A. spiega come, in determinate ipotesi, si preveda la titolarità, in capo ad altro soggetto, del *potere* di pretendere l'adempimento di uno specifico dovere in senso stretto, senza che ciò comporti l'insorgenza di un diritto soggettivo né tantomeno di un vero e proprio rapporto giuridico tra i due soggetti: «*se tali doveri [in senso stretto] non sono correlativi a diritti altrui, ciò non significa che [...] non vi corrispondano invece dei poteri, che abbiano soprattutto la funzione di assicurarne l'adempimento: senonché questi poteri non danno luogo, assieme ad essi, ad alcun rapporto giuridico, e ciò per definizione sia del potere, di ogni potere che non sia un diritto soggettivo, come del dovere, di ogni dovere che non abbia la figura dell'obbligo. Fra l'uno e l'altro ci può essere una certa connessione, ma si tratta di un collegamento sostanzialmente diverso da quello che riunisce i termini di un vero e proprio rapporto*». È il caso, secondo l'A., delle disposizioni testamentarie, in quanto l'esecutore testamentario ha il potere di pretendere l'adempimento, da parte degli eredi o dei legatari, del dovere di darne esecuzione. Nel diritto pubblico, si prevedono frequentemente doveri posti a protezione di interessi «*del tutto oggettivi o che non si impersonano in soggetti diversi da quelli*

Le riflessioni di Santi Romano e di quanti, dopo di lui, si sono interessati, coltivandolo, del medesimo tema²¹³, hanno attecchito, in maniera più o meno esplicita, in buona parte della dottrina costituzionalistica che, interrogandosi sulla questione intergenerazionale, ha ritenuto determinante il linguaggio dei doveri della generazione attuale nei confronti delle generazioni future.

Ciò è quanto sembra emergere dalle ricostruzioni che affrontano la questione intergenerazionale in termini di *doveri* della presente generazione (anziché *obblighi*) e di correlate *aspettative* delle future generazioni (anziché *diritti*)²¹⁴.

Ad esempio, sollecitando la generazione attuale all'“auto-assunzione” di un *vincolo giuridico unilaterale* (ma anche un *impegno* o una *promessa unilaterali*) verso le generazioni future, titolari di *aspettative*, la responsabilità intergenerazionale si concreta in un «*attuale, libero e gratuito atto di volontà*»²¹⁵ dei viventi a favore dei discendenti, affinché ne siano preservati i bisogni fondamentali²¹⁶.

Altrove, la problematica in oggetto viene apertamente affrontata e conduce alla dichiarazione espressa della non essenzialità di una corrispondenza tra doveri della generazione attuale e diritti delle generazioni future²¹⁷: «*il costituzionalismo dei diritti [...] deve scoprire i doveri, non semplicemente in quanto riflessi, cioè in quanto contropartite dei diritti, ma come posizioni giuridiche autonome che vivono di vita*

cui tali doveri sono imposti, in modo che il loro adempimento è garantito mediante l'esercizio di funzioni e, in genere, di poteri che non assumono la figura di diritti soggettivi»: l'esempio proposto è quello della funzione legislativa, in relazione alla quale il potere legislativo è soggetto tanto del dovere di svolgerla quanto del potere di garantirne l'osservanza. Infine, si accenna alla possibilità di un collegamento o di una connessione tra un dovere in senso stretto ed un diritto soggettivo, ma si sottolinea come questo “legame” non possa essere considerato un autentico rapporto giuridico al pari di quello instaurantesi tra un diritto soggettivo e un obbligo: il dovere di non turbare la sfera giuridica di un soggetto, ad esempio, presuppone il diritto di un altro soggetto, ma tra le due figure soggettive non può dirsi intercorrente un rapporto giuridico.

²¹³ E. BETTI, *Dovere giuridico (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1965, vol. XIV, 54; R. GUASTINI, *Dovere giuridico*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, 1989, vol. XII, 1 e ss.

²¹⁴ A. RUGGERI, *Doveri fondamentali*, cit., 561 e ss.; *ID.*, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, cit., 21 e ss.; A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 25-29.

²¹⁵ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 29.

²¹⁶ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 25-29.

²¹⁷ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 424 e ss.; simili considerazioni già in *ID.*, *Sui diritti sociali*, cit., 128 e ss., sebbene non in riferimento alla tematica intergenerazionale; G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, cit., 87.

*propria, senza presupporre l'esistenza (attuale) delle corrispondenti situazioni di vantaggio e dei relativi titolari*²¹⁸.

Taluni richiamano, a supporto dell'argomentazione, tutte quelle disposizioni costituzionali che impongono doveri cui non sono relati diritti, quali il dovere di difendere la patria (art. 52, comma 1, Cost.), il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi, nonché il dovere dei titolari di funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore (art. 54, commi 1 e 2, Cost.)²¹⁹, dei quali si richiede l'adempimento «*nell'interesse generale della collettività e non a beneficio di questo o di quel titolare di una specifica situazione soggettiva attiva*»²²⁰.

9. L'armamentario ulteriore

A completamente di quanto illustrato, è opportuno indugiare ancora su un ulteriore strumento giuridico approntato dalla letteratura a difesa degli interessi delle generazioni venturose.

Secondo la professoressa Edith Brown Weiss, la terra e le sue risorse naturali e culturali dovrebbero essere considerate un c.d. *planetary trust*, che la generazione di volta in volta presente riceverebbe in eredità dai predecessori e, a sua volta, avrebbe il dovere di destinare ai discendenti²²¹. In questa catena generazionale, la generazione presente rivestirebbe il ruolo di *trustee* o amministratrice temporanea delle risorse planetarie ereditate, che avrebbe certamente il diritto di utilizzare, in qualità di attuale beneficiaria, al fine di soddisfare i propri bisogni, ma in misura tale da non impedirne l'integro trasferimento alle generazioni successive, anch'esse titolari di un diritto a veder soddisfatti i propri bisogni grazie alle risorse planetarie giunte nella loro disponibilità²²². Ogni generazione, in altre parole, assume il dovere di consegnare alle successive generazioni il pianeta in condizioni non deteriori rispetto a quelle in cui lo ha ricevuto dalle generazioni precedenti, di modo che anche ai discendenti sia

²¹⁸ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, loc. cit.

²¹⁹ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 425.

²²⁰ M. LUCIANI, *Generazioni*, loc. cit.

²²¹ E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations*, cit., 19 e ss.

²²² E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations*, loc. cit.

consentito un accesso comparabile alle risorse del pianeta²²³. In definitiva, l'equità intergenerazionale sarebbe governata dai seguenti tre principi: il principio della "conservazione delle opzioni", il quale impegnerebbe ciascuna generazione a conservare la diversità delle risorse naturali e culturali del pianeta, in modo tale da consentire alle generazioni successive di poter operare le opzioni adeguate al soddisfacimento dei propri bisogni; il principio della "conservazione della qualità", il quale sarebbe posto a presidio di un'integra trasmissione delle risorse, e, infine, il principio della "conservazione dell'accesso", secondo il quale andrebbe garantito l'accesso a tutte le risorse ereditate²²⁴.

L'istituto del *planetary trust* opererebbe una sintesi efficace tra doveri della generazione attuale e diritti delle generazioni successive.

Così, i diritti di questi ultimi – diritti collettivi o di gruppo – potrebbero essere portati ad effetto, nelle parole della studiosa, per mezzo di un loro rappresentante, un *guardian* o *ombudsman* per le generazioni future, incaricato di assicurare la valutazione ed il rispetto degli interessi delle stesse nel corso di procedimenti decisionali tanto in ambito internazionale, quanto nazionale e locale, nonché di allertare, nel ruolo di *watchdog*, le relative comunità riguardo a eventi pregiudizievoli degli interessi delle generazioni successive²²⁵.

²²³ E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations*, cit., 21 e ss.

²²⁴ E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations*, cit., 22-23. V. anche S. FIOREZZANO, *I doveri intergenerazionali di conservazione delle risorse naturali e culturali del pianeta attraverso il trust*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 573.

²²⁵ E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations*, cit., 24-25; v. anche, della medesima A., *ID.*, *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *Ecology Law Quarterly*, 1984; *ID.*, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, The United Nations University, Tokio, 1989. Non mancano ulteriori proposte, come quella di istituire un *guardian* con funzioni consultive presso l'ONU (formulata nel 1992 da Malta in seno alla Commissione preparatoria della *United Nations Commission on Sustainable Development*, e, tuttavia, non accolta), tutori non incardinati in enti governativi, un Ministro per la tutela dell'ambiente futuro, o, ancora, consigli di esperti (v. R. BIFULCO, *Rappresentare chi non esiste (ancora)?*, in L. CHIEFFI (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2006, 266 e ss.). Alcune esperienze straniere conoscono un simile armamentario: la Costituzione ungherese ha istituito la figura dell'*ombudsman* per le generazioni future; l'ordinamento francese conosce, fin dal 1993, un *Conseil pour les droits des générations futures*, poi confluito nella *Commission du développement durable*; nel 2015, è stato istituito a Parigi il *Conseil des Générations Futures*, organo consultivo dell'amministrazione locale, il quale conta ben 164 membri, divisi in 7 collegi rappresentativi di più categorie professionali.

CAPITOLO SECONDO

LA TRADUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DELLA QUESTIONE INTERGENERAZIONALE

1. La dimensione temporale della Costituzione. 2. La grammatica intergenerazionale in ambito normativo. 2.1. L'apertura intertemporale degli statuti regionali di diritto comune. 3. Giustizia costituzionale intertemporale. 3.1. L'argomento intergenerazionale nelle motivazioni della giurisprudenza costituzionale. 3.1.1. Brevi cenni sulla sostenibilità dello sviluppo. 4. La giurisprudenza intergenerazionale delle Supreme Magistrature.

1. La dimensione temporale della Costituzione

Nella Costituzione italiana – diversamente da altre, numerose, Costituzioni¹ – non è rintracciabile alcuna previsione che menzioni espressamente la tematica intergenerazionale, evocandone il lessico sinora impiegato nel presente elaborato.

¹ Cfr. art. 110b della Costituzione norvegese («*Le risorse naturali devono essere gestite sulla base di valutazioni a lungo termine di modo che questo diritto sia salvaguardato anche per le generazioni future*»); art. 20a della Costituzione tedesca («*Lo Stato tutela, anche nei confronti delle generazioni future, le naturali condizioni vitali di base, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, attraverso la legislazione e, in base alla legge e al diritto, attraverso il potere esecutivo e la giurisprudenza*»); art. 66 della Costituzione portoghese («*Ambiente e qualità di vita. Tutti hanno il diritto ad un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato ed il dovere di difenderlo [c. 1]; per assicurare il diritto all'ambiente, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, spetta allo Stato, per mezzo di organismi appositi e con il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini: [...] promuovere lo sfruttamento razionale delle risorse naturali, salvaguardando le loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, con rispetto del principio di solidarietà tra le generazioni [c. 2, lett. d]*»); art. 225 della Costituzione brasiliana («*Tutti hanno diritto a un ambiente ecologicamente equilibrato, e in quanto bene di uso comune del popolo, indispensabile per una sana qualità di vita; si impone all'autorità pubblica e alla collettività il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future*»); art. 24, lett. b) della Costituzione sudafricana («*Tutti hanno il diritto ad un ambiente protetto, a beneficio della presente e delle future generazioni, per mezzo di leggi ragionevoli e di altre misure [...]*»); art. 73 della Costituzione della Confederazione elvetica («*La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo*»); art. 45 della Costituzione spagnola («*Tutti hanno diritto a fruire di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona, nonché il dovere di mantenerlo. I poteri pubblici veglieranno sulla razionale utilizzazione di tutte le risorse naturali, al fine di proteggere e migliorare la qualità della vita, nonché di difendere e ripristinare l'ambiente, contando sull'indispensabile solidarietà collettiva. A carico di quanti violino il disposto del comma precedente, nei termini fissati dalla legge, saranno previste sanzioni penali*»).

Ciononostante, il testo costituzionale si mostra fecondo ai fini di un'indagine sui temi intergenerazionali, dal momento che alcune sue disposizioni rivelano, qualora sottoposte ad un'attenta esegesi, una intrinseca attitudine alla considerazione del fattore *temporale* e dunque degli interessi non soltanto del tempo presente, ma anche del tempo futuro. Le medesime disposizioni costituzionali, potremmo dire, si prestano ad una loro lettura *temporalmente* aperta, orientabile anche a favore di destinatari futuri.

Le disposizioni così individuate contribuiscono a mettere in luce ed, anzi, a valorizzare la *naturale vocazione al futuro* del disegno costituzionale².

A parere della dottrina, tutte le seguenti disposizioni costituzionali celano un'*apertura* al tempo futuro o, con altre parole, sono percorse da una *tensione* al futuro:

- art.1, comma 2, Cost.: il concetto giuridico di *popolo*, titolare della sovranità, non è meramente circoscrivibile ai soggetti – legati allo Stato da un rapporto di cittadinanza – esistenti nello specifico momento considerato, ma si estende fino ad abbracciare le generazioni passate e future perché dev'essere inteso come «*un'unità che non muta con il mutare dei suoi componenti*»³;

² Tutto il diritto è naturalmente ed inevitabilmente orientato al futuro (*Zukunftsorientiert*) in quanto «*strumento per giudicare/disciplinare azioni umane*», nelle parole di M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 424; *Id.*, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2013, *passim*.

³ R. ROMBOLI, *Popolo*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, 1990, vol. XXIII, 1-2, il quale, con l'inciso riportato, fa proprie le parole di S. ROMANO, *Corso di diritto costituzionale*, Padova, CEDAM, 1941, 50. Efficace l'illustrazione di C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, Utet, 1985, 77, secondo il quale «[...] *per popolo si intende anche, e più idealmente, non solo l'insieme degli individui che fanno parte dello Stato in un determinato momento (popolazione), bensì il loro complesso, dinamicamente e storicamente considerato, attraverso il susseguirsi delle generazioni*». Non mancano opinioni parzialmente discordanti: V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando*, Padova, CEDAM, 1957, vol. I, 427 e ss., nt. 13, spiega che «*non si vuol negare qui che il concetto astratto di popolo permanga unitario nell'avvicinarsi delle persone fisiche che ne fanno parte; e nemmeno che, procedendo su questa linea di astrazione, in esso rientrano le generazioni passate e quelle avvenire. Si osserva peraltro che, quando dall'astratto si passa al concreto, come necessariamente avviene ogni volta in cui si tratti di libertà, poteri, manifestazioni di volontà, decisioni "del popolo", i morti e i non ancora nati, ovviamente, non vengono in considerazione o in altri termini ci si deve allora riferire al popolo come complesso di cittadini viventi [...]*». Nella dottrina più recente v., *ex multis*, R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 138 e ss.; M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 435-436; F.

- art. 2 Cost.: il termine *uomo* – quale beneficiario del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili – non pone limiti temporali al suo impiego, potendo riferirsi tanto all'uomo del presente quanto all'uomo del futuro, avendo cura di precisare, tuttavia, che questa lettura non intende necessariamente riconoscere diritti inviolabili anche in capo alle generazioni future, ma sancirne la tutela anche in un'ottica intergenerazionale⁴. Allo stesso modo, il riferimento allo *svolgimento* della personalità, dando rilievo al dinamico e progressivo sviluppo della personalità umana, esige che ciò sia reso possibile nel fluire del tempo⁵. Infine, come già illustrato, la seconda parte dell'art. 2 Cost. ha rappresentato il fondamento giuridico di inderogabili doveri di solidarietà politica, economica, sociale, ed anche ambientale, a carico della generazione attuale a favore delle generazioni a venire⁶;
- art. 3, comma 2, Cost.: il concetto di *pieno sviluppo* della persona umana, così come quello di *svolgimento* della sua personalità dell'articolo precedente, richiede alla Repubblica un impegno temporalmente orientato al fine della sua realizzazione⁷;
- art. 4, comma 2, Cost.: il *progresso* materiale o spirituale della società, cui deve concorrere ciascun cittadino nello svolgimento della propria attività o funzione, è anch'esso proteso verso il futuro, che la disposizione invita a tenere in debita considerazione⁸;

FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 31 e ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 354 e ss.

⁴ La riflessione è di R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 139, e ricorda quella di A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 19 e ss., sui diritti intergenerazionali (v. *supra*, cap. I, par. 5.2.). Di interesse A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, CEDAM, 2003, 23, per il quale l'art. 2 Cost. richiede la personalità fisica al fine del riconoscimento di diritti soggettivi.

⁵ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, loc. cit.

⁶ V. *supra*, cap. I, par. 7.1.1.

⁷ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, loc. cit.; P. TORRETTA, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 701.

⁸ F. LETTERA, *Lo stato ambientale e le generazioni future*, cit., 252 e ss.; G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile*, cit., 597; P. TORRETTA, *Responsabilità intergenerazionale*, cit., 702. V. *supra*, cap. I, par. 7.1.1., per una particolare declinazione di questa disposizione costituzionale.

- art. 9 Cost.: ne viene sottolineata la natura *programmatica* tesa alla promozione della ricerca scientifica e tecnica e dello sviluppo della cultura (comma 1), così come alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (comma 2)⁹; in dottrina, v'è chi ritiene che il concetto di Nazione di cui al secondo comma rimandi a quello di *popolo* come *summa* delle generazioni passate, presente e future, come appena illustrato in riferimento all'art. 1, comma 2, Cost.¹⁰. L'apertura al tempo futuro di questa disposizione è confortata, d'altra parte, dal tentativo, seppur naufragato, di inserirvi un'ulteriore previsione del seguente tenore: «*la Repubblica tutela l'ambiente e gli ecosistemi anche nell'interesse delle generazioni future, protegge la biodiversità e promuove il rispetto degli animali*»¹¹;
- art. 11 Cost.: il ripudio della guerra e le limitazioni di sovranità al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni rendono semplicemente possibile l'avverarsi di un tempo futuro¹²;
- artt. 41-43 Cost.: v'è da premettere che la ricerca di una lettura intergenerazionale delle disposizioni costituzionali può dirsi appagata anche qualora l'interpretazione indugi sul linguaggio della *sostenibilità dello sviluppo*, dacché la stessa richiede, come verrà illustrato¹³, di operare un bilanciamento tra l'esigenza di protezione dell'ambiente e le istanze dello sviluppo economico e sociale, affinché tanto all'attuale generazione che alle generazioni future non sia precluso il soddisfacimento dei loro bisogni. In quest'ottica, l'*utilità sociale* come limite all'iniziativa economica privata (art. 41, comma 2, Cost.)¹⁴, i *fini sociali* cui deve aspirare l'attività economica

⁹ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 138 e ss.; M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 435-436; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 31 e ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 354 e ss.

¹⁰ C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., 82; R. ROMBOLI, *Popolo*, cit., 2.

¹¹ E. LUCCHESI, *La riforma dell'art. 9 Costituzione nel testo approvato dalla Camera*, in *Forumcostituzionale.it*, 28/10/2004.

¹² R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, loc. cit.; M. LUCIANI, *Generazioni future*, loc. cit.; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, loc. cit.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, loc. cit.

¹³ V. *infra*, cap. III, par. 2.

¹⁴ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rassegna di diritto civile*, n. 4/2016, 1296, individua nella «*straordinaria indeterminatezza*» della formula dell'utilità sociale la sua piena validità ai fini ermeneutici

pubblica e privata (art. 41, comma 3, Cost.), la *funzione sociale* della proprietà privata (art. 42, comma 2, Cost.), i *fini di utilità generale* come giustificazione della riserva di determinate imprese allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti (art. 43 Cost.) sono formule potenzialmente in grado di fondare una responsabilità intergenerazionale perché di ampio respiro, tanto da potervi ricondurre, per quanto di interesse, il principio di sostenibilità dello sviluppo¹⁵. A rafforzare quest'intento, soccorre anche il secondo comma dell'art. 9 Cost., consacrato alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico italiano¹⁶;

- gli artt. 44 e 47 Cost. sembrano volgere lo sguardo anche al tempo futuro, e non soltanto al tempo presente e alle sue contingenze, laddove sanciscono il potere del legislatore di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata per conseguire un «*razionale sfruttamento del suolo e [...] equi rapporti sociali*» (art. 44, comma 1, Cost.), o assegnano alla Repubblica il compito di tutelare il *risparmio* in tutte le sue forme (art. 47, comma 1, Cost.)¹⁷. Peraltro, anche l'art. 44, comma 1, Cost., al pari degli articoli richiamati al punto precedente, sembra giustificare un ipotetico bilanciamento tra contrapposti valori economici ed ambientali in una chiave di sostenibilità¹⁸;

illustrati; v. anche *ID.*, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Persona e mercato*, n. 1/2015, 39 e ss.; similmente, ed in riferimento anche all'art. 42, comma 2, Cost., S. PAGLIANTINI, *Sul c.d. contratto ecologico*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 2/2016, 339.

¹⁵ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 138 e ss.; M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 435-436; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 31 e ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 354 e ss. V. anche V. PEPE, *Riforma dell'art. 41 della Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica pubblica*, in *L'Italia forestale e montana*, 2012, 44 e ss.

¹⁶ G. MAJORANA, *Lo sviluppo sostenibile nel codice dell'ambiente: un passo necessario, ma non sufficiente*, in I. NICOTRA e U. SALANITRO (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, 260 e ss.

¹⁷ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, loc. cit.; M. LUCIANI, *Generazioni future*, loc. cit.; P. TORRETTA, *Responsabilità intergenerazionale*, loc. cit.; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 31 e ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, loc. cit.

¹⁸ M. PENNASILICO, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., 1296; *ID.*, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale*, cit., 41.

- artt. 52, comma 1, e 54, comma 1, Cost.: i doveri di *difesa* della Patria e di *fedeltà* alla Repubblica testimoniano la medesima tenace volontà di continuità e di perpetuazione dell'esistente nel fluire del tempo¹⁹. Si è già osservato, inoltre, come l'art. 54, comma 1, Cost., nell'esigere *fedeltà* ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ne incoraggi l'integra trasmissione nel tempo, anche a beneficio della posterità, e possa quindi fondare responsabilità e doveri di natura intergenerazionale²⁰;
- art. 67 Cost.: ciascun parlamentare è assunto a rappresentante della *Nazione*, la quale, per la dottrina prevalente, si identifica, in questa disposizione, con il *popolo* inteso nella sua unità²¹; ciò comporta, rifacendosi all'illustrata nozione di popolo di cui all'art. 1, comma 2, Cost., la rappresentazione, da parte di ciascun parlamentare, non soltanto degli individui esistenti nello specifico momento dato, ma altresì degli individui appartenenti alle generazioni passate e future²²;
- artt. 81, 97, comma 1, e 119 Cost.: il principio dell'*equilibrio di bilancio* è innervato, come si è già cercato di illustrare, di preoccupazioni intergenerazionali²³;
- art. 138 Cost.: si intende, infine, fare riferimento alla *rigidità* della Costituzione. Questo carattere del testo costituzionale sembra in grado di elargire benefici a favore delle generazioni venturose poiché – non tollerando la revisione dei principi costituzionali supremi posti a presidio della sovranità popolare (il metodo democratico, il suffragio universale, i diritti politici) –

¹⁹ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 138 e ss.; M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 435-436; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, cit., 31 e ss.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 354 e ss.

²⁰ V. *supra*, cap. I, par. 7.1.

²¹ V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, cit., 426 e ss.; C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., 82; R. ROMBOLI, *Popolo*, cit., 2. Gli ultimi due Autori ritengono che il rinvio alla nozione di popolo operi anche per gli artt. 9, comma 2 (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della *Nazione*), 87, comma 1 (rappresentanza dell'*unità nazionale* da parte del Presidente della Repubblica) e 98, comma 1 (fine di servizio esclusivo della *Nazione* dei pubblici impiegati) Cost.

²² R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, loc. cit.; M. LUCIANI, *Generazioni future*, loc. cit.; F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, loc. cit.; A. D'ALOIA, *Generazioni future*, loc. cit.

²³ V. *supra*, cap. I, par. 4.2.

assurge «*al tempo stesso [ad] espressione e garanzia della sovranità popolare delle generazioni future e degli stessi poteri delle future maggioranze*»²⁴. Valorizzando le potenzialità insite in questo ragionamento, potremmo dire che il rispetto attuale dell'intangibilità non soltanto dei suddetti principi supremi, ma dell'intero novero degli stessi – parimenti incompressibili in sede di revisione costituzionale –, consente il perpetuarsi nel tempo dell'ordinamento costituzionale, a beneficio delle generazioni future, poste nelle condizioni di poter liberamente esercitare la propria sovranità popolare, al pari della generazione attuale, una volta venute ad esistenza²⁵.

La dottrina esaminata, grazie al disvelamento della dimensione temporale della Costituzione, non ha sostanzialmente avvertito l'esigenza di interventi diretti sul testo costituzionale, volti alla sua integrazione con il linguaggio delle generazioni future²⁶.

Anzi, la lettura congiunta delle disposizioni costituzionali che si prestano ad un'interpretazione orientata al tempo futuro permetterebbe di affermare l'esistenza di

²⁴ L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria della democrazia*, II, Roma-Bari, Editori Laterza, 2007, 88-89, che, ricollegandosi idealmente al già richiamato art. 28 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino premessa alla Costituzione francese del 1793 (per cui v. *infra*, cap. III, par. 3.2.), così scrive «*la rigidità, in altre parole, lega le mani delle generazioni volta a volta presenti per impedire che siano da queste amputate le mani delle generazioni future*».

²⁵ La riflessione è condivisa da T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 49 e ss., per la quale la rigidità costituzionale «*contiene già in sé un'idea di durata, un orizzonte temporale che oltrepassa quello dell'ordinario circuito della decisione politica, ove decidono le maggioranze formatesi attraverso le elezioni*» e risponde allo scopo di «*porre regole che obblighino i decisori, nell'ambito del "normal lawmaking", a non seguire pedissequamente la volontà delle maggioranze politiche contingenti, benché in esse si esprima la sovranità popolare, ma a tenere conto di altri principi e valori, sanciti nella costituzione medesima, espressione dell'"higher lawmaking" e di una forma più elevata di manifestazione della sovranità popolare, il potere costituente*». L'A., lo si è già detto, giudica la rigidità costituzionale un valido strumento di contrasto al presentismo delle maggioranze politiche (v. *supra*, cap. I, par. 5.3.).

²⁶ Non si dimentichino, però, i numerosi progetti di legge presentati in occasione della revisione costituzionale del 2012 volti alla costituzionalizzazione del principio di equità intergenerazionale, di cui si è diffusamente parlato nel cap. I, par. 4.2., nonché il tentativo di integrazione dell'art. 9 Cost., poc'anzi richiamato. Si ricorda, però, G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future*, cit., 198, il quale, pur apprezzando le potenzialità espansive dell'art. 2 Cost., è favorevole all'introduzione in Costituzione di una espressa previsione di responsabilità della generazione di volta in volta presente nei confronti delle generazioni future.

un inedito *principio costituzionale di responsabilità intergenerazionale*²⁷. Tale principio, tuttavia, non assumerebbe la medesima incisività in ciascuno dei suoi ambiti di operatività: nelle questioni economiche, diversamente da quelle ambientali o biotecnologiche, la medesima dottrina assegna un carattere *sussidiario* o *integrativo* al dedotto principio, in ragione della ritenuta reversibilità futura delle scelte economiche effettuate nel tempo presente; la reversibilità, invece, sarebbe impraticabile negli ulteriori ambiti²⁸.

2. La grammatica intergenerazionale in ambito normativo

Certamente influenzata dal diritto internazionale e, con ogni probabilità, dalle riflessioni dottrinali, la legislazione statale conosce ed utilizza, sebbene in misura modesta e contenuta, un'espressa grammatica intergenerazionale.

Il maggior numero di formule impiegate per descrivere questo «*ambiente teorico nuovo*»²⁹ è reperibile nella legislazione più recente, mentre gli ambiti tematici che custodiscono espressioni del linguaggio intergenerazionale sono, tipicamente, quelli dell'ambiente (come, ad esempio, nella disciplina di foreste, parchi, risorse idriche), della previdenza sociale e della finanza, rintracciandosene, infine, anche in tema di conservazione e trasmissione del patrimonio immobiliare.

Le generazioni future fanno il loro ingresso nel lessico normativo statale con l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), emendata nel corso degli anni, ma tuttora vigente.

Due diverse disposizioni si interessano della *conservazione* di determinati beni esistenti, affinché le generazioni presenti e future ne possano essere fruitrici: all'art. 2, comma 1, il bene in questione è rappresentato dai parchi nazionali, di cui lo

²⁷ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 138 e ss.; l'A., che sceglie di parlare di "responsabilità intergenerazionale", ne evidenzia le peculiarità rispetto ad una "responsabilità verso le generazioni future": la prima, infatti, comprende la seconda perché potrebbe interessare – ad esempio nel settore previdenziale – anche generazioni già esistenti.

²⁸ R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 35 e ss. Si è già accennato alla questione *supra*, cap. I, par. 3.

²⁹ P. MAZZINA, *Quali strumenti per tutelare le generazioni future?*, in R. BIFULCO e A. D'ALOIA, *Un diritto per il futuro*, cit., 363.

Stato deve occuparsi in un'ottica intergenerazionale³⁰; all'art. 37, comma 2, la donazione a titolo gratuito di determinati beni immobili a scopo conservativo, al fine di assicurarne «*il godimento delle presenti e delle future generazioni*», giustifica, insieme al rispetto degli ulteriori parametri indicati, l'applicazione di deduzioni fiscali³¹.

Avanzando cronologicamente, si incontrano le previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), comunemente noto come Codice dell'ambiente, le quali, come illustrato nel corso del capitolo precedente, hanno consentito una lettura aperta ad inderogabili doveri di solidarietà ambientale della seconda parte dell'art. 2 Cost.

L'art. 3-*quater*³², nel fornire una definizione del principio dello sviluppo sostenibile, inevitabilmente menziona le generazioni future, prescrivendo che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la «*qualità della vita*» e le «*possibilità*» delle generazioni future (comma 1)³³, e, con sintassi almeno apparentemente sofferta, invita alla ricerca di un «*equilibrato rapporto*,

³⁰ «*I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future*» (art. 2, comma 1, l. n. 394/1991).

³¹ «*È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente ai beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni*» (art. 37, comma 2, l. n. 394/1991).

³² Inserito, come già detto, dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 4/2008.

³³ «*Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*» (art. 3-*quater*, comma 1, d.lgs. n. 152/2006).

nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro» (comma 3). Il principio solidaristico è presente anche all'art. 144, comma 2, in relazione alla tutela e all'uso delle risorse idriche, i quali devono tendere – con linguaggio nuovo rispetto alle disposizioni già citate, ma integralmente recepito dall'abrogato art. 1, comma 2, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)³⁴ – alla salvaguardia delle *aspettative* e dei *diritti* delle generazioni future ad un integro patrimonio ambientale³⁵.

Con previsione simile a quella dettata a protezione dei parchi nazionali, il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) identifica il patrimonio forestale nazionale come un bene *«da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future»*³⁶.

È, infine, la materia finanziaria ad accogliere previsioni di tenore intergenerazionale³⁷: si veda, ad esempio, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, al cui interno *«equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale»*³⁸ sono invocate quali principi e criteri funzionali alla garanzia del *«rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, [del]la stabilità economico-finanziaria»*³⁹ e del rafforzamento della *«sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo»*⁴⁰.

³⁴ Questa previsione della l. n. 36/1994 ha avuto un ruolo centrale in alcune risalenti pronunce della Corte costituzionale e delle Supreme Magistrate ordinaria ed amministrativa (v. *infra*).

³⁵ *«Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale»* (art. 144, comma 2, d.lgs. n. 152/2006).

³⁶ Art. 1, comma 1, d. lgs. n. 34/2018.

³⁷ Nonostante la loro mancata approvazione, ne sono prova i numerosi progetti di legge volti all'introduzione del principio di equità intergenerazionale (v. *supra*, cap. I, par. 4.2.).

³⁸ Art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011.

³⁹ Art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011.

⁴⁰ Art. 24, comma 1, d.l. n. 201/2011.

Gli esigui riferimenti normativi esaminati testimoniano nitidamente l'assenza di una comune e diffusa coscienza "normativa" intorno ai temi intergenerazionali.

Il primo dei dati avvaloranti questa constatazione è la tendenziale episodicità dell'utilizzo del linguaggio intergenerazionale, data la sua sporadica presenza nei testi normativi approvati nel corso degli ultimi decenni. Peraltro, questo dato, in sé considerato, potrebbe assumere un'importanza relativa, se non fosse che la grammatica intergenerazionale difetta in normative che ben si presterebbero ad accoglierla⁴¹.

Il dato più vistoso, tuttavia, è l'assoluta mancanza di uniformità nel lessico utilizzato, anche – inaspettatamente – all'interno dello stesso testo normativo; nel Codice dell'ambiente, ad esempio, si riscontrano – benché in settori disciplinari diversi – formule generiche e sfuggenti laddove, enucleando il principio dello sviluppo sostenibile, si intende tutelare la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future⁴², mentre si preferisce la puntuale attribuzione di situazioni soggettive di vantaggio – aspettative e diritti⁴³ – nella disciplina sull'impiego delle risorse idriche⁴⁴.

Per queste ragioni, le formulazioni passate in rassegna sono state ritenute delle «*generiche indicazioni di principio*»⁴⁵, prive di riscontro concreto⁴⁶.

Ciò posto, è vero che alle dedotte lacune e difformità normative potrebbe altresì rimediarsi valorizzando il linguaggio della *sostenibilità* o dello *sviluppo sostenibile*, più agevolmente riscontrabile, per l'appunto, nei testi normativi più recenti.

La preoccupazione legata alla sostenibilità percorre, infatti, la legge annuale di bilancio; è presente nel Codice dei contratti pubblici, il cui art. 30, nell'elencare i

⁴¹ Si pensi, a titolo di esempio, alla legge costituzionale 24 dicembre 2013, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), la quale, appunto, ne è priva.

⁴² Art. 3-*quater*, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

⁴³ Si tratterebbe, con le parole di R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 83, di una finzione legislativa, vale a dire di una legge che, interiorizzando la finzione giuridica per mezzo della quale le prossime generazioni sono riconosciute titolari di diritti soggettivi (v. *supra*, cap. I, par. 5.1.), considera esistente un soggetto in realtà inesistente.

⁴⁴ Art. 144, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.

⁴⁵ S. GRASSI, *Ambiti della responsabilità*, cit., 180.

⁴⁶ M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 428 e ss.

principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, consente di subordinare il principio di economicità a criteri «*ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico*»⁴⁷; pervade la legislazione in materia ambientale, com'è nel caso della legge 11 agosto 2014, n. 125 recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, o della legge 18 dicembre 2015, n. 221 consacrata alla promozione di misure di *green economy* e al contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali, o, ancora, della legge 18 giugno 2016, n. 132 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente⁴⁸, che enumera lo sviluppo sostenibile tra i suoi obiettivi⁴⁹.

2.1. L'apertura intertemporale degli statuti regionali di diritto comune

I nuovi statuti delle regioni di diritto comune, risultanti dalla fase statuente avviatasi con la modifica dell'art. 123 Cost. ad opera della legge costituzionale n. 1/1999, annoverano disposizioni che, in varia misura, dialogano con la questione intergenerazionale⁵⁰.

Ben nove statuti regionali contengono un'espressa assunzione di impegni nei confronti delle generazioni future, facendone esplicita menzione. Tra gli altri, il «*principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future*» informa lo statuto del Veneto⁵¹, mentre la regione Abruzzo, dal canto suo, intende «*promuove[re]*

⁴⁷ Art. 30, comma 1, d. lgs. n. 50/2016.

⁴⁸ Il Sistema si compone dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (art. 1, comma 1, l. n. 132/2016).

⁴⁹ Art. 1, comma 2, l. n. 132/2016.

⁵⁰ Gli statuti speciali, invece, sono risalenti nel tempo e dunque privi di qualsivoglia enunciazione di tenore intergenerazionale.

⁵¹ Art. 6, comma 1, rubricato "Diritti e obiettivi delle politiche regionali", all'interno dei "Principi" dello statuto veneto: «*la Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future: a) garantisce e valorizza il diritto alla vita; b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare; c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna; d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto*

interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni»⁵², nonché assicurare il regime pubblico dell'acqua, bene comune dell'umanità, che ne consente la salvaguardia anche a favore delle future generazioni⁵³. Lo statuto della regione Marche si rivolge alle generazioni a venire nel

all'istruzione ed alla formazione permanente; e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca; f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia; g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale; h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme; i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi; l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale; m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo; n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport; o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza; p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente». Parimenti, art. 8, comma 1, rubricato "Patrimonio culturale e ambientale", contenuto nel medesimo capo: «il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni».

⁵² Art. 7, comma 1, rubricato "L'ordinamento sociale ed economico", delle "Disposizioni di principio".

⁵³ Art. 9, comma 1, rubricato "Il territorio, l'acqua, l'ambiente e i parchi", delle "Disposizioni di principio". Si vedano anche i seguenti statuti ordinari: art. 2, rubricato "Identità e valori", dei "Principi generali" dello statuto dell'Umbria («la Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni: - la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani; - la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, delle differenze; - la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; - l'integrazione e la cooperazione tra i popoli; - la vocazione europeista; - il pluralismo culturale ed economico; - la qualità del proprio ambiente; - il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria»); art. 5, comma 1, rubricato "Sviluppo economico e sociale", dei "Principi fondamentali" dello statuto piemontese («la Regione persegue la riduzione delle

dettare previsioni inerenti alla tematica ambientale, così incoraggiando «*la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future*»⁵⁴.

Simili previsioni non sono contenute, invece, nei restanti statuti ordinari, che, tuttavia, ricorrono a formule in grado di svolgere la medesima funzione in quanto consacrate alla sostenibilità⁵⁵. Nello statuto della regione Lazio, ad esempio, si proclama «*l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di*

disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future»), contenente conferenti previsioni anche nel suo preambolo; art. 8, comma 1, lett. c), rubricato “Patrimonio storico e culturale”, dei “Principi” dello statuto del Molise («*la Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed architettonico, con particolare attenzione: [...] c) al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale, anche istituendo appositi organismi di coordinamento e favorendo la trasmissione alle nuove generazioni delle lingue e delle culture di origine; [...]*»); art. 2, comma 1, dei “Principi” dello statuto pugliese («*la Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni*»), nonché art. 10, comma 2, dei “Compiti e finalità” del medesimo («*la legge regionale individua i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali, agendo responsabilmente nei confronti delle generazioni future*»); preambolo e art. 3, rubricato “Politiche ambientali”, dei “Principi” dello statuto dell’Emilia-Romagna («*la Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle generazioni future, promuove: a) la qualità ambientale, la tutela delle specie e della biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali; la cura del patrimonio culturale e paesaggistico; b) la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo; c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee; d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili; e) la sicurezza e l'educazione alimentare; f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo; g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attività umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo alla capacità di carico dell'ambiente; h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi*»); art. 2, comma 4, lett. k), rubricato “Elementi qualificativi della Regione”, dei “Principi generali” dello statuto lombardo («*in particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione: [...] k) tutela l'ambiente e preserva le risorse naturali, protegge la biodiversità e promuove il rispetto per gli animali, cura la salubrità dell'aria e dell'acqua, assicura il carattere pubblico dell'acqua, anche a garanzia delle generazioni future; [...]*»).

⁵⁴ Art. 5, comma 2, rubricato “Salute, ambiente e cultura”, dei “Principi fondamentali”; le generazioni future sono evocate anche nel preambolo del medesimo statuto.

⁵⁵ La quale, si noti, non è tuttavia estranea agli statuti regionali esaminati in precedenza.

agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità [...]»⁵⁶.

In verità, al di là delle distinzioni operabili in relazione al tema intergenerazionale, le disposizioni statutarie in parola, accomunate dalla loro natura di *norme di principio*, sono state coinvolte dagli esiti di una comune giurisprudenza costituzionale⁵⁷.

Con le note sentenze nn. 372, 378 e 379 del 2004, la Corte costituzionale ha, infatti, disconosciuto il carattere normativo di simili *enunciazioni*, tipicamente contenute nei primi articoli degli statuti regionali, alle rubriche intitolate ai “*Principi generali/fondamentali*”, alle “*Dichiarazioni generali/di principio*”, alle “*Dichiarazioni identitarie*” o, ancora, a “*Compiti e finalità*”.

A parere dei giudici costituzionali, «*alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia*

⁵⁶ Art. 8, comma 1, rubricato “Sviluppo economico”, dei “Principi fondamentali”. Per quanto concerne il relativo contenuto degli statuti delle restanti cinque regioni di diritto comune, si v. art. 4, comma 1, lett. n), rubricato “Finalità principali” dello statuto toscano («*la Regione persegue, tra le finalità prioritarie: [...] n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente; [...]»*); art. 2, comma 2, lett. n), rubricato “Principi e finalità”, dei “Principi fondamentali” dello statuto della Calabria («*la Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: [...] n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione; [...]»*); art. 7, comma 1, rubricato “Iniziativa economica e coesione economico-sociale”, delle “Dichiarazioni identitarie” dello statuto campano («*la Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali»*); art. 2, comma 2, lett. i), rubricato “Principi dell'ordinamento e dell'azione regionale”, delle “Disposizioni generali” dello statuto ligure («*la Regione: [...] i) opera per salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico ed ambientale della Liguria e promuove lo sviluppo sostenibile; [...]»*), contenente previsioni simili nel suo preambolo; infine, art. 10, comma 2, rubricato “La sostenibilità e la sicurezza dell'ambiente e del territorio”, dei “Principi” dello statuto lucano («*la Regione opera per lo sviluppo economico e sociale, persegue una crescita sostenibile e inclusiva, garantisce la sicurezza della persona e della comunità regionale»*).

⁵⁷ Nonostante la giurisprudenza che verrà esaminata non si sia pronunciata sulle succitate previsioni statutarie contenenti un'esplicita menzione delle generazioni future, ma sia intervenuta su altre previsioni solo implicitamente legate al tema intergenerazionale o anche allo stesso estranee, è pacifico che *tutte* le previsioni in parola possano considerarsi parimenti sottoposte al regime risultante dalle decisioni della Corte costituzionale, in forza della comune qualificazione, tanto delle une, quanto delle altre, come *disposizioni di principio*.

giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto»⁵⁸: la loro sola funzione sarebbe «di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa»⁵⁹.

Siffatte *proclamazioni*, prosegue la Corte costituzionale, non sono equiparabili alle norme programmatiche contenute in Costituzione, dal momento che lo statuto regionale – data la sua natura di fonte regionale *a competenza riservata e specializzata*, tenuta all'*armonia* con la Costituzione, e nonostante sia espressione di autonomia – non può equivalere ad una Carta costituzionale⁶⁰; conseguentemente, e come già affermato, le dichiarazioni di principio possono assumere un rilievo meramente politico o culturale, mentre non possono in alcun modo essere considerate norme programmatiche svolgenti una «*funzione di integrazione e di interpretazione*»⁶¹ del diritto⁶².

Pur rispettando i confini tracciati dalle decisioni in esame, la riflessione dottrinale insiste sul contenuto delle disposizioni statutarie di principio: si ritiene che la dichiarata inefficacia non consenta comunque di dar loro un contenuto qualsiasi e,

⁵⁸ Sentt. nn. 372-378-379/2004. R. BIN, *Perché le Regioni dovrebbero essere contente di questa decisione*, in *Forumcostituzionale.it*, 2004, 1, ritiene che la Corte abbia svolto un'interpretazione c.d. *abrogante*, la quale, secondo gli insegnamenti di G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980, 37, identifica quell'«*esito dell'attività dello interprete che consiste nel diniego che a un particolare enunciato del discorso legislativo sia attribuibile un qualche significato precettivo, cioè che l'esito dell'attività dell'interprete consista nell'asserzione che quel particolare enunciato del discorso legislativo non esprime alcuna norma*».

⁵⁹ Sentt. nn. 372-378-379/2004. Il giudizio è di inammissibilità del ricorso governativo per «*carezza di idoneità lesiva*» delle disposizioni impugnate, dovuta al diniego di una loro vincolatività e dunque alla consequenziale incapacità delle stesse di produrre effetti giuridici; in dottrina, le decisioni in esame sono sembrate rispondere ai caratteri delle decisioni di merito, nello specifico a quelli delle sentenze interpretative di rigetto (S. BARTOLE, *Norme programmatiche e Statuti regionali*, in *Forumcostituzionale.it*, 2004, 1; R. BIN, *Perché le Regioni dovrebbero essere contente di questa decisione*, loc. cit.).

⁶⁰ Così anche R. BIN, *Perché le Regioni dovrebbero essere contente di questa decisione*, loc. cit., per il quale l'assimilazione tra statuto regionale e Costituzione mortificherebbe la forte valenza politico-istituzionale che ha caratterizzato la fase *costituente*.

⁶¹ Sentt. nn. 372-378-379/2004.

⁶² G. FALCON, *Alcune questioni a valle delle decisioni della Corte*, in *Forumcostituzionale.it*, 2004, 1, le definisce «*una sorta di elementi del paesaggio culturale o istituzionale della Regione*». Criticamente, S. BARTOLE, *Norme programmatiche e Statuti regionali*, loc. cit., per il quale il contenuto delle disposizioni statutarie è stato condannato, dalla giurisprudenza costituzionale, ad essere «*esclusivamente vocale e declamatorio*».

conseguentemente, si giudica che quelle particolari disposizioni sottoposte al vaglio della Corte fossero, in ogni caso, portatrici di valori compatibili con il disegno costituzionale⁶³.

Si consideri, inoltre, che, in ragione del valore culturale e, soprattutto, politico delle dichiarazioni in parola, le stesse, permanendo comunque all'interno degli statuti regionali, ben potrebbero giustificare l'avvio di un procedimento di revisione statutaria volto alla loro rimozione o modifica, nel caso in cui non fossero gradite a future maggioranze. Per taluni, ciò proverebbe, pur restando ferma l'assenza di normatività, semplicemente la sussistenza di un qualche valore intrinseco alle stesse⁶⁴. Per altri, il ricorso alla revisione equivarrebbe all'affermazione del valore normativo delle disposizioni in esame: si produrrebbe la «*paradossale conseguenza, quando si mettesse mano allo statuto per adeguarne le disposizioni al nuovo corso, di avere per tale via la conferma della normatività degli originari principi statutari. La conferma, cioè, del carattere che si era negato in premessa [...]*»⁶⁵.

Le conclusioni cui giunge la Corte costituzionale si scontrano, infine, con quelle di quanti ritengono che le disposizioni statutarie di principio abbiano una loro indefettibile *giuridicità intrinseca*, che quindi ne fa un valido strumento interpretativo delle altre disposizioni statutarie⁶⁶. D'altra parte, le disposizioni contenute in un atto-fonte meriterebbero comunque una loro interpretazione *magis ut valeat*, tesa a ricavarne il maggior numero di significati normativi⁶⁷.

⁶³ G. FALCON, *Alcune questioni a valle delle decisioni della Corte*, cit., 2.

⁶⁴ G. FALCON, *Alcune questioni a valle delle decisioni della Corte*, loc. cit.

⁶⁵ M. CAMMELLI, *Norme programmatiche e statuti regionali: questione chiusa e problema aperto*, in *Forumcostituzionale.it*, 2004, 2.

⁶⁶ M. CAMMELLI, *Norme programmatiche e statuti regionali*, cit., 1.

⁶⁷ S. BARTOLE, *Norme programmatiche e Statuti regionali*, cit., 1, richiamando le parole di V. CRISAFULLI in *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952, 11: «*una Costituzione deve essere intesa ed interpretata, in tutte le sue parti, magis ut valeat, perché così vogliono la sua natura e la sua funzione; che sono e non potrebbero non essere [...] di atto normativo, diretto a disciplinare obbligatoriamente comportamenti pubblici e privati*».

3. Giustizia costituzionale *intertemporale*

In un recente saggio, già più volte richiamato, dedicato ai temi che formano l'oggetto di questa trattazione⁶⁸, Antonino Spadaro auspica l'inaugurazione di un nuovo corso della giurisprudenza costituzionale in cui i doveri inderogabili di solidarietà *intergenerazionale* (art. 2 Cost.) possano assurgere a *parametro* di legittimità costituzionale, determinando, conseguentemente, un'apertura *intertemporale* – nello specifico, al tempo *futuro* – dei giudizi di costituzionalità in cui quell'inedito parametro venga invocato⁶⁹.

La Corte costituzionale, secondo lo studioso, ha dinnanzi a sé la possibilità – finanche il dovere – di plasmare un nuovo tipo di giudizio di costituzionalità, un «giudizio ternario nel tempo»⁷⁰ o, se si preferisce, un «giudizio temporale ternario»⁷¹, improntato sul «canone-passpartout»⁷² della ragionevolezza⁷³.

Il ricorso al canone della ragionevolezza, com'è noto, determina la *ternarietà* o *trilateralità* del processo costituzionale, in ragione della considerazione, da parte della Corte costituzionale, non soltanto della norma di legge impugnata e del parametro invocato (quantomeno l'art. 3 Cost.), ma anche di un *tertium comparationis* quale termine di raffronto; tuttavia, alla suddetta ternarietà *nello spazio* del giudizio di costituzionalità non fa riscontro una ternarietà *nel tempo*, dal momento che i giudizi svolti dalla Corte, siano o meno di ragionevolezza, si presentano, ordinariamente, di tipo *binario*, se considerati dal punto di vista temporale: si pensi alle volte in cui il Giudice delle leggi – nel tentativo di dare una «*collocazione*

⁶⁸ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit.

⁶⁹ Si tratterebbe di un «neo-parametro di costituzionalità» di tipo *eterodosso* o *allargato* in quanto *extra-testuale*, vale a dire non ricompreso *expressis verbis* nel testo della Costituzione (A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 29 e ss.; ID., *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in G. PITRUZZELLA, F. TERESI, G. VERDE (a cura di), *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2000, 43 e ss.).

⁷⁰ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 31.

⁷¹ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, loc. cit.

⁷² A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 30.

⁷³ A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., 29 e ss.

“*equilibrata*” di un valore costituzionale tra passato e presente⁷⁴ – offre un’interpretazione c.d. *equilibratrice/moderatrice* della norma impugnata⁷⁵.

Qualora, invece, la Corte costituzionale ritenga di valutare la «*futura compatibilità genetica, ambientale, culturale, finanziaria, economica*»⁷⁶ delle scelte legislative del presente, il suo giudizio sarà, dal punto di vista *temporale*, di tipo *ternario*; la Corte, prosegue Spadaro, dovrà quindi tenere in debita considerazione «*tre grandezze assiologiche diverse, sia per natura intrinseca che per collocazione temporale*»⁷⁷: innanzitutto, i «*valori ideali prescritti dai costituenti da conservare, almeno nel loro nucleo duro essenziale*»⁷⁸, rappresentativi del tempo *passato*; secondariamente, i «*nuovi interessi concreti dei viventi da garantire alla luce dell’evoluzione sociale*»⁷⁹, espressivi del tempo *presente*; infine, il tempo *futuro*, popolato dalle «*aspettative da tutelare a favore delle generazioni che verranno*»⁸⁰.

Senza troppi indugi, può dirsi sin da ora che se, da un lato, la Corte costituzionale non sembra dedita a ragionamenti giuridici di questo tenore, dall’altro, nella sua produzione giurisprudenziale, si riscontrano sicuramente decisioni recanti un’espressa menzione delle *generazioni future*. Il percorso all’interno della giurisprudenza della Corte costituzionale avrà dunque l’obiettivo di analizzare queste decisioni e, in particolare, di valutare il rilievo concretamente assunto, nell’argomentare della Corte, dal paradigma intergenerazionale.

⁷⁴ A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, cit., 31.

⁷⁵ A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, loc. cit.; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2014, 118. A. RUGGERI, *Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le metamorfosi dei criteri ordinatori delle fonti*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1994, 152, rileva come «*diacronico e dinamico è sempre, in nuce, il giudizio di costituzionalità, che neppure potrebbe esser pensato fuori della dimensione temporale: perché la “storia” della Costituzione, al pari della storia della società, è divenire, non esse, e perciò solo una prospettiva mobile ne può cogliere l’essenza e fissare i punti di equilibrio fra istanze molteplici e, occasionalmente, confliggenti*», dunque evocando la natura intrinsecamente *intertemporale* delle valutazioni svolte dalla Corte costituzionale.

⁷⁶ A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, cit., 30.

⁷⁷ A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, cit., 32.

⁷⁸ A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, loc. cit.

⁷⁹ A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, loc. cit.

⁸⁰ A. SPADARO, *L’amore dei lontani*, loc. cit.

3.1. L'argomento intergenerazionale nelle motivazioni della giurisprudenza costituzionale

Soltanto nel 1988 la Corte costituzionale rende la sua prima decisione contenente un'espressa menzione delle *generazioni future*, che, tuttavia, non è null'altro che la meccanica riproduzione di una porzione del preambolo della Convenzione di diritto internazionale citata, nonché un espresso rinvio ad altro testo pattizio parimenti ratificato e reso esecutivo dal nostro Paese⁸¹.

Brevemente, i giudici costituzionali, nel respingere le censure mosse dalla provincia autonomia di Trento avverso la legge 27 dicembre 1977, n. 968 (c.d. Legge quadro sulla caccia), affermano come le disposizioni di legge impugnate (artt. 1, 2 e 11) non possano dirsi lesive della competenza esclusiva provinciale in materia di caccia in ragione della loro natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale, esprimenti (in particolare l'art. 11 della stessa) l'«*oggetto minimo inderogabile*»⁸² della protezione offerta dallo Stato al proprio patrimonio faunistico, in considerazione del fatto che «*flora e fauna selvatica costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future*», dato «*il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici*» (v. in proposito la *Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981 n. 503, nonché la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Berna il 23 giugno 1979 e ratificata con legge 25 gennaio 1983 n. 42*)»⁸³.

Nondimeno, pur in assenza di un'effettiva coscienza e riflessione del Giudice delle leggi in merito alle implicazioni intergenerazionali della questione pervenutagli, è utile constatare, per il momento, come la pronuncia intervenga nella materia ambientale, da sempre apripista nel dibattito intergenerazionale.

⁸¹ Corte cost. sent. n. 1002/1988; v. R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 137, nt. 55; G. GRASSO, *L'ambiente come dovere pubblico "globale"*, cit., 389; P. MAZZINA, *Quali strumenti per tutelare le generazioni future?*, cit., 366, invece, parla, a tal proposito, di *consapevolezza* della Corte costituzionale.

⁸² Corte cost. sent. n. 1002/1988, punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁸³ Corte cost. sent. n. 1002/1988, punto 3 del *Considerato in diritto*.

Nella sentenza n. 259 del 1996, i giudici costituzionali valutano non irragionevole la scelta del legislatore statale di classificare come pubbliche «*tutte le acque superficiali e sotterranee, anche non estratte*» (art. 1, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36, Disposizioni in materia di risorse idriche)⁸⁴, in considerazione del fatto che «*i criteri discretivi delle acque pubbliche e private hanno subito, sotto il profilo storico, dallo scorso secolo (e non solo in Italia), una evoluzione progressiva con caratterizzazione in crescendo dell'interesse pubblico, correlata all'aumento dei fabbisogni, alla limitatezza delle disponibilità e ai rischi concreti di penuria per i diversi usi (residenziali, industriali, agricoli), la cui preminenza è venuta nel tempo ad assumere connotati diversi*»⁸⁵. Dunque, l'interesse pubblico alla gestione delle acque, traducendosi in un loro regime di pubblicità, si giustificerebbe in forza dell'incremento dei fabbisogni, della limitatezza delle risorse disponibili e dei conseguenti rischi di esaurimento delle stesse, registratisi con il trascorrere del tempo; d'altra parte, prosegue la Corte sostanzialmente citando il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge in oggetto, la salvaguardia e l'utilizzo delle risorse idriche deve svolgersi nel rispetto dei «*criteri di solidarietà*»⁸⁶ e del «*diritto fondamentale dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrità del patrimonio ambientale*»⁸⁷. Nel successivo considerando, la Corte, nel precisare che «*questo interesse [generale] è presupposto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro), di uso dell'acqua, suscettibile, anche potenzialmente, di utilizzazione collimante con gli interessi generali*»⁸⁸, richiama, ancora una volta, l'argomento *temporale*.

Sebbene la Corte espressamente rinvii ai commi da 1 a 3 dell'art. 1 della legge in esame⁸⁹, nella sentenza n. 259 del 1996 il peso specifico dell'argomento

⁸⁴ La legge n. 36/1994 è stata integralmente abrogata (ad eccezione del suo art. 22, comma 6) dall'art. 175, comma 1, lett. n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente), ma la previsione è stata trasfusa, in maniera sostanzialmente identica, nell'art. 144 del Codice dell'ambiente.

⁸⁵ Corte cost. sent. n. 259/1996, punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁸⁶ Corte cost. sent. n. 259/1996, punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁸⁷ Corte cost. sent. n. 259/1996, punto 3 del *Considerato in diritto*.

⁸⁸ Corte cost. sent. n. 259/1996, punto 4 del *Considerato in diritto*.

⁸⁹ In forza del comma 3 «*gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici*».

intergenerazionale appare diverso rispetto a quello assunto nella pronuncia del 1988: al di là della opinabilità del lessico utilizzato, sul quale a breve si tornerà, il richiamo a *criteri di solidarietà e risparmio* e al *diritto fondamentale dell'uomo e delle generazioni future all'integrità del patrimonio ambientale*, offre ai giudici costituzionali un argomento rafforzativo del precedente (e di altri impiegati) e, in poche parole, giustifica anch'esso la pubblicità delle acque⁹⁰.

Tutto ciò premesso, sarebbe prematuro considerare questa decisione il primissimo manifesto di una giurisprudenza costituzionale attenta all'argomento intergenerazionale, anche in considerazione del fatto che la successiva sentenza n. 419 del 1996 – pur pronunciandosi sul medesimo *thema decidendum* e con esito coincidente – non risulta essere del medesimo tenore. Difatti, quello che, esaminando la precedente decisione, è stato definito l'argomento intergenerazionale, non trova autonoma cittadinanza all'interno delle motivazioni del Giudice delle leggi, il quale non opera più che un rinvio di maniera alla legislazione, peraltro preferendo riferirsi all'integrità del patrimonio ambientale quale *valore fondamentale* per le generazioni future, anziché diritto delle stesse⁹¹.

La Corte utilizza un lessico che, in filigrana, è suscettibile di testimoniare un interesse verso la cura delle generazioni venture – ad esempio, laddove accenna a *«rischi notevoli per l'equilibrio del bilancio idrico»*⁹² –, e tuttavia, a voler così procedere, si rischia di commettere forzature ermeneutiche volte a voler inferire troppo dalle parole dei giudici costituzionali.

⁹⁰ P. MAZZINA, *Quali strumenti per tutelare le generazioni future?*, cit., 366, sostiene che la tutela delle generazioni future sia motivo – sebbene a livello embrionale – della ragionevolezza della previsione legislativa impugnata; *contra* R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 137, nt. 55, che giudica non significativa la menzione posta all'attenzione. V. anche A. MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile. Dal quadro sovranazionale alle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012, 163 e ss.

⁹¹ Al punto 3 del *Considerato in diritto*, la Corte afferma, in maniera asciutta, che *«la dichiarazione di pubblicità delle acque si risolve in un limite della proprietà dovuto alla intrinseca e mutata rilevanza della risorsa idrica, rispondente alla sua natura, "come scelta non irragionevole operata dal legislatore" e quale modo di attuazione e salvaguardia di uno dei valori fondamentali dell'uomo (e delle generazioni future) all'integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche (art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 36 del 1994)»*.

⁹² Corte cost. sent. n. 419/1996, punto 2 del *Considerato in diritto*.

La previsione non soltanto dell'aspettativa, ma anche del diritto, delle generazioni future di fruire di un patrimonio ambientale integro e dell'operatività di criteri di solidarietà – originariamente contenuta nella l. n. 36/1994 sul regime delle acque, poi trasfusa nell'art. 144 del Codice dell'ambiente – giustifica un'ulteriore recente decisione del Giudice delle leggi, questa volta di illegittimità costituzionale, sebbene non risulti effettuato alcun espresso rinvio alla suddetta normativa, in ragione, potremmo dire, dell'immanenza di quei principi all'ordinamento giuridico⁹³.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 93 del 2017, nel pronunciarsi sulle doglianze governative concernenti numerose disposizioni della legge regionale siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), rileva, in particolare, l'incostituzionalità di quel novero di articoli che attribuiscono alla Giunta della regione il compito di definire ed approvare i modelli tariffari del servizio idrico integrato (SII) relativi a fognatura e acquedotto⁹⁴.

La declaratoria di incostituzionalità è motivata dalla riscontrata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tariffa del servizio idrico integrato *ex art. 117, comma 2, lettere e) e s), Cost.* (rispettivamente consacrate alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente)⁹⁵, la quale è diretta, in primo luogo, a garantire, a tutte le imprese del settore operanti in regime di concorrenza, un trattamento uniforme e un equilibrio economico-finanziario nella gestione del servizio stesso⁹⁶; in secondo luogo, la Corte evidenzia come la definizione delle tariffe idriche ad opera del legislatore statale contribuisca a fissare *«livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perseguendo la finalità di garantire la tutela e l'uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e salvaguardando così la vivibilità dell'ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale»*⁹⁷.

⁹³ V. *infra* paragrafo successivo e, specificamente, sentt. Cass. civ. S.U. nn. 27882/2013, 29108/2011, 23548/2009, Cass. civ., III Sez., n. 15545/2005, nonché Cons. Stato, VI Sez., n. 2085/2003.

⁹⁴ Artt. 5, comma 2, 7, comma 3, 11 della legge regionale n. 19/2015.

⁹⁵ Conformemente alla consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto: sentt. nn. 67/2013, 29 e 142/2010, 246/2009.

⁹⁶ Sent. n. 93/2017, punto 8.1 del *Considerato in diritto*.

⁹⁷ Sent. n. 93/2017, punto 8.1 del *Considerato in diritto*. Come anticipato, non sono disposti espressi rinvii normativi. In dottrina, v. F. GUELLA, *Le acque pubbliche tra "bene comune" e tutela della concorrenza: limiti e spazi per l'autonomia speciale nella disciplina del servizio idrico*

Come può cogliersi da quest'ultimo inciso, l'argomento intergenerazionale alimenta l'impianto motivazionale, sebbene non sia chiaro quale sia il grado di cosciente adesione allo stesso da parte dei giudici costituzionali.

Il tema intergenerazionale sembra acquisire un certo grado di visibilità e di autonomia in due recenti decisioni, concernenti le tematiche finanziarie (sent. n. 88/2014) e previdenziali (sent. n. 173/2016).

Con la prima delle decisioni in commento, la Corte costituzionale respinge le censure promosse dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché dalla provincia autonoma di Trento avverso disposizioni della legge statale 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), ritenute lesive delle loro prerogative costituzionali e statutarie, peraltro pronunciandosi per la prima volta sulla disciplina di attuazione della legge costituzionale n. 1/2012. In particolare, le ricorrenti lamentano che le disposizioni della legge statale concernenti la disciplina dell'indebitamento da parte delle regioni e degli enti territoriali⁹⁸ entrerebbero in contrasto, a causa della loro natura dettagliata, con altrettante disposizioni puntuali già contenute nei rispettivi statuti, e, in definitiva, lederebbero la loro autonomia finanziaria.

Il Giudice delle leggi, dapprima, riconosce la necessità di una disciplina uniforme dell'indebitamento per tutti gli enti territoriali, anche in ossequio a quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1/2012; in secondo luogo, premettendo come «*questa esigenza di uniformità, del resto, [sia] il riflesso della natura ancillare della disciplina dell'indebitamento rispetto ai principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico*»⁹⁹ e dunque «*al pari di questi ultimi, de[bba] intendersi riferita al "complesso delle pubbliche amministrazioni"*»¹⁰⁰, fa proprio il lessico intergenerazionale, sancendo espressamente che «*l'attuazione dei nuovi principi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli "fondanti" (sentenza n. 264 del 2012) di*

integrato, in *Federalismi.it*, n. 15/2017; E. SPARACINO, *La Corte costituzionale e l'autonomia siciliana in materia di regolazione del servizio idrico*, in *Forumcostituzionale.it*, 14 settembre 2017.

⁹⁸ Art. 10, commi 3, 4, 5, l. n. 243/2012.

⁹⁹ Corte cost. sent. n. 88/2014, punto 7.2 del *Considerato in diritto*.

¹⁰⁰ Corte cost. sent. n. 88/2014, punto 7.2 del *Considerato in diritto*.

solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future»¹⁰¹.

Si potrebbe dire, con Antonio Ruggeri, che i principi della sostenibilità, della solidarietà e dell'eguaglianza sono chiamati a darsi *mutuo sussidio*, dal momento che la *coppia assiologica* composta dalla solidarietà e dall'eguaglianza dà vita alla «*prima e più efficace risorsa di cui l'ordinamento dispone al fine di potersi trasmettere integro nel tempo, alle generazioni future»¹⁰².*

Quest'ultima argomentazione giustifica, peraltro, la declaratoria di infondatezza di un'ulteriore questione, concernente il concorso delle regioni e degli enti locali, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, alla sostenibilità del debito pubblico, per mezzo della partecipazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato¹⁰³: «*la ragion d'essere»¹⁰⁴ di questa previsione, come spiega la Corte, risiede proprio «in quel complesso di principi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nella ricordata ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico»¹⁰⁵.*

¹⁰¹ Corte cost. sent. n. 88/2014, punto 7.2 del *Considerato in diritto*.

¹⁰² A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie*, cit., 21 e ss., che difatti riporta questa pronuncia a sostegno del suo argomentare. Sembra approvare quest'impianto argomentativo, incentrato sui doveri della generazione presente, M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali*, cit., 13, nt. 69.

¹⁰³ Art. 12, commi 2-3, l. n. 243/2012.

¹⁰⁴ Corte cost. sent. n. 88/2014, punto 10.2 del *Considerato in diritto*.

¹⁰⁵ Corte cost. sent. n. 88/2014, punto 10.2 del *Considerato in diritto*. Per un commento alla decisione, si v. A. BRANCASI, *La Corte costituzionale al bivio tra il tradizionale paradigma del coordinamento finanziario e la riforma costituzionale "introduttiva del pareggio di bilancio"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2/2014, 1633 e ss.; L. GRIMALDI, *La Corte accoglie solo parzialmente alcune istanze regionaliste, ma conferma, nella sostanza, la disciplina di attuazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici*, in amministrazioneincammino.luiss.it, 2014; G. LO CONTE, *Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali: prime indicazioni della Corte costituzionale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 11/2014, 1071 e ss.; M. NARDINI, *Il principio di "equilibrio" di bilancio per le autonomie speciali*, cit., 8 e ss.; G. D'AURIA, *Il "pareggio di bilancio" approda alla Corte costituzionale*, in *Il foro italiano*, n. 1/2015, 414; G. RIVOSECCHI, *L'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in Federalismi.it, 7 settembre 2016. Si è già illustrato come parte della dottrina abbia valorizzato l'*equità intergenerazionale*, evocata in questo brano della sentenza, quale fondamento della revisione costituzionale introduttiva dell'equilibrio di bilancio (v. cap. I, par. 4.2.). Guardando ancora alla giurisprudenza costituzionale intervenuta in

In una sorta di *climax* ascendente, nella sentenza n. 173 del 2016, il perseguimento della *solidarietà previdenziale*, declinata anche in senso *intergenerazionale*, delinea una delle condizioni dettate dalla Corte costituzionale affinché lo strumento perequativo sottoposto al suo controllo – il contributo di solidarietà posto per un triennio (2014-2016) a carico dei percipienti trattamenti pensionistici complessivamente superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS, da parte di enti gestori di forme di previdenza obbligatoria¹⁰⁶ – resti al riparo da pronunce di incostituzionalità.

In un significativo passaggio della decisione, il Giudice delle leggi asserisce che il contributo di solidarietà risulterà «sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile»¹⁰⁷ solo qualora «oper[i] all'interno dell'ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà "forte", mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale»¹⁰⁸ e sia «imposta da una situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori – endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico) – che devono essere oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all'intervento quella incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato»¹⁰⁹.

Secondo l'attento «scrutinio "stretto" di costituzionalità»¹¹⁰ effettuato dalla Corte, il contributo di solidarietà invero – «sia pur al limite»¹¹¹ – le condizioni

ambito economico-finanziario, si v. le sentenze nn. 107/2016 (punto 4.1 del *Considerato in diritto*) e 6/2017 (punto 5 del *Considerato in diritto*), in cui la Corte evidenzia la possibile conflittualità tra prescrizioni normative di riassorbimento dei disavanzi in archi temporali molto vasti e l'equità intergenerazionale.

¹⁰⁶ Misura introdotta dall'art. 1, comma 486, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014).

¹⁰⁷ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.1 del *Considerato in diritto*.

¹⁰⁸ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.1 del *Considerato in diritto*.

¹⁰⁹ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.1 del *Considerato in diritto*.

¹¹⁰ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.1 del *Considerato in diritto*.

¹¹¹ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.2 del *Considerato in diritto*.

richieste al fine di «*palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.)*»¹¹², rispettosa dei principi di ragionevolezza, affidamento e tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.): il prelievo *de quo* ha natura previdenziale – anziché tributaria, come sostenuto dai ricorrenti – perché viene riscosso dall’INPS e dagli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatorie coinvolti che «*lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali*»¹¹³ e non è pertanto destinato alla fiscalità generale; consegue alla grave e contingente crisi del sistema stesso; grava unicamente sulle pensioni più elevate in rapporto alle pensioni minime (e difatti incide sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori da quattordici a trenta e più volte il trattamento minimo INPS); è misura *una tantum*, temporanea, e per questo non equivale ad un ordinario «*meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza*»¹¹⁴ (difatti opera nel triennio 2014-2016); in definitiva, l’intervento voluto dal legislatore si presenta finanziariamente sostenibile e ragionevole¹¹⁵.

La decisione in esame costituisce un tassello della giurisprudenza costituzionale riguardante i cc.dd. rapporti giuridici di durata¹¹⁶.

¹¹² Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.1 del *Considerato in diritto*.

¹¹³ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 9 del *Considerato in diritto*.

¹¹⁴ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.1 del *Considerato in diritto*.

¹¹⁵ Tra i numerosi contributi dottrinali, si v. R. FABOZZI, *Perequazione, contributo di solidarietà ed esigenze di bilancio: un difficile equilibrio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5/2016, 1853 e ss.; G. GUIGLIA, *La Corte costituzionale e l’adeguatezza delle pensioni*, cit., 20 e ss.; L. PEDULLÀ, *Le “pensioni d’oro” quale paradigma del difficile bilanciamento tra diritti di prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario*, in *Forumcostituzionale.it*, 23 settembre 2016, 3 e ss.; F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, Bononia University Press, 2016, 206 e ss.; M. D’ONGHIA, *Welfare e vincoli economici nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Lavoro e diritto*, n. 1/2018, 100 e ss. La Corte costituzionale, con la sent. n. 250/2017, ha rigettato una questione di legittimità costituzionale del medesimo tenore (relativa alla rivalutazione automatica delle pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo INPS per l’anno 2014), sollevata in relazione ai medesimi parametri costituzionali e retta da argomentazioni sostanzialmente analoghe, «*poiché [...] il rimettente non ha prospettato profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già sottoposti a questa Corte con la citata ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria [giudice a quo nel giudizio conclusosi con la sent. n. 173/2016, cui la Corte si riferisce], che possano indurre a una differente pronuncia sulla sollevata questione di legittimità costituzionale*» (punto 7 del *Considerato in diritto*).

¹¹⁶ Tuttavia, l’impianto motivazionale della sentenza in esame è tutt’altro che frequente nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti di durata. Si veda la sent. n. 70/2015, con cui la Corte ha decretato l’incostituzionalità del blocco della rivalutazione automatica, per il biennio 2012-2013, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo

Il tentativo di affermare la solidarietà intergenerazionale può rappresentare un fattore di rischio per la tenuta dei principi della sicurezza giuridica e del legittimo affidamento, sui quali si fondano, per l'appunto, i rapporti di durata e, per quanto concerne la presente trattazione, i diritti quesiti afferenti all'ambito previdenziale. Tuttavia, come noto, la costante giurisprudenza della Corte costituzionale non vieta al legislatore in maniera assoluta di modificare sfavorevolmente la disciplina di situazioni giuridiche soggettive consolidate, «anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite

INPS (art. 24, comma 25, d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, c.d. legge "salva Italia") per violazione degli artt. 3, 36, comma 1, 38, comma 2, Cost.: in dottrina, si è parlato di «*esigenze neglette*» per l'assoluta assenza di un opportuno bilanciamento tra diritti previdenziali ed esigenze di bilancio e di solidarietà intergenerazionale, pur fondanti la manovra finanziaria presupposta dalla legge impugnata (A. MORRONE, *Ragionevolezza a rovescio: l'ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 10/2015, 4 e 10 e ss., il quale rammenta come «*il taglio biennale [...] era proprio funzionale a un preciso obiettivo di giustizia sociale, ossia ridurre le spese pubbliche mettendo in sicurezza i conti dello Stato, per assicurare a tutti i lavoratori e a tutti i cittadini, anche delle generazioni future, le condizioni per avere un destino meno incerto di quello che appariva al Paese e ai suoi interpreti politici (interni e europei) nell'autunno del 2011*»). Nella successiva sent. n. 250/2017, la Corte è chiamata a giudicare la costituzionalità della nuova disciplina della rivalutazione automatica per il biennio 2012-2013, dettata dal medesimo d.l. n. 201/2011, come emendato dal d.l. n. 65/2015 volto a «*dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale*» (art. 1, comma 1, d.l. n. 65/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 109/2015): sebbene la nuova disciplina della perequazione superi, questa volta, il vaglio di costituzionalità, non vi è alcuna enfaticizzazione dell'eventuale profilo intergenerazionale dell'intervento sottoposto a controllo (il quale, tuttavia, potrebbe ritenersi indirettamente preservato dal rilievo riconosciuto alle esigenze finanziarie, se non fosse che, al punto 6.5.5 del *Considerato in diritto*, la Corte afferma, dando ragione alla dottrina testé citata, che «*la sentenza n. 70 del 2015 non ha interpretato tali caratteristiche [durata annuale del blocco della rivalutazione automatica, incidenza dello stesso su pensioni di importo piuttosto elevato, chiara finalità solidaristica del medesimo] quali condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco (o di limitazione) della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, poiché ciascuna di esse non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce*»). Per un commento alla sent. n. 250/2017, v. M. D'ONGHIA, *Welfare e vincoli economici*, cit., 94 e ss.; G. GRASSO, *Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2018; A. MICHIELI, F. PIZZOLATO, *La Corte garante della complessità nel bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2018, 201 e ss.

costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)»¹¹⁷; il Giudice delle leggi, al contrario, ammette simili modificazioni, a condizione che le stesse siano apprezzabili in termini di ragionevolezza: «*dette disposizioni, però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto*»¹¹⁸.

Ebbene, nella sentenza n. 173 del 2016, come visto, il fine della solidarietà intergenerazionale, insieme agli altri elementi indicati, integra i parametri richiesti dal Giudice delle leggi affinché l'intervento ablativo in questione, voluto dal legislatore nel 2013, risulti «*ragionevole, non imprevedibile e sostenibile*»¹¹⁹, in linea con la giurisprudenza più risalente, anziché lesivo dell'affidamento dei pensionati cui si indirizza¹²⁰.

L'iniziale invito rivolto dalla dottrina ai giudici costituzionali a cimentarsi in un giudizio temporale di tipo ternario fornisce la misura dell'assenza di sistematicità, nella giurisprudenza costituzionale, nell'uso di argomentazioni improntate all'intergenerazionalità.

L'analisi condotta mette in luce una giurisprudenza ancora acerba sul punto, in cui il fattore intergenerazionale è solo sporadicamente richiamato e valutato in un'ottica effettivamente motivazionale; è patente l'assenza di un'aspirazione all'uniformità concettuale, prim'ancora che lessicale: nelle sentenze esaminate, le considerazioni dei giudici costituzionali oscillano infatti tra generiche invocazioni di

¹¹⁷ Corte cost. sent. n. 349/1985, punto 5 del *Considerato in diritto*.

¹¹⁸ Corte cost. sent. n. 349/1985, punto 5 del *Considerato in diritto*; in senso analogo, sentt. nn. 573/1990, 390/1995 e ss. e, più recentemente, sentt. nn. 302/2010, 166/2012, 83-92-310/2013, *ex plurimis*. L'orientamento del Giudice delle leggi è condiviso e incoraggiato da M. PERSIANI, *Crisi economica e crisi del Welfare State*, cit., *passim*, perché, attraverso una doverosa solidarietà tanto intra-generazionale quanto inter-generazionale, si realizza l'equità tra generazioni; per l'A., «*la salvaguardia delle generazioni future [deve] diventa[re] criterio della "razionalità costituzionale"*».

¹¹⁹ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.1 del *Considerato in diritto*.

¹²⁰ F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali*, cit., 204 e ss.; M. D'ONGHIA, *Welfare e vincoli economici*, cit., 100 e ss., portando ad esempio la sent. n. 173/2016, ritiene che la solidarietà intergenerazionale sia un valido argomento per motivare pronunce del Giudice delle leggi legittimanti scelte normative regressive.

future generazioni e tentativi di promozione dei loro diritti, o, altrimenti, si discute di responsabilità, mutualità, equità intergenerazionale.

Al netto di queste considerazioni, può certamente osservarsi come gli ambiti interessati dalle pronunce siano, opportunamente, quello economico-finanziario (sentt. nn. 88/2014 e 173/2016, rispettivamente in tema di bilancio e di previdenza) e quello ambientale (sentt. nn. 259-416/1996 e 93/2017 sul regime delle risorse idriche, nonché 1002/1998 sul patrimonio naturale).

Da un'attenta esegesi delle pronunce più recenti, emerge, peraltro, un dato significativo: la tutela (anche) delle generazioni venturose è frequentemente iscritta nella *ratio* della legislazione vagliata dalla Corte costituzionale (com'è nel caso delle disposizioni della l. n. 243/2012 esaminate nella sent. nn. 88/2014; della previsione del contributo di solidarietà su cui si è espressa la sent. n. 173/2016; della normativa statale sulle tariffe del SSI nella sent. n. 93/2017), e si tratta di quella stessa *ratio* che viene valorizzata e posta a fondamento – congiuntamente ad altri motivi, non lo si ignora – delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale. Ciò consente all'elemento intergenerazionale, racchiuso nel dato normativo, di diffondersi nell'argomentazione costituzionale e contribuire alla definizione della sottoposta questione di costituzionalità.

In altre parole, nei tre casi giurisprudenziali esaminati, l'ingresso del fattore intergenerazionale nella motivazione costituzionale è dipeso dal dialogo proficuamente instauratosi tra legislatore e Giudice delle leggi¹²¹. Si tratta di una modalità di emersione dell'interesse intergenerazionale che potrebbe essere implementata, adottando politiche legislative improntate ad un'ottica intergenerazionale che trovino poi il favore della Corte costituzionale.

Merita, infine, una menzione particolare l'inciso contenuto in una recente decisione della Corte costituzionale, in cui si chiarisce come l'indefettibile indicazione, nella legge di approvazione del rendiconto regionale, dello «*stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi*

¹²¹ Nello stesso senso R. BIFULCO, *Diritti e generazioni future*, cit., 138, per il quale questa giurisprudenza costituzionale dimostra che «*allorché il legislatore compie scelte consapevoli e rispettose degli interessi di chi ci seguirà, il principio di responsabilità intergenerazionale entra nei bilanciamenti della giurisprudenza*».

futuri»¹²² serve a fornire «*il quadro pluriennale dell'indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all'equità intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate*»¹²³. Un'affermazione, quella relativa alla “*prospettiva di un sindacato*” (di costituzionalità) non dovuta, né mutuata dalla normativa, e che – pur essendo (ancora) del tutto isolata, non richiedendo dunque di correggere quanto sinora illustrato – suggerisce di continuare a prestare attenzione all'evolversi della giurisprudenza costituzionale sul punto¹²⁴.

3.1.1. Brevi cenni sulla sostenibilità dello sviluppo

Si impone un'ulteriore considerazione: il Giudice delle leggi attinge a piene mani all'argomento intergenerazionale anche quando arricchisce il proprio armamentario giuridico del lessico dello sviluppo sostenibile.

Lo specifico significato da assegnare al concetto di sviluppo sostenibile verrà illustrato, in maniera compiuta, all'inizio del capitolo seguente, ma basti osservare sin da ora che la sua prima definizione – incentrandosi sul fine del soddisfacimento dei «*bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la possibilità delle future*

¹²² Corte cost. n. 49/2018, punto 3 del *Considerato in diritto*.

¹²³ Corte cost. n. 49/2018, punto 3 del *Considerato in diritto*.

¹²⁴ Sono consultabili ulteriori sentenze in cui il linguaggio del Giudice delle leggi richiama la questione intergenerazionale: nella sent. n. 246/2009, la tutela e l'impiego delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e nell'ottica della salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future alla fruizione di un patrimonio ambientale integro, così come le «*finalità di evitare sprechi, favorire il rinnovo delle risorse, garantire [...] “la vivibilità dell'ambiente”*» (previsioni contenute nell'art. 144, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006, e mutate dall'art. 1, comma 2, l. n. 36/1994) e le ulteriori dettate dai successivi artt. 145 e 146, sono classificate come «*finalità tipicamente ambientali*» (punti 9 e 17.4 del *Considerato in diritto*). Nella sent. n. 288/2012, l'esercizio, da parte del legislatore statale, della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema è volto ad «*apprestare [...] una “tutela piena ed adeguata”, capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni*» (punto 5.2 del *Considerato in diritto*; conformemente, sent. n. 30/2009).

generazioni di soddisfare i propri»¹²⁵ – ha tentato di promuovere una solidarietà tanto di tipo *intra*-generazionale quanto di tipo *inter*-generazionale; in seguito, nel corso dei decenni, con l'avvicinarsi di numerose Conferenze sulle tematiche ambientali, è andato plasmandosi il contenuto *multiforme* dello sviluppo sostenibile, fatto dell'equilibrata composizione e compenetrazione delle istanze di protezione ambientale con le esigenze dello sviluppo economico e sociale¹²⁶.

Se è vero dunque che la sostenibilità dello sviluppo richiede di esperire un tentativo di conciliazione tra confliggenti interessi costituzionali (ambientali, economici, sociali), sembra altresì incontestabile la percezione di una «*forte aderenza*»¹²⁷, com'è stato detto in dottrina, fra il principio dello sviluppo sostenibile e la tecnica del bilanciamento tra valori, principi, interessi costituzionali impiegata dal Giudice delle leggi¹²⁸. Peraltro, siccome gli interessi che informano il principio dello sviluppo sostenibile presentano un sicuro rango costituzionale (artt. 2, 4, 9, 32, 41, 42 Cost.), vi è chi sostiene che il principio dello sviluppo sostenibile non abbisogni di un formale addentellato costituzionale ai fini della sua operatività nel nostro ordinamento¹²⁹.

La dottrina è solita indicare la sentenza n. 85/2013 quale esempio di bilanciamento di confliggenti interessi, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile¹³⁰.

¹²⁵ V. Rapporto Brundtland “*Our Common Future*” della *World Commission on Environment and Development* del 1987, Parte I “*Common concerns*”, Capitolo II “*Towards Sustainable Development*”, (trad. nostra).

¹²⁶ Si rinvia al par. 2 del capitolo successivo per i riferimenti dottrinali.

¹²⁷ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., 286.

¹²⁸ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, loc. cit.

¹²⁹ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, loc. cit.

¹³⁰ B. SAVIOLI, *Ambiente e sviluppo sostenibile. Tra diritto internazionale e ricadute interne*, in *Percorsi costituzionali*, n. 3/2016, 607 e ss.; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., 286 e ss. La riflessione è condivisa anche da A. MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile*, cit., 180 e ss., il quale porta ad esempio, nel suo scritto intervenuto precedentemente alla sent. n. 85/2013, la sent. n. 166/2009, in cui la Corte costituzionale, abbandonando «*il dogma della prevalenza della tutela ambientale su ogni diverso valore*», ha operato un bilanciamento tra tutela paesistica e sviluppo energetico. L'A. giudica favorevolmente un simile andamento della giurisprudenza costituzionale, capace di stimolare l'intervento del legislatore, altrimenti schiavo del rapporto con il suo elettorato. Accenni anche in E. FREDIANI, *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2017, 629. Si consideri che le pronunce costituzionali in cui è ravvisabile l'utilizzo del linguaggio della sostenibilità dello sviluppo, si riducono, sostanzialmente, a riproporre frammenti di testi normativi (v. sentt. nn. 172/2018, 212-229/2017, 88-225-232/2009, 105-142/2008, 246/2006, 14/2004); soltanto nelle sentenze nn.

Si ricorda, brevemente, che, con tale decisione, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla nota controversia riguardante lo stabilimento siderurgico Ilva di Taranto ed ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al decreto legge con cui il Governo, a fronte del provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari, aveva disposto la prosecuzione, in via straordinaria, delle attività siderurgiche dell'impianto, a condizione che le stesse risultassero conformi alle prescrizioni dettate nella relativa autorizzazione integrata ambientale (c.d. A.I.A.), rilasciata in fase di riesame dal Ministero dell'ambiente¹³¹.

La Corte costituzionale ha difatti osservato come «*la ratio della disciplina censurata consist[a] nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso*»¹³² e si è poi occupata del necessario bilanciamento tra suddetti i contrapposti diritti spiegando che «*tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. [...] Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. [...] La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un*

213/2006 e, conformemente, 81/2007, l'enunciazione del principio dello sviluppo sostenibile appare più pregnante, laddove la Corte rileva «*una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema della pesca in ragione dei principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile, al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi*» (sent. n. 213/2006, punto 6 del *Considerato in diritto*). V., in dottrina, per una disamina della giurisprudenza costituzionale in materia di sviluppo sostenibile, G. GRASSO, *L'ambiente come dovere pubblico "globale"*, cit., 391; F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 215 e ss.; A. MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile*, cit., 170 e ss.; G. MAJORANA, *Il patto fra generazioni*, cit., 203 e ss.

¹³¹ Decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

¹³² Corte cost. n. 85/2013, punto 9 del *Considerato in diritto*.

continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»¹³³.

Ferme restando le deduzioni dottrinali di cui si è detto, è appena il caso di rilevare, tuttavia, che l’eventuale riferimento, in motivazione, all’art. 41 della Cost. – assente, come si è visto, nella riportata parte motiva della pronuncia del Giudice delle leggi, ma presente nell’ordinanza di rimessione – avrebbe potuto rafforzare questa lettura valorizzatrice del principio dello sviluppo sostenibile, per il tramite delle clausole dell’*utilità sociale* quale limite all’iniziativa economica privata¹³⁴ e dei *fini sociali* dell’attività economica pubblica e privata¹³⁵.

4. La giurisprudenza intergenerazionale delle Supreme Magistrate

Sorprenderà sapere che la magistratura, ordinaria ed amministrativa, impiega – sebbene sporadicamente – il linguaggio intergenerazionale.

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’ambito di maggior incidenza è, evidentemente, quello ambientale.

In alcune pronunce¹³⁶, l’uso delle acque a salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future di beneficiare di un patrimonio ambientale integro¹³⁷ è assurto a principio informatore della materia della gestione delle risorse idriche.

In altre, concernenti la tutela dell’ambiente in generale, può leggersi, ad esempio, che l’accertamento di conformità, misura di regolarizzazione formale degli

¹³³ Corte cost. n. 85/2013, punto 9 del *Considerato in diritto*.

¹³⁴ Art. 41, comma 2, Cost.

¹³⁵ Art. 41, comma 3, Cost. V. quanto già illustrato *supra*, par. 1, sulla possibilità di una lettura temporalmente aperta di questa disposizione costituzionale.

¹³⁶ Cass. civ. S.U. nn. 27882/2013, 29108/2011, 23548/2009 e Cass. civ., III Sez., n. 15545/2005.

¹³⁷ Come disposto dall’art. 144, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (ex art. 1, comma 2, l. n. 36/1994).

abusi edilizi¹³⁸, «è limitato alle violazioni edilizie ed ai reati contravvenzionali urbanistici, con esclusione dei reati ambientali»¹³⁹, in forza della ragionevole opzione legislativa di tutelare l'ambiente «non solo in senso oggettivo (trattasi di un bene con carattere primario ed assoluto, insuscettibile di essere sacrificato in toto a seguito del bilanciamento con altri interessi pubblici), ma anche in senso soggettivo (esso appare essenziale alla protezione della stessa persona umana, anche nella prospettiva delle generazioni future, c.d. diritto umano all'ambiente)»¹⁴⁰, o, ancora, che la tutela dell'ambiente è funzionale alla salvaguardia e alla continuità delle condizioni di vita, a beneficio delle generazioni future¹⁴¹.

In altra occasione, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità¹⁴² al delitto di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto legge n. 172/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 210/2008, e consistente, nel caso di specie, nella condotta di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza di autorizzazione «posto che la previsione dello stesso, tanto più se disciplinato in sede di legislazione emergenziale relativamente a quelle porzioni del territorio nazionale implicate dai ricordati fenomeni sia di allarme ambientale sia di infiltrazione degli interessi della malavita organizzata nei citati fenomeni, appare diretta a costituire un presidio a tutela di beni primari, quali la salubrità e la integrità dell'ambiente e la sua conservazione anche quale patrimonio inalienabile da lasciare il più possibile incontaminato alla fruizione delle generazioni future»¹⁴³; conseguentemente, il giudice di legittimità non ha ritenuto «tranne isolate ipotesi chiaramente recessive rispetto alla ordinaria casistica, che la violazione del precetto in questione possa essere destinata ad incidere in termini di speciale tenuità del danno arrecato al bene tutelato dalla norma violata»¹⁴⁴.

¹³⁸ Prevista dall'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

¹³⁹ Cass. pen., III Sez., n. 32146/2002.

¹⁴⁰ Cass. pen., III Sez., n. 32146/2002, che aderisce all'ordinanza della Corte cost. n. 46/2001. Conformemente, Cass. pen., III Sez., n. 24451/2007.

¹⁴¹ Cass. pen., III Sez., n. 35965/2015.

¹⁴² Art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

¹⁴³ Cass. pen., III Sez., n. 41529/2017.

¹⁴⁴ Cass. pen., III Sez., n. 41529/2017.

Infine, in una decisione più risalente¹⁴⁵ e riguardante l'ambito previdenziale, la Suprema Corte non ha mancato di esplicitare che la riforma del sistema previdenziale in senso contributivo, introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha seguito un'ottica sostanzialmente intergenerazionale.

Non è maggiore la frequenza con cui il lessico intergenerazionale viene evocato nella giurisprudenza amministrativa¹⁴⁶; tuttavia, è rintracciabile una pronuncia paradigmatica, ai fini della presente trattazione, per contenuti e motivazione.

Con la sentenza n. 2085/2003, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva dato atto del conseguimento, in sede di conferenza di servizi, di una conciliazione tra contrapposti interessi, privati e pubblici, in gioco: da un lato, l'interesse di una società mineraria al rinnovo di una concessione mineraria¹⁴⁷; dall'altro, l'interesse di due Comuni della zona alla conservazione dell'integrità di pozzi siti in prossimità della potenziale miniera, utilizzati in misura significativa dagli enti stessi per trarvi le proprie risorse idriche. Ebbene, il decreto governativo di conciliazione subordinava l'operatività della concessione mineraria ad una clausola condizionante, secondo la quale spettava alla concessionaria la prioritaria costruzione, a proprie spese, di un acquedotto in grado di soddisfare l'approvvigionamento idrico dei due Comuni, privati delle loro sorgenti naturali. Il Consiglio di Stato – rilevando preliminarmente che la decisione di realizzare un acquedotto costituiva la prova del rischio concreto di compromissione delle sorgenti e che, peraltro, non vi era stata alcuna contestazione in merito alle effettive modificazioni geologiche potenzialmente scaturenti dalla realizzazione della miniera – perveniva all'annullamento del provvedimento governativo, conscio che dalla normativa europea¹⁴⁸ e nazionale¹⁴⁹, così come dalla giurisprudenza

¹⁴⁵ Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 2443/1998.

¹⁴⁶ La ricognizione che segue riguarderà la sola giurisprudenza del Consiglio di Stato, dal momento che non sono state riscontrate pertinenti pronunce della Corte dei Conti.

¹⁴⁷ La sentenza ricorda come la mancanza di un accordo tra le medesime parti avesse impedito l'operatività anche dell'originaria concessione mineraria.

¹⁴⁸ Il giudice amministrativo richiamava la Carta europea dell'acqua, approvata dal Consiglio d'Europa il 16/05/1968, la direttiva 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (recepita dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31) e la direttiva 60/2000 per un quadro di azione comune in materia di acque.

costituzionale¹⁵⁰, emergeva un interesse alla tutela delle risorse idriche, in considerazione della limitata disponibilità e del crescente impiego, e alla loro utilizzazione «secondo criteri di solidarietà»¹⁵¹, «indirizzati al risparmio, all'equilibrio e al rinnovo delle risorse medesime»¹⁵², e diretti alla salvaguardia di «aspettative [e] diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale»¹⁵³. Si ripeteva, conclusivamente, che «costituisce un valore primario [...] l'esigenza di preservazione dell'integrità del patrimonio idrico, in considerazione della natura scarsa della risorsa e della necessità della sua preservazione in funzione prospettica della tutela delle esigenze delle generazioni future a fronte di un rischio di ulteriore rarefazione del bene primario»¹⁵⁴ e che il decreto impugnato aveva operato un errato bilanciamento laddove «mostra di comparare l'interesse generale alla coltivazione della miniera con il solo interesse alla preservazione dell'approvvigionamento idrico dei Comuni in esame. Non viene invece preso in considerazione l'interesse [...] alla preservazione delle acque come risorsa idrica da salvaguardare, alla stregua di componente dell'equilibrio ambientale e nella veste di risorsa scarsa utile in una dinamica attenta alle esigenze future»¹⁵⁵.

Meritano, infine, di essere annotate due ulteriori pronunce dell'organo centrale di giustizia amministrativa, l'una vertente in materia paesaggistica, l'altra in materia previdenziale: nella prima, viene riconosciuto il potere del Ministero per i beni culturali ed ambientali di vegliare sul rispetto del vincolo paesistico in seguito al rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte di una regione, al fine della

¹⁴⁹ Si rinviava alla l. n. 36/1994 in materia di risorse idriche e al d.lgs. n. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

¹⁵⁰ Si citavano le sentenze nn. 259 e 419 del 1996.

¹⁵¹ Art. 1, comma 1, l. n. 36/1994.

¹⁵² Sent. n. 2085/2003, che parafrasa alcune disposizione della l. n. 36/1994.

¹⁵³ Art. 1, comma 2, l. n. 36/1994.

¹⁵⁴ Sent. n. 2085/2003.

¹⁵⁵ Sent. n. 2085/2003. La sentenza esaminata, facendo salvo «il potere della Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare gli ulteriori provvedimenti amministrativi finalizzati alla definizione della procedura sulla base della rivalutazione degli interessi in rilievo nella prospettiva delineata», era seguita da ulteriore gravame che, con sent. n. 2001/2006, il Consiglio di Stato definiva nei medesimi termini. Una valorizzazione delle due pronunce è anche in P. MAZZINA, *Quali strumenti per tutelare le generazioni future?*, cit., 365 e ss., la quale ritiene che, in decisioni come queste, il richiamo alle generazioni future acquisti spessore e rappresenti un'autentica tecnica argomentativa giudiziaria.

«salvaguardia dei valori paesistici e per consentire alle successive generazioni la loro fruibilità»¹⁵⁶; nella seconda, si illustra come «nei sistemi costituzionali contemporanei, è certo che non vi è garanzia di effettività e di rispetto per i diritti fondamentali fuori da un determinato equilibrio di bilancio democraticamente fissato (entrate, spese, e indebitamento autorizzato), che garantisca la sostenibilità e la durata dei diritti medesimi, coordini in vario modo i conti tra risorse e prestazioni e tra le generazioni presenti e quelle future, come spiega la giurisprudenza costituzionale di cui parliamo. Questa dialettica tra i valori più alti del nostro sistema costituzionale, tutti inderogabili e al tempo stesso tutti necessariamente attenti alle condizioni della loro effettiva implementazione e sostenibilità, si manifesta nel settore sanitario e socio-assistenziale con maggiore evidenza e con alta valenza simbolica e sostanziale»¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2001 e, conformemente, Cons. Stato, VI Sez., n. 2985/2004.

¹⁵⁷ Cons. Stato, III Sez., n. 604/2015 e, conformemente, Cons. Stato, III Sez., nn. 5538/2015 e 5539/2015. Il lessico intergenerazionale è presente anche nelle seguenti decisioni: Cons. Stato, VI Sez., n. 118/2013 e, adesivamente, Cons. Stato, VI Sez., nn. 533-534-535/2015; Cons. Stato, VI Sez., n. 6488/2004.

CAPITOLO TERZO

LA QUESTIONE INTERGENERAZIONALE NELLO SPAZIO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

1. Premessa introduttiva. 2. Il concetto proteiforme di sviluppo sostenibile. 3. La questione intergenerazionale nel diritto internazionale. 3.1. Il diritto internazionale vincolante. 3.2. Il diritto internazionale non vincolante. 3.3. Valorizzazione di ulteriori strumenti del diritto internazionale cogente? 3.4. L'interesse intergenerazionale nell'affaire Gabčíkovo-Nagymaros. 4. La questione intergenerazionale nel diritto dell'Unione europea.

1. Premessa introduttiva

Conclusa l'analisi delle esperienze interne promotrici, in diversa misura, della questione intergenerazionale, è opportuno proseguire l'indagine conducendola all'interno dell'originario ambito di emersione delle tematiche intergenerazionali, vale a dire il diritto internazionale, anche al fine di valutarne le possibili ricadute sul diritto domestico.

Si è deciso di procedere affrontando, per primo, l'esame degli atti del diritto internazionale, utili ai fini di questa ricerca, che si configurano come giuridicamente vincolanti, vale a dire la c.d. *hard law* (trattati, convenzioni, accordi, consuetudini, principi generali del diritto); in seconda battuta, verranno vagliati gli strumenti del diritto internazionale, parimenti connessi alle tematiche di questa trattazione, che non sono giuridicamente vincolanti *in quanto tali*¹, sebbene non siano del tutto privi di rilievo per il diritto, con ciò facendo riferimento agli atti di c.d. *soft law* (principalmente, carte e dichiarazioni).

Data l'evidenza del legame tra i temi delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile, come già illustrato nel corso del capitolo precedente e come sarà di seguito reso ancor più chiaro, verranno contestualmente presi in considerazione tutti quegli strumenti del diritto internazionale sensibili ad ambedue le tematiche.

Il secondo livello di analisi riguarderà i relativi strumenti giuridici predisposti dal diritto dell'Unione europea.

¹ A. TANZI, *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Padova, CEDAM, 2016, 159.

Si è deciso, inoltre, di aprire quest'ultima parte della trattazione con una ricognizione generale del concetto di sviluppo sostenibile, in ragione del fatto che lo stesso è stato, sinora, più volte evocato e sarà, d'ora in poi, essenziale alla prosecuzione della ricerca. Difatti, si comprenderà come, nel diritto sovranazionale, la questione intergenerazionale si sia imposta o concretizzata essenzialmente attraverso il linguaggio dello sviluppo sostenibile.

2. Il concetto *proteiforme*² di sviluppo sostenibile

La formula dello *sviluppo sostenibile* suggerisce l'idea di un'auspicabile sintesi tra le istanze dello *sviluppo*, tanto economico quanto sociale, da un lato, e le istanze di *sostenibilità* ambientale, vale a dire di protezione dell'ambiente, dall'altro.

Per quanto questa giustapposizione di termini possa essere avvertita come generica ed indeterminata – prestandosi astrattamente a strumentalizzazioni volte a far prevalere, a seconda dell'interprete, il coefficiente economico-sociale o quello ambientale³ – o, addirittura, ossimorica – pretendendo di far coesistere valori per natura antitetici ed antagonisti⁴ –, il concetto di sviluppo sostenibile risulta difficilmente rigettabile⁵: da un lato, infatti, è diffusamente constatabile che qualsivoglia attività umana è suscettibile di cagionare un pregiudizio nei confronti dell'ambiente; dall'altro, il valore della tutela dell'ambiente può dirsi universalmente riconosciuto.

Questo profilo dello sviluppo sostenibile, inteso come equilibrato compromesso tra valori confliggenti, tra i quali non esiste alcuna gerarchia,

² Secondo la definizione di I. BROWNLIE, *Principles of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003, 276.

³ F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 2 e ss., riflette, tuttavia, sul valore assunto, nella nostra esperienza giuridica, da concetti similmente vaghi ed indefiniti: «moltissimi altri principi giuridici esibiscono analoghi profili di “sofferenza”, risultando vaghi (anzi è questa una loro caratteristica) e non definiti. Eppure, essi hanno finito per svolgere un ruolo relevantissimo nella nostra tradizione e nei nostri ordinamenti (democrazia, giustizia e così via). La stessa relativa “genericità” del termine [sviluppo sostenibile] reca in sé la chiave del suo successo, garantendo la flessibilità necessaria per adattarlo alle differenti esigenze [...]».

⁴ E. FREDIANI, *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, cit., 627.

⁵ Così anche F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 3.

costituisce il risultato di un'evoluzione del concetto medesimo, il quale si è gradualmente modellato nel corso del tempo, fino a definirsi compiutamente.

Il primo passo, in questo senso, si compie a livello internazionale: nel 1987, la *World Commission on Environment and Development*, commissione indipendente istituita per volere dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adotta il celebre Rapporto *Brundtland* “*Our Common Future*”⁶, nell'intento di illustrare le (già preoccupanti) condizioni del pianeta, scaturenti dalla crescente interazione tra sviluppo e ambiente, e di dettare principi e misure d'intervento⁷. Ebbene, la commissione redigente giunge ad elaborare, per la prima volta, il concetto di sviluppo sostenibile, definendolo «*lo sviluppo che soddisfa i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri*»⁸.

⁶ La denominazione di questo documento richiama il nome del primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, presidente della suddetta commissione redigente.

⁷ M. MONTINI, *Investimenti internazionali, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, Milano, Giuffrè, 2015, *passim*. Si ricordi che risalgono al decennio precedente (1972) i celebri studi, già richiamati, confluiti nell'opera “*I limiti dello sviluppo*”. Viene spesso citata l'opera *Sylvicultura oeconomica* del 1713 del nobile Hans Carl von Carlowitz, considerato il primo promotore della “sostenibilità”, in ambito forestale, poiché nel suo scritto si interessò della preservazione delle risorse naturali, in particolare forestali, criticando le politiche dell'epoca interessate esclusivamente a profitti immediati. M. MONTINI, F. VOLPE, *La necessità della regolazione per la sostenibilità*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, nn. 3-4/2016, 416-417, ricordano anche *Sylva*, trattato sulla gestione forestale scritto nel 1664 da John Evelyn; a parere degli Autori, in quel trattato vi sarebbe una primigenia formulazione dell'equità intergenerazionale, affermata, a distanza di due secoli, con il Rapporto *Brundtland*, perché vi è scritto che «*ogni generazione è non sibi solus natus, cioè non è nata per se stessa, bensì per le generazioni a venire*».

⁸ V. Rapporto *Brundtland*, Parte I “*Common concerns*”, Capitolo II “*Towards Sustainable Development*”, (trad. nostra); lo sviluppo sostenibile, prosegue il Rapporto, «*richiede di soddisfare i bisogni basilari di tutti e di estendere a tutti la possibilità di appagare le proprie aspirazioni verso condizioni di vita migliori*», (trad. nostra). Nella Dichiarazione sull'ambiente umano, adottata molto prima del Rapporto *Brundtland*, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972 – comunemente riconosciuta come il primo documento del diritto internazionale dell'ambiente, in ragione della maturata consapevolezza, nella comunità internazionale degli Stati, dei danni procurabili all'ambiente per mezzo di uno sviluppo incontrollato –, non si rinviene alcuna esplicita enucleazione del concetto dello sviluppo sostenibile, sebbene meriti attenzione il Principio 11 della Dichiarazione stessa, il quale esprime un'esigenza di compatibilità tra sviluppo economico e tutela dell'ambiente e, a tal fine, stabilisce che «*le politiche ambientali di tutti gli Stati devono aumentare e non colpire il potenziale di sviluppo, presente e futuro, dei paesi in via di sviluppo e non devono neppure impedire il raggiungimento di condizioni di vita migliori per tutti. Stati ed organizzazioni internazionali devono adottare gli opportuni provvedimenti allo scopo di accordarsi sui mezzi per rimediare alle conseguenze economiche che può avere, a livello nazionale e internazionale, l'applicazione di*

Questa prima formulazione mette in luce il tratto più intimo della nozione di sviluppo sostenibile, consistente nella sua vocazione alla realizzazione di una solidarietà tanto di tipo sincronico/statico, quindi *intra-generazionale*, quanto di tipo diacronico/dinamico, e quindi *inter-generazionale*⁹. Nel testo, viene auspicato un impiego delle risorse naturali capace di contemperare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente con la necessità di preservazione dell'integrità e dell'esistenza continuativa dell'equilibrio ecologico, così da consentire alle generazioni venture di soddisfare i propri bisogni. Si può notare come, nel Rapporto, lo sviluppo sostenibile non indichi affatto «*uno stato stazionario di raggiunta armonia tra interessi confliggenti*»¹⁰, ma piuttosto un processo di cambiamento «*in cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e il cambiamento istituzionale sono resi coerenti con i bisogni tanto futuri quanto presenti*»¹¹.

Nonostante questa definizione non rechi ancora esplicita testimonianza del potenziale conflitto tra valori contrapposti (economico-sociali e ambientali) e del consequenziale tentativo di sintesi degli stessi, il Rapporto non trascura il fatto che «*gli obiettivi dello sviluppo economico e sociale de[bb]no essere definiti in termini*

misure di protezione dell'ambiente». Questo «*deficit*» iniziale è dovuto al fatto che le originarie politiche ambientali adottate a livello internazionale miravano essenzialmente all'imposizione di limiti allo sfruttamento naturale e all'inquinamento ambientale, difettando di organicità. Il medesimo testo contiene, invece, l'enunciazione del dovere di preservare le risorse naturali nell'interesse delle generazioni presenti e future (v. *infra*) (F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 7-8; M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 16 e ss.). Lo studio presentato da T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., *passim*, mostra come 54 delle 193 Costituzioni degli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite utilizzino un lessico attento alla sostenibilità e come la totalità di queste 54 Costituzioni sia stata adottata o modificata non prima del 1987, anno, appunto, della ricordata definizione di sviluppo sostenibile ad opera della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo; inoltre, 25 delle 54 Costituzioni legano il tema della sostenibilità a quello delle generazioni future.

⁹ F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 154 e ss.; M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 25. «*Sustainable development is inherently an intergenerational question as well as an intragenerational question. Sustainable development relies on a commitment to equity with future generations*», E. BROWN WEISS, *In Fairness To Future Generations*, cit., 19.

¹⁰ M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 26.

¹¹ V. Rapporto Brundtland, «*From One Earth to One World*», Parte I.3 «*Sustainable Development*», (trad. nostra).

*di sostenibilità in tutti i Paesi»*¹². Peraltro, la definizione stessa di sviluppo sostenibile accorda allo sviluppo la capacità di influire sull'appagamento dei bisogni della generazione presente e di quelle future¹³.

Il Rapporto *Brundtland* diviene il documento preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), che si riunisce a Rio de Janeiro, nel 1992, con l'intento di incentivare la cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo¹⁴. Difatti, nella Convenzione sulla biodiversità, adottata in seno alla Conferenza, la definizione di uso *durevole* o *sostenibile* dei componenti della diversità biologica, a beneficio delle generazioni tanto presenti quanto future¹⁵, si pone in continuità con quella di sviluppo sostenibile del suddetto Rapporto, trattandosi di un «uso [...] secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future»¹⁶.

Con la Conferenza di Rio, il diritto internazionale dell'ambiente celebra il nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile, superando l'approccio iniziale che lo vedeva interessato unicamente al contrasto delle esternalità negative determinate dallo sviluppo economico; lo sviluppo sostenibile, soprattutto, comincia ad acquisire una sua "tridimensionalità", fatta della reciproca integrazione delle esigenze di tutela dell'ambiente con le esigenze dello sviluppo economico e sociale¹⁷. La celebre Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo, adottata anch'essa a Rio, dispone, infatti, che «il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente e allo sviluppo delle generazioni presenti e future»¹⁸ e che «al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente

¹² V. Rapporto *Brundtland*, Parte I "Common concerns", Capitolo II "Towards Sustainable Development", (trad. nostra).

¹³ F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 9.

¹⁴ M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 19.

¹⁵ Come statuito nel preambolo e in molteplici disposizioni della citata Convenzione.

¹⁶ Art. 2 della citata Convenzione.

¹⁷ M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 26-27.

¹⁸ Principio 3 della citata Dichiarazione, anch'esso ricollegandosi, comunque, alla definizione del Rapporto *Brundtland*.

costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo»¹⁹.

Altro rilevante documento – sebbene anch’esso non vincolante – sanzionato dalla Conferenza è l’Agenda XXI, programma internazionale di azione per uno sviluppo sostenibile nel XXI secolo²⁰.

A distanza di dieci anni, nel 2002, viene convocato il Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile al fine di valutare l’effettività dell’attuazione del principio medesimo; a tal riguardo, il suo apporto principale consiste nell’aver compiutamente definito la struttura *tripartita* dello sviluppo sostenibile²¹. Difatti, nel Piano di attuazione, documento programmatico sottoscritto in occasione del Vertice, gli Stati parte dello stesso dichiarano il loro impegno nella promozione dell’«*integrazione delle tre componenti dello sviluppo sostenibile – sviluppo economico, sviluppo sociale e protezione dell’ambiente – come pilastri interdipendenti e che si rafforzano a vicenda*»²²; anche l’altro documento adottato, la Dichiarazione di Johannesburg, condivide la considerazione delle tre componenti come «*pilastri inseparabili*»²³.

Nel 2012, a Rio de Janeiro, ha luogo la Conferenza Rio+20, a venti anni di distanza dalla prima Conferenza di Rio del 1992. L’unico documento a cui si perviene è la Dichiarazione dal titolo “*The Future We Want*”, in cui gli Stati firmatari

¹⁹ Principio 4 della citata Dichiarazione. M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 36 e ss., riportando le tesi di A. BOYLE e D. FREESTONE, *Introduction*, in A. BOYLE e D. FREESTONE (a cura di), *International Law and Sustainable Development. Achievements and Future Challenges*, New York, Oxford University Press, 1999, 9, e di P. BIRNIE, A. BOYLE, C. REDGWELL (a cura di), *International Law and the Environment*, Oxford, Oxford University Press, 2009, descrive la duplice composizione del principio dello sviluppo sostenibile, come tratteggiata dai principi della Dichiarazione di Rio: il principio si comporrebbe di elementi *sostanziali* quali il diritto allo sviluppo, l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, l’integrazione dello sviluppo economico con la protezione dell’ambiente, l’equità allocativa, tanto intra-generazionale che inter-generazionale, delle risorse (Principi 3-8); gli elementi *procedurali* dello sviluppo sostenibile consisterebbero invece nell’accesso alle informazioni, nella partecipazione pubblica al processo decisionale, nella cooperazione tra gli Stati e nel ricorso alla valutazione di impatto ambientale (Principi 10-17).

²⁰ V. capp. 8.7, 33.3, 33.4 e 38.45 dell’Agenda XXI. F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell’altro*, cit., 10.

²¹ M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., *passim*; F. BELLINO, *Sviluppo sostenibile*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2017, vol. XI, 1087-1088.

²² Par. I.2 del citato Piano di attuazione.

²³ Par. 5 della citata Dichiarazione.

si limitano a rinnovare solennemente gli impegni contratti, fin dalle prime Conferenze su ambiente e sviluppo, a favore di uno sviluppo sostenibile, e ribadiscono la struttura triangolare del principio²⁴.

Nel 2015, infine, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli "Obiettivi per lo sviluppo sostenibile": in entrambi i documenti, la sostenibilità è elevata a fine prioritario degli interventi messi in atto dagli Stati contraenti²⁵.

Il concetto di sviluppo sostenibile forgiato dalla dottrina internazionalistica risente del periodico susseguirsi di definizioni ed integrazioni dei suoi contenuti, di cui si è cercato di indicare i momenti salienti²⁶. Così, i seguenti elementi sono generalmente considerati componenti costitutive del principio dello sviluppo sostenibile: l'uso sostenibile, prudente, razionale delle risorse naturali; l'equità intra-generazionale, in base alla quale l'uso delle risorse naturali da parte di uno Stato deve configurarsi come equo, tenendo in debita considerazione i bisogni degli altri Stati; l'equità inter-generazionale, la quale esige che le risorse naturali siano preservate a beneficio delle generazioni future; il principio di integrazione tra le politiche ambientali ed economiche²⁷. Talvolta, la descritta struttura triangolare dello sviluppo sostenibile è stata integrata con un quarto pilastro, quello dell'*educazione ambientale*²⁸.

Tuttavia, se, da un lato, questa visione integrata della sostenibilità dello sviluppo rappresenta il lodevole tentativo di fornire una soluzione alla naturale contrapposizione tra istanze dello sviluppo e istanze dell'ambiente, dall'altro, vi è chi

²⁴ M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 22 e ss.

²⁵ M. MONTINI, F. VOLPE, *La necessità della regolazione per la sostenibilità*, cit., 413-414.

²⁶ Risultano essere innumerevoli i documenti internazionali in materia di sviluppo sostenibile; v. *infra*, nei paragrafi successivi, per una loro più ampia ricognizione.

²⁷ P. SANDS, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, 252 e ss.; D. BARSTOW MAGRAW, L.D. HAWKE, *Sustainable Development*, in D. BODANSKY, J. BRUNNÉE, E. HEY (a cura di), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, Oxford University Press, 2007, 618 e ss.; similmente, D. FRENCH, *Sustainable Development*, in M. FITZMAURICE, D.M. ONG, P. MERKOURIS (a cura di), *Research Handbook on International Environmental Law*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2010, 58 e ss., il quale enumera anche il dovere di cooperazione quale elemento costitutivo del principio.

²⁸ V., diffusamente, la Dichiarazione sull'educazione e la ricerca per lo sviluppo sostenibile e responsabile, adottata nel 2009 dal *G8 University Summit* svoltosi a Torino.

paventa il rischio che il valore ambientale – autentica matrice del principio in esame²⁹ – passi in second'ordine, marginalizzato dagli altri due valori con i quali, invece, dovrebbe essere contemperato, entrambi protesi verso fini di sviluppo³⁰.

Venendo all'ordinamento domestico, può essere utile ripercorrere rapidamente quanto già si è constatato, in vari punti della presente trattazione, in merito alla nozione di sviluppo sostenibile.

La Costituzione italiana, innanzitutto, non annovera alcuna espressa enunciazione relativa allo sviluppo sostenibile, e, tuttavia, parte della dottrina ha valorizzato una lettura evolutiva di alcune disposizioni costituzionali (artt. 9, comma 2, 41, commi 2 e 3; 42, comma 2; 43, 44, comma 1, 81, 97, 119 Cost.), volta a ricomprendervi il riconoscimento del principio dello sviluppo sostenibile, o ha ritenuto di poter compensare l'assenza di una sua esplicita enunciazione in forza del rango costituzionale degli interessi che lo innervano³¹. Parimenti, la praticabilità di una lettura aperta dell'art. 2, seconda parte, Cost., congiunta con l'art. 3-*quater*, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 152/2006, ha consentito di fondare doveri di solidarietà ambientale³².

L'art. 3-*quater*, intitolato, appunto, allo sviluppo sostenibile, è stato introdotto nel Codice dell'ambiente dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 4/2008. Fin dalla sua rubrica, lo sviluppo sostenibile viene individuato quale *principio*, conformemente a quanto disposto dall'art. 3-*bis* del codice stesso, il quale, riferendosi allo sviluppo sostenibile così come all'azione ambientale, alla sussidiarietà e alla leale collaborazione, li definisce «*principi generali in tema di tutela dell'ambiente*» (comma 1) nonché «*regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente*» (comma 2).

²⁹ Com'è comprovato dalla definizione di sviluppo sostenibile data dalla Commissione *Brundtland*, incaricata di occuparsi di ambiente e sviluppo, e dal tenore del Rapporto stesso (F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 151 e ss.).

³⁰ M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 27 e ss.

³¹ V. *supra*, cap. II, par. 1.

³² V. *supra*, cap. I, par. 7.1.1.

La disposizione in esame offre una definizione di sviluppo sostenibile sostanzialmente assimilabile a quella contenuta nel Rapporto *Brundtland*³³, e dunque fondante un dovere di solidarietà intra-generazionale così come inter-generazionale³⁴.

Alla vocazione solidaristica del principio, si sommano accenni, seppur sommari, alla natura proteiforme dello sviluppo sostenibile, la quale, come si è osservato, richiederebbe un contemperamento tra istanze confliggenti: ciò sembra suggerire il terzo comma della disposizione in oggetto, in forza del quale «*data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro*»³⁵.

L'art. 3-*quater*, infine, richiede il rispetto del principio in esame da parte di «*ogni attività umana giuridicamente rilevante*»³⁶ secondo quanto disposto dal codice stesso, estendendone poi l'operatività all'attività amministrativa³⁷; in questo modo, lo

³³ È funzionale, a tal fine, una lettura congiunta del comma 1 dell'art. 3-*quater*, in forza del quale «*ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*», e del comma 3, per cui «*data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro*».

³⁴ F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 32, per il quale lo sviluppo sostenibile non è altro che «*il fondamento vero del dovere di solidarietà; esso è la chiave di volta e informa di sé tutto il diritto dell'ambiente, riflettendone la caratteristica precipua e, cioè, il vincolo a protezione (non tanto del contesto naturale come tale, ma in quanto ciò è una garanzia a favore) delle generazioni future*»; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., 269 e ss.

³⁵ Art. 3-*quater*, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

³⁶ Art. 3-*quater*, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.

³⁷ Art. 3-*quater*, comma 2, d.lgs. n. 152/2006.

sviluppo sostenibile assurge a principio generale non soltanto della materia ambientale, ma anche dell'attività amministrativa *tout court*³⁸.

3. La questione intergenerazionale nel diritto internazionale

3.1. Il diritto internazionale vincolante

A dispetto dell'esiguo numero di fonti normative interne contenenti disposizioni riconducibili alla questione intergenerazionale, nel diritto internazionale di fonte pattizia – consacrato alla protezione del patrimonio ambientale, genetico e culturale – è comune l'utilizzo del lessico intergenerazionale. Il suo frequente impiego in trattati, convenzioni e accordi internazionali, nelle parole di Alexandre Kiss, è «manifestazione di una volontà di creare attraverso queste regole una irreversibilità giuridica a favore dei futuri beneficiari»³⁹, che contrasti la lamentata irreversibilità degli effetti delle condotte attuali⁴⁰.

Dalla ricognizione dei documenti internazionali (trattati, convenzioni e accordi)⁴¹ emerge che, in una prima fase, la menzione delle generazioni future ha trovato collocazione nei preamboli dei documenti stessi, e soltanto in una seconda fase ha fatto ingresso, anche o soltanto, nell'articolato del testo.

Ebbene, è noto come i preamboli, *summa* delle motivazioni e delle finalità dell'adozione, da parte degli Stati contraenti, dell'atto che introducono e di cui sono parte integrante, siano – diversamente dall'articolato di quest'ultimo – generalmente scevri di efficacia normativa. I preamboli sono difatti deputati a svolgere una funzione più propriamente politica, ideologica, simbolica, appagante la morale e l'etica, piuttosto che il diritto⁴².

³⁸ F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 32.

³⁹ A. KISS, *L'irréversibilité et le droit des générations futures*, in *Revue juridique de l'environnement – numéro spécial: l'irréversibilité*, 1998, 51 (trad. nostra).

⁴⁰ A. KISS, *L'irréversibilité*, cit., *passim*.

⁴¹ V., per tutti, C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, cit., 623 e ss.

⁴² J. TAJADURA TEJADA, *Funzione e valore dei preamboli costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2003, *passim*; nonostante lo studio abbia principalmente ad oggetto i preamboli costituzionali, l'A. stesso ne dichiara l'utilizzabilità in riferimento ai preamboli di qualunque altro testo normativo; C. CURTI GIALDINO, *Osservazioni sul contenuto e sul valore giuridico del preambolo del Trattato sull'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 3/2011, *passim*. In questo, sembra ipotizzabile un parallelo tra la funzione dei preamboli dei trattati

Peraltro, è altresì pacifico che tali solenni introduzioni agli strumenti convenzionali possano essere invocate, in sede di interpretazione delle disposizioni dell'articolato, quali canoni ermeneutici o «*element[i] privilegiat[i] d'interpretazione*»⁴³: trattasi, in particolare, del metodo di interpretazione c.d. *contestuale*⁴⁴ o *sistematico*⁴⁵ – enunciato all'art. 31, par. 1, della Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969⁴⁶ –, in forza del quale le norme dell'articolato «*sono da interpretarsi tenendo conto della loro funzione in un insieme organizzato*»⁴⁷. Ed il *contesto*, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, comprende: il testo, il *preambolo*, gli allegati inclusi, nonché «*ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione*»⁴⁸ e «*ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato*»⁴⁹.

È da quest'angolo visuale che alle enunciazioni contenute nei preamboli può essere assegnato un «*valore normativo indiretto, in quanto l'interprete può ottenere la norma avvalendosi – o combinando – tanto le disposizioni dell'articolato come quelle del preambolo*»⁵⁰.

internazionali e quella delle esaminate disposizioni di principio degli statuti regionali italiani (v. *supra*, cap. II, par. 2.1.).

⁴³ C. CURTI GIALDINO, *Osservazioni*, cit., 458.

⁴⁴ S. MARCHISIO, *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, il Mulino, 2012, 49.

⁴⁵ A. CASSESE, *Diritto internazionale*, Bologna, il Mulino, 2017, 290; C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell'umanità*, Padova, CEDAM, 2008, vol. I, 150.

⁴⁶ Ai sensi del quale: «*un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo*».

⁴⁷ S. MARCHISIO, *L'ONU*, loc. cit.; v. anche A. CASSESE, *Diritto internazionale*, cit., 289 e ss.; C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., 148 e ss.

⁴⁸ Art. 31, par. 2, lett. a) della citata Convenzione di Vienna.

⁴⁹ Art. 31, par. 2, lett. b) della citata Convenzione di Vienna. Si ricordi, in ogni caso, che l'art. 5 della Convenzione prevede una particolare riserva in base alla quale il suo ambito di applicazione riguarda ogni trattato istitutivo di un'organizzazione internazionale o adottato in seno ad un'organizzazione internazionale «*con riserva di qualsiasi norma pertinente all'organizzazione*», dunque anche riguardante, per quanto qui di interesse, la sua interpretazione (S. MARCHISIO, *L'ONU*, cit., 48 e ss.).

⁵⁰ J. TAJADURA TEJADA, *Funzione e valore dei preamboli costituzionali*, cit., 514 e ss. V. anche C. CURTI GIALDINO, *Osservazioni*, cit., 473 e ss., le cui argomentazioni, pur riguardando specificamente il preambolo del Trattato sull'Unione europea, valgono, *a fortiori*, per qualunque trattato internazionale, come asserito dallo stesso Autore.

Il primo testo del diritto internazionale contenente un'espressa menzione delle generazioni future è la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoscritta da 51 membri originari ed adottata per acclamazione il 26 giugno 1945 a San Francisco⁵¹. Conformemente a quanto anticipato, è nel suo preambolo⁵² che la nascente Organizzazione delle Nazioni Unite fissa, come primo dei suoi obiettivi, quello di «*salvare le future generazioni dal flagello della guerra*»⁵³, marcando una netta cesura con le esperienze del passato⁵⁴.

Nei preamboli di numerose convenzioni successive⁵⁵, le generazioni future sono individuate, talvolta assieme all'attuale generazione, quali beneficiarie di condotte lungimiranti poste in essere nel tempo presente, tra le quali è possibile annoverare: la salvaguardia delle «*grandi risorse naturali rappresentate dalle razze di balene*»⁵⁶, la protezione della flora e della fauna selvatiche⁵⁷, i progressi della biologia e della medicina⁵⁸.

V'è da constatare che le generazioni venturose non emergono quali nuovi soggetti giuridici titolari di diritti soggettivi. In altri preamboli, piuttosto, le stesse vengono gravate da doveri: si ricorda il dovere, parimenti incombente sulla

⁵¹ Legge italiana di esecuzione 17 agosto 1957, n. 848.

⁵² Il suo valore di canone interpretativo della Carta ONU è stato formalmente sancito dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza *Africa del Sud-Ovest* (Etiopia c. Sudafrica; Liberia c. Sudafrica), seconda fase, del 18 luglio 1966 (S. MARCHISIO, *L'ONU*, cit., 55; C. CURTI GIALDINO, *Osservazioni*, cit., 474). In dottrina, v. J.-P. COT, A. PELLET, *Préambule*, in J.-P. COT, A. PELLET, M. FORTEAU (a cura di), *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, Paris, Economica, 2005, 287; H. KELSEN, *The Law of the United Nations. A critical analysis of its fundamental problems*, London, Stevens & Sons, 1951, 9 e ss.; A. SALOMON, *Le préambule de la Charte: base idéologique de l'O.N.U.*, Genève-Paris, Editions des Trois Collines, 1946.

⁵³ Alinea d'apertura della Carta delle Nazioni Unite, riproposto nel preambolo e all'art. 9, comma 2, della Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future, adottata dall'UNESCO il 12/11/1997 (v. *infra*).

⁵⁴ C. CURTI GIALDINO, *Osservazioni*, cit., 458.

⁵⁵ Le tendenze riscontrabili attraverso l'analisi del diritto internazionale pattizio vengono poste in evidenza richiamando le più importanti e note convenzioni.

⁵⁶ Preambolo della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene, Washington, 02/12/1946 (legge italiana di adesione 10 novembre 1997, n. 408).

⁵⁷ Preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, Berna, 19/09/1979 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 5 agosto 1981, n. 503).

⁵⁸ Preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, Oviedo, 04/04/1997 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 28 marzo 2001, n. 145).

generazione presente, di protezione della fauna e della flora selvatiche⁵⁹, nonché quello, spettante alla generazione di volta in volta esistente, di conservare ed utilizzare con prudenza le risorse della terra⁶⁰.

Nelle Convenzioni adottate a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, anche la parte dispositiva dei documenti stessi si apre alle generazioni future, in un graduale sodalizio con il nascente principio dello sviluppo sostenibile⁶¹.

Al mutamento di sede, tuttavia, non corrispondono cambiamenti nella situazione giuridica delle generazioni future, cui generalmente non spettano né diritti né doveri.

La Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972⁶², all'art. 4, introduce l'obbligo, per ogni Stato parte, di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione del patrimonio culturale e naturale alle generazioni future.

Nel 1992, in seno alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro, si giunge all'adozione di molteplici documenti, sulla spinta del precedente Rapporto *Brundtland* “*Our Common Future*”⁶³, redatto, nel 1987, con l'intenzione di far luce sulle condizioni del pianeta e di porre principi per uno sviluppo sostenibile. Tra gli atti vincolanti, si ricorda la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici⁶⁴, che, tanto nel preambolo quanto all'art. 3, impegna gli Stati contraenti nella protezione del sistema climatico a beneficio delle generazioni presenti e future, nonché la Convenzione sulla

⁵⁹ Preambolo della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, Washington, 03/03/1973 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 19 dicembre 1975, n. 874).

⁶⁰ Preambolo della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, Bonn, 23/06/1979 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 23 gennaio 1983, n. 42).

⁶¹ Come si è visto, esplicitato, per la prima volta, nel Rapporto *Brundtland* del 1987.

⁶² Legge italiana di ratifica ed esecuzione 6 aprile 1977, n. 184.

⁶³ Come già visto, il Rapporto *Brundtland* è il frutto dell'operato della *World Commission on Environment and Development*, commissione indipendente istituita per volere dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e deve il suo nome al primo ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, presidente della suddetta commissione redigente. Si rinvia a quanto *supra* già descritto in ordine al suo contenuto spiccatamente intergenerazionale.

⁶⁴ Firmata a New York in data 09/05/1992 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 15 gennaio 1994, n. 65).

biodiversità⁶⁵, che sollecitando, nel preambolo come in numerose disposizioni, le Parti all'uso *durevole*⁶⁶ o *sostenibile* dei componenti della diversità biologica, a vantaggio delle generazioni presenti e future, offre una versione embrionale del principio dello sviluppo sostenibile.

La grammatica intergenerazionale continua ad essere utilizzata nelle più svariate tematiche afferenti alla questione ambientale: nell'adottare misure appropriate a prevenire ogni impatto transfrontaliero, «*le risorse in acqua sono gestite in modo da corrispondere alle esigenze della generazione attuale, senza tuttavia che venga compromessa la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze*»⁶⁷, ancora una volta con lessico precursore del principio dello sviluppo sostenibile; le generazioni future, assieme alla generazione attuale, sono destinatarie di misure atte a combattere la desertificazione e gli effetti della siccità⁶⁸ o a garantire la gestione, la conservazione e la tutela ottimali e sostenibili dei corsi d'acqua internazionali⁶⁹. La Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, firmata a Vienna il 5 settembre del 1997⁷⁰, prescrive alle Parti di gestire lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in modo sicuro per l'ambiente e l'uomo, in modo da soddisfare «*i bisogni e le aspirazioni dell'attuale generazione senza peraltro pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro*»⁷¹ e affinché si evitino «azioni

⁶⁵ Firmata a Rio de Janeiro in data 05/06/1992 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 14 febbraio 1994, n. 124).

⁶⁶ L'espressione viene definita nei seguenti termini all'art. 2 della citata Convenzione: «*uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future*».

⁶⁷ Art. 2, comma 5, lett. c) della Convenzione sulla protezione e utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, Helsinki, 17/03/1992 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 12 marzo 1996, n. 171).

⁶⁸ Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, Parigi, 14/10/1994 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 4 giugno 1997, n. 170); in alcune disposizioni del testo si menziona lo sviluppo sostenibile.

⁶⁹ Preambolo della Convenzione sul diritto relativo all'utilizzazione dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, Assemblea generale delle Nazioni Unite, 21/05/1997 (legge italiana di ratifica ed esecuzione 31 agosto 2012, n. 165); in alcune disposizioni del testo si menziona lo sviluppo sostenibile.

⁷⁰ Legge italiana di ratifica ed esecuzione 16 dicembre 2005, n. 282.

⁷¹ Art. 1, lett. ii), della citata Convenzione di Vienna.

i cui effetti, ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, siano superiori a quelli ammessi per l'attuale generazione»⁷² o l'imposizione di «eccessive costrizioni alle generazioni future»⁷³.

Interessante la previsione dettata dall'art. 2, comma 6, della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005⁷⁴, a mente della quale *«la diversità culturale è una grande ricchezza per gli individui e le società. La protezione, la promozione e la preservazione della diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a beneficio delle generazioni presenti e future»⁷⁵.*

La Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad Århus il 25 giugno 1998⁷⁶, infine, a differenza di tutte le precedenti Convenzioni richiamate, riconosce in capo alle future generazioni il diritto ad un ambiente salubre: *«per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione»⁷⁷.*

3.2. Il diritto internazionale non vincolante

Tra gli strumenti di *soft law*, è generalmente la dichiarazione di principi ad ospitare al suo interno il maggior numero di previsioni concernenti la questione intergenerazionale. La ragione principale di un simile contenuto risiede nella prassi

⁷² Art. 4, lett. vi), nonché art. 11, lett. vi), della citata Convenzione di Vienna.

⁷³ Art. 4, lett. vii), nonché art. 11, lett. vii), della citata Convenzione di Vienna.

⁷⁴ Legge italiana di ratifica ed esecuzione 19 febbraio 2007, n. 19.

⁷⁵ Art. 2, comma 6, della citata Convenzione di Parigi; in alcune disposizioni del testo si menziona lo sviluppo sostenibile.

⁷⁶ Legge italiana di ratifica ed esecuzione 16 marzo 2001, n. 108.

⁷⁷ Art. 1 della citata Convenzione di Århus. Nel suo preambolo, è sancito il diritto di ciascuno ad un ambiente salubre nonché il suo dovere di tutelare e migliorare l'ambiente nell'interesse delle generazioni presenti e future; viene altresì evocato lo sviluppo sostenibile.

internazionale in forza della quale le dichiarazioni di principi costituiscono spesso gli atti preparatori, adottati nel corso dei negoziati, di successive convenzioni⁷⁸.

Si è ripetuto più volte che le dichiarazioni sono prive di efficacia vincolante per gli Stati firmatari, i quali, in definitiva, formulano reciproche raccomandazioni, con le quali assumono impegni prettamente politici, inesigibili giuridicamente⁷⁹. Allo stesso tempo, si è appena accennato ad un caso in cui una dichiarazione di principi può acquisire, al pari dei preamboli, rilevanza giuridica, vale a dire quando – pur continuando a difettare di normatività – prelude all'adozione di una convenzione internazionale. Non si tratta, peraltro, dell'unica circostanza in cui un atto di *soft law* partecipa alla creazione di *hard law*: le dichiarazioni di principi, infatti, possono avere un peso decisivo anche nella formazione o, addirittura, nella cristallizzazione di una consuetudine internazionale. Tuttavia, anche in queste ipotesi, come nella precedente, la dichiarazione resterà comunque priva di carattere cogente⁸⁰. La sola ipotesi in cui una dichiarazione o parte della stessa acquista, sostanzialmente, normatività si realizza quando sue disposizioni riproducano norme convenzionali o consuetudinarie già vigenti⁸¹.

Risale ad un ventennio fa il documento che può essere considerato il manifesto, nel panorama internazionale, della questione intergenerazionale, vale a dire la Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future, sanzionata nel 1997 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)⁸².

⁷⁸ C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, cit., 637; C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale*, cit., 203 e ss.; A. TANZI, *Introduzione*, cit., 159 e ss.; A. CASSESE, *Diritto internazionale*, cit., 316 e ss.; B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, Padova, CEDAM, 2017, 477 e ss.

⁷⁹ B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, Padova, loc. cit.; A. TANZI, *Introduzione*, cit., 161.

⁸⁰ C. FOCARELLI, *Lezioni di diritto internazionale*, loc. cit.; A. TANZI, *Introduzione*, loc. cit.; A. CASSESE, *Diritto internazionale*, loc. cit.; B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, loc. cit.

⁸¹ B. CONFORTI, C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, cit., 477.

⁸² In data 12/11/1997, a Parigi; la Dichiarazione è consultabile in M.R. SAULLE, *Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani*, Napoli, Esi, 1999, 472. C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, cit., 626 e ss. illustra il lungo e travagliato iter – al quale ha preso parte in prima persona – che ha condotto all'adozione della Dichiarazione di Parigi: nel 1991, la Conferenza di Malta adottava, memore dell'attività già condotta da Jacques-Yves Cousteau (v.

Il preambolo si apre con l'espressa menzione del considerando della Carta delle Nazioni Unite – fatto poi proprio dall'art. 9, par. 2, della Dichiarazione medesima⁸³ – con cui la nascente organizzazione si impegna a proteggere le generazioni a venire dal flagello della guerra, e contiene al suo interno numerosi rinvii a conferenti documenti di diritto internazionale. Lo stesso prosegue dando voce alla «preoccupa[zione] per la sorte delle generazioni future di fronte alle sfide cruciali del prossimo millennio»⁸⁴, scaturente dalla «consapevole[zza] che, in questo stadio della storia, l'esistenza stessa dell'umanità e il suo ambiente sono minacciati»⁸⁵, così come dalla «constata[zione] che la sorte delle future generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi [...]»⁸⁶.

Sull'intera Dichiarazione domina la dimensione deontica, come dimostra l'affermata necessità di rifondare legami di solidarietà *intra-generazionali* «*equi e globali*»⁸⁷ e di incoraggiare la solidarietà *inter-generazionale* al fine del mantenimento e della perpetuazione dell'umanità⁸⁸; la declinazione prescelta è quella dell'obbligo *morale*, gravante sulle generazioni presenti, di obbedire a regole di condotta formulate «*in una prospettiva largamente aperta verso il futuro*»⁸⁹.

supra, cap. I, par. 3), un progetto di *Dichiarazione mondiale sulle responsabilità verso le generazioni future*, in cui venivano puntualmente delineati gli ambiti di interesse; nel 1994, un gruppo di esperti, presieduto da Cousteau stesso, redigeva, per volere dell'UNESCO, un progetto di *Dichiarazione universale dei diritti umani delle generazioni future* (noto anche come progetto di La Laguna), nel quale le generazioni future erano individuate quali titolari di diritti. Il progetto veniva per due volte respinto dal Consiglio esecutivo dell'UNESCO, nonostante le modifiche di volta in volta apportate, per le perplessità suscitate dall'attribuzione di diritti a generazioni non ancora esistenti. Nel 1996, un'ulteriore versione, dal titolo «*Avant projet de déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures*», veniva esaminata da un gruppo di esperti riunitosi a Taormina, i quali adottavano un progetto di *Dichiarazione per la salvaguardia delle generazioni future* che, sottoposto al Consiglio esecutivo e, in seguito, alla Conferenza generale dell'UNESCO, dava vita alla Dichiarazione in esame.

⁸³ In forza del quale: «*le generazioni presenti dovrebbero preservare le generazioni future dal flagello della guerra. A tale scopo, esse dovrebbero evitare di esporre le generazioni future alle conseguenze nefaste di conflitti armati così come da ogni altra forma di aggressione e dall'uso di armi contrarie ai principi umanitari*».

⁸⁴ Preambolo della citata Dichiarazione.

⁸⁵ Preambolo della citata Dichiarazione.

⁸⁶ Preambolo della citata Dichiarazione.

⁸⁷ Preambolo della citata Dichiarazione.

⁸⁸ Preambolo e art. 3 della citata Dichiarazione.

⁸⁹ Considerando di chiusura del preambolo della citata Dichiarazione.

Conseguentemente, l'oggetto dell'attuale obbligo morale è costituito dai *bisogni* e dagli *interessi* delle generazioni future⁹⁰, piuttosto che da diritti da salvaguardare a tutela di nuovi soggetti giuridici⁹¹. A tal proposito, la Dichiarazione intende tutelare, secondo la rubrica dell'art. 2, la «*libertà di scelta*» delle generazioni future (ed anche presenti), vale a dire la possibilità, per ogni generazione, di scegliere, in piena libertà, il proprio sistema politico, sociale ed economico, avendo cura, allo stesso tempo, di conservare e rispettare le diversità culturali e religiose. Quest'ultima previsione sembra figlia del già ricordato art. 28 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino premessa alla Costituzione francese del 1793: disponendo che «*ogni popolo ha sempre il diritto di rivedere, di riformare e di cambiare la sua Costituzione*» e che «*una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future*», il testo francese, con sintassi lievemente involuta rispetto a quella della Dichiarazione in esame, sancisce il «*primato della volontà popolare*»⁹² di volta in volta governante, la sua libertà di definire autonomamente l'organizzazione politica, sociale ed economica più aderente alle proprie esigenze.

Le cure delle generazioni presenti devono essere rivolte al patrimonio ambientale, genetico e culturale: si auspica uno sviluppo durevole ed un uso ragionevole delle risorse naturali (artt. 4 e 5), un impiego coscienzioso della tecnica, che non sia di nocimento alla biodiversità e all'integrità del genoma umano (art. 6), la preservazione e la trasmissione del patrimonio culturale, materiale e immateriale (art. 7). Alle tematiche più strettamente economiche è rivolto l'art. 10, in forza del quale ogni generazione deve agire in maniera tale da «*assicurare [alle generazioni successive] le condizioni di uno sviluppo socio-economico equo, durevole e universale [...], in particolare tramite un utilizzo ragionevole e prudente delle risorse disponibili*»⁹³, laddove il progetto preparatorio adottato a Taormina affermava, con linguaggio più esplicito, che «*la prosperità delle generazioni future non deve essere*

⁹⁰ Preambolo e art. 1 della citata Dichiarazione.

⁹¹ Come si è già illustrato, la proposta di riconoscere diritti alle generazioni future, contenuta nel Progetto di La Laguna, incontrò l'avversione di molti e fu abbandonata; C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, cit., 630 e ss., osserva che, nella versione finale, si preferì eliminare i termini “responsabilità” e “doveri” dai titoli degli articoli, sebbene, in questo caso, il contenuto sostanziale della Dichiarazione sia rimasto il medesimo.

⁹² L. FERRAJOLI, *Principia iuris*, cit., 88.

⁹³ Art. 10, comma 1, della citata Dichiarazione.

compromessa da debiti eccessivi contratti per la realizzazione di un interesse contingente»⁹⁴.

Infine, la Dichiarazione assegna grande valore, com'è opportuno attendersi data la sede della sua adozione, all'*istruzione* e all'*educazione* quali strumenti di comprensione e di promozione dei bisogni e degli interessi delle generazioni venturose⁹⁵.

Nell'articolo di chiusura, è rivolto un monito agli Stati e alle istituzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non governative, alle entità pubbliche e private e a tutti gli individui affinché si impegnino per il riconoscimento, la protezione e l'effettiva esecuzione degli *ideali* enunciati nella sottoscritta Dichiarazione, grazie al supporto degli strumenti educativi, di formazione e di informazione⁹⁶. L'invocazione, in chiusura, di meri *ideali* da tutelare, anziché di responsabilità, come d'altronde recita l'articolato, è stata contestata per il rischio di affievolire, a causa di un linguaggio improprio, il valore dei principi sanciti nel testo della Dichiarazione⁹⁷.

Altri numerosi strumenti internazionali privi di vincolatività, di cui si propone una rassegna comprensiva dei principali, celebrano il tema intergenerazionale.

A partire dalla fine degli anni Ottanta, è riscontrabile l'adozione, con cadenza annuale, di risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite intitolate alla "Protezione del clima globale per le generazioni presenti e future dell'umanità"⁹⁸.

Prima della Dichiarazione di Parigi del 1997, la questione intergenerazionale è stata affrontata in alcuni celebri documenti del diritto internazionale: si ricordano, tra i molti, la Dichiarazione sull'ambiente umano, licenziata dalla Conferenza ONU sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972, la quale sancisce il dovere di ogni uomo di proteggere e migliorare l'ambiente⁹⁹, nonché di preservare le risorse naturali (aria, acqua, terra, flora, fauna e campioni rappresentativi degli ecosistemi

⁹⁴ C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, cit., 636, che richiama il contenuto dell'art. 9, par. 2, del Progetto di Taormina.

⁹⁵ Preambolo e artt. 10 e 12 della citata Dichiarazione.

⁹⁶ Art. 12 della citata Dichiarazione.

⁹⁷ C. ZANGHÌ, *Per una tutela delle generazioni future*, cit., 638.

⁹⁸ V., *ex plurimis*, risoluzioni nn. 72/219 (20/12/2017), 71/228 (21/12/2016), 70/2015 (22/12/2015) e, tra le più risalenti, nn. 45/212 (21/12/1990), 44/207 (22/12/1989), 43/53 (06/12/1988).

⁹⁹ Principio 1 della citata Dichiarazione.

naturali) nell'interesse delle generazioni presenti e future¹⁰⁰; la Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo – secondo la quale «il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente e allo sviluppo delle generazioni presenti e future»¹⁰¹ e «al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo»¹⁰² –, e l'Agenda XXI, dal contenuto programmatico in relazione allo sviluppo sostenibile¹⁰³, entrambi strumenti di *soft law* redatti nel corso della già richiamata Conferenza ONU sull'ambiente e lo sviluppo, convocata a Rio de Janeiro nel 1992.

3.3. Valorizzazione di ulteriori strumenti del diritto internazionale cogente?

Al termine di questa rassegna dedicata agli strumenti del diritto internazionale, sembrano imporsi alcune osservazioni, formulate dalla dottrina, di non trascurabile portata.

Da un lato, parte della dottrina evidenzia come, dalla ricognizione concernente gli strumenti, vincolanti o meno, del diritto internazionale, risulti patente la diffusione, al loro interno, di un lessico propriamente intergenerazionale, inevitabilmente promotore dell'emersione di previsioni intergenerazionali anche in seno agli ordinamenti nazionali. Per queste ragioni, si è sostenuto che la protezione intergenerazionale meriterebbe di essere avvertita, dalla comunità degli Stati, come un principio generale del diritto riconosciuto dalle nazioni civili *ex art. 38*, comma 1, lettera c), dello Statuto della Corte internazionale di giustizia¹⁰⁴.

D'altro lato, risulta agevole constatare l'elevata pervasività del lessico della sostenibilità nei documenti del diritto internazionale cogente. Nella letteratura italiana, allora, si fa strada l'opinione per cui il costante richiamo del principio della sostenibilità abbia finito per conferire allo stesso una natura *consuetudinaria*, ergendolo a norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, in cui

¹⁰⁰ Principio 2 della citata Dichiarazione.

¹⁰¹ Principio 3 della citata Dichiarazione.

¹⁰² Principio 3 della citata Dichiarazione.

¹⁰³ V. capp. 8.7, 33.3, 33.4 e 38.45 della suddetta Agenda.

¹⁰⁴ A. KISS, *L'irréversibilité*, cit., 52.

l'elemento materiale della *diuturnitas* otterrebbe il necessario invero proprio in forza della regolare conclusione da parte degli Stati di accordi internazionali in cui viene proclamato il principio della sostenibilità¹⁰⁵. Ciò determinerebbe, in virtù dell'art. 10, comma 1, Cost., l'automatico ed incessante adattamento dell'ordinamento giuridico interno al principio della sostenibilità, cui verrebbe quindi assegnato rango costituzionale¹⁰⁶.

3.4. L'interesse intergenerazionale nell'affaire Gabčíkovo-Nagymaros

La giurisprudenza della comunità internazionale inerente al tema in esame è rappresentata dallo storico *affaire Gabčíkovo-Nagymaros*, definito dalla Corte Internazionale di Giustizia con pronuncia del 25 settembre 1997¹⁰⁷.

La controversia ha riguardato Ungheria e Slovacchia ed è originata dalla sospensione, da parte della prima, dell'esecuzione del trattato concluso nel 1977 con la controparte (allora Cecoslovacchia) per la realizzazione congiunta di un sistema di dighe sul fiume Danubio ed ulteriori interventi nella medesima area, tra cui la costruzione di due centrali idroelettriche rispettivamente a Nagymaros, in Ungheria, e a Gabčíkovo, in Slovacchia. L'Ungheria ha motivato l'avvenuta sospensione dei lavori lamentando il rischio di gravi danni all'ambiente circostante e alla potabilità dell'acqua per la città di Budapest, mentre la Slovacchia ha, nel frattempo, proseguito

¹⁰⁵ La riflessione è di D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, cit., il quale, in merito al carattere della *diuturnitas*, si richiama alle parole di G. ZICCARDI CAPALDO, *Diritto globale: il nuovo diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2010, 57, secondo cui «uno dei modi di formazione delle norme consuetudinarie consiste nella trasformazione di norme originariamente pattizie in norme generali. In tal caso, la *diuturnitas*, piuttosto che dai comportamenti degli Stati, si ricava da accordi internazionali che uniformemente (nel tempo) regolano una certa materia».

¹⁰⁶ D. PORENA, *Il principio di sostenibilità*, loc. cit.; medesime considerazioni già in *ID.*, *Il "rango" del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 15/2016, 16 e ss. Similmente, ma con riferimento al diritto internazionale non vincolante, G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future*, cit., 202 e ss., che prospetta, quale possibile meccanismo di vigenza, nell'ordinamento interno, delle norme contenute in dichiarazioni internazionali di principi ed aventi un tenore "intergenerazionale", un loro previo riconoscimento – al ricorrere dei presupposti – quali norme del diritto internazionale consuetudinario, con conseguente vigenza interna di tale *corpus* di regole in forza del meccanismo di adattamento automatico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute ex art. 10, comma 1, Cost.

¹⁰⁷ Corte Internazionale di Giustizia, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Ungheria c. Slovacchia)*, 25 settembre 1997, reperibile sul sito della giurisdizione, www.icj-cij.org.

l'esecuzione delle opere apportando modificazioni al progetto iniziale, bilateralmente concordato, di fatto limitando l'accesso alle acque del Danubio da parte dell'Ungheria¹⁰⁸.

La giurisdizione internazionale, dopo aver verificato la validità del trattato in questione e valutato illegittima la sospensione della sua esecuzione da parte dell'Ungheria, ha sostanzialmente invitato i due paesi a darvi esecuzione alla luce del *concetto* di sviluppo sostenibile.

La Corte internazionale di giustizia ha infatti osservato, in prima battuta, come il concetto dello sviluppo sostenibile abbia informato di sé numerosi documenti internazionali adottati nel corso dei venti anni precedenti la controversia, dunque a partire dall'anno di conclusione del trattato¹⁰⁹, ed ha conseguentemente richiesto alle due parti di effettuare un'interpretazione evolutiva – vale a dire rispettosa delle sopravvenute multiformi esigenze dello sviluppo sostenibile – dell'accordo dalle stesse concluso¹¹⁰. Contestualmente, la Corte ha spiegato come l'urgenza nell'adozione dei più recenti documenti internazionali in materia sia stata motivata dalla crescente consapevolezza dei rischi derivanti per l'umanità – composta di *generazioni presenti e future* – dalla pericolosa interferenza tra attività umane e ambiente¹¹¹.

Si tratta di un pronunciamento di grande rilievo ai fini della presente ricerca, e non soltanto perché fondato sul concetto di sviluppo sostenibile, ma anche per la contestuale valorizzazione del profilo *diacronico* dello stesso, che ne fa un vettore di tutela delle generazioni venturose.

¹⁰⁸ P.A. LEME MACHADO, *Il principio di precauzione e la valutazione dei rischi*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 5/2007, 887-888; F. STAIANO, *La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale all'acqua in sistemi di diritto internazionale e costituzionale: principi generali e prospettive di implementazione*, in *Federalismi.it*, n. 4/2013, 4-5.

¹⁰⁹ Basti guardare ai documenti presentati nei paragrafi precedenti e, in particolare, in considerazione dell'anno della pronuncia in esame, agli strumenti adottati dalla Conferenza ONU di Rio de Janeiro del 1992.

¹¹⁰ M. MONTINI, *Investimenti internazionali*, cit., 32.

¹¹¹ Nella parte motiva della sentenza, la Corte, richiamando un suo parere consultivo dell'anno precedente (*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, 8 luglio 1996), ha nuovamente affermato che «l'ambiente non è un concetto astratto ma rappresenta lo spazio vitale, la qualità della vita e la salute degli esseri umani, comprese le generazioni non ancora venute ad esistenza» (trad. nostra).

È opportuno rilevare che il concetto di sviluppo sostenibile accolto dall'istanza giurisdizionale è aderente agli sviluppi del diritto internazionale tracciati in apertura, poiché intende realizzare «*il bisogno di riconciliare sviluppo economico e protezione ambientale*»¹¹², richiedendo una sintesi efficace tra istanze confliggenti, com'è nel caso esaminato. Tuttavia, è altrettanto significativo osservare che la Corte non si pronuncia sull'eventuale natura giuridica dello sviluppo sostenibile, che definisce genericamente un *concetto*¹¹³.

4. La questione intergenerazionale nel diritto dell'Unione europea

Nel diritto dell'Unione europea, è essenzialmente il linguaggio della sostenibilità a dar voce all'impegno intergenerazionale.

Le principali normative convenzionali accolgono, difatti, previsioni riguardanti la sostenibilità dello sviluppo, a volte saldandola esplicitamente con gli interessi delle generazioni venturose.

I Trattati istitutivi ne forniscono alcuni esempi.

L'art. 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE)¹¹⁴ contiene, in particolare, alcune significative previsioni poiché fissa il duplice obiettivo dello «*sviluppo*

¹¹² Corte Internazionale di Giustizia, *Gabčíkovo-Nagymaros Project (Ungheria c. Slovacchia)*, 78.

¹¹³ F. STAIANO, *La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale*, cit., 7. Anche altri e diversi circuiti giurisdizionali hanno conosciuto l'attecchimento del linguaggio dello sviluppo sostenibile, basti consultare i casi *Shrimps-Turtles (India, Malaysia, Pakistan, Thailand/USA)*, 06/11/1998, deciso dall'organo di appello del WTO, in cui si afferma che «*l'uso ottimale delle risorse globali dovrebbe compiersi in conformità con il principio dello sviluppo sostenibile*» (trad. nostra); *Iron Rhine (Kingdom of Belgium/Kingdom of the Netherlands)*, 24/05/2005, in cui la Corte permanente di arbitrato dichiara che «*il diritto all'ambiente e il diritto allo sviluppo non sono concetti alternativi, ma concetti fondamentali, che si rafforzano mutualmente e che richiedono che, qualora lo sviluppo possa causare danni significativi all'ambiente, sorga un dovere di prevenire o almeno ridurre tali danni*» (trad. nostra); *SERAP c. Nigeria*, 14/12/2012, Corte di giustizia dell'ECOWAS (*Economic Community of West African States*), in cui il diritto ad un ambiente soddisfacente acquista una proiezione intergenerazionale (v. L. PINESCHI, *Un'evoluzione imperfetta nella tutela del diritto a un ambiente soddisfacente: la sentenza della Corte di giustizia dell'ECOWAS sul caso "SERAP c. Nigeria"*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2014).

¹¹⁴ Firmato a Maastricht il 07/02/1992 ed entrato in vigore l'01/11/1993; ratificato dal nostro ordinamento con legge 3 novembre 1992, n. 454. L'attuale art. 3 TUE sostituisce il previgente art. 2 TUE (come disposto dall'art. 1, par. 4, del Trattato di Lisbona, firmato il 13/12/2007 ed entrato in vigore l'01/12/2009; ratificato dal nostro ordinamento con legge 2 agosto 2008, n. 130), il quale si esprimeva in termini di «*crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente*».

sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente»¹¹⁵ e della promozione della «solidarietà tra le generazioni»¹¹⁶, estendendolo anche all'azione esterna dell'Unione europea¹¹⁷.

Il nono capoverso del preambolo del TUE¹¹⁸ contiene una previsione sostanzialmente assimilabile a quella del richiamato art. 3 TUE in ordine alla doverosa considerazione del «principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente»¹¹⁹, nel tentativo di «promuovere il progresso economico e sociale dei [...] popoli»¹²⁰.

Per quanto concerne il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)¹²¹, occorre prestare attenzione alla previsione dedicata al principio di integrazione¹²², alla quale si richiama, almeno in parte, la corrispondente previsione

¹¹⁵ Art. 3, par. 3, TUE.

¹¹⁶ Art. 3, par. 3, TUE.

¹¹⁷ Art. 3, par. 5, TUE. Similmente, art. 21, par. 2, lett. d), f), TUE.

¹¹⁸ Aggiunto in un secondo momento dal Trattato di Amsterdam, firmato il 02/10/1997 ed entrato in vigore l'01/05/1999; ratificato dal nostro ordinamento con legge 16 giugno 1998, n. 209.

¹¹⁹ C. CURTI GIALDINO, *Osservazioni*, cit., 459, sottolinea l'assonanza di contenuti del preambolo con l'articolato del TUE.

¹²⁰ Si rinvia a quanto *supra* illustrato (par. 3.1. di questo capitolo) in riferimento al valore assegnabile ai preamboli dei trattati internazionali, in considerazione del fatto che anche i trattati conclusi in seno all'Unione europea si caratterizzano per essere degli accordi internazionali a tutti gli effetti, e, conseguentemente, è loro applicabile la disciplina della già richiamata Convenzione di Vienna del 1969 (nonché del 1986) sul diritto dei trattati (G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, CEDAM, 2012, 85). Peraltro, proprio l'intervento integrativo del nono capoverso è chiara testimonianza dell'intento rafforzativo delle similari previsioni già contenute nella successiva parte dispositiva del trattato e della ritenuta, seppur lieve, rilevanza giuridica – in chiave interpretativa – del preambolo stesso (A. MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile*, cit., 58-59). V. C. CURTI GIALDINO, *Osservazioni*, cit., per ulteriori considerazioni sul valore giuridico del preambolo del Trattato sull'Unione europea.

¹²¹ Il quale sostituisce il TCE (Trattato Comunità europea), conformemente all'art. 2 del Trattato di Lisbona.

¹²² Il principio di integrazione esige che qualunque decisione venga assunta integrandola, come suggerisce la denominazione, con valutazioni inerenti le sue possibili conseguenze sull'ambiente, in ragione della trasversalità del valore ambientale (M. ONIDA, *Art. 37*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2017, 697).

dettata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹²³, sebbene sussistano delle differenze tra le due formulazioni, e proprio in relazione allo sviluppo sostenibile.

Infatti, se, da un lato, l'art. 11 TFUE (ex art. 6 TCE¹²⁴) prescrive l'integrazione delle politiche e delle azioni dell'Unione europea con le esigenze correlate alla tutela dell'ambiente «*in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile*»¹²⁵, dall'altro lato, l'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali richiede che l'integrazione avvenga «*conformemente al principio dello sviluppo sostenibile*»¹²⁶. Ebbene, vi è una patente antinomia tra i due disposti nella misura in cui, alla luce della prima formulazione (art. 11 TFUE), il principio di integrazione risulta funzionale all'obiettivo di promozione dello sviluppo sostenibile, mentre, invece, la seconda previsione ne decreta la subordinazione al principio dello sviluppo sostenibile (art. 37 Carta)¹²⁷.

Vi sono, peraltro, ulteriori divergenze tra le due previsioni: innanzitutto, soltanto all'art. 37 della Carta lo sviluppo sostenibile è assunto a principio, mentre rappresenta un obiettivo secondo il Trattato; in secondo luogo, l'integrazione, secondo l'art. 11 TFUE, coinvolgerebbe «*le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente*», mentre, ai sensi dell'art. 37 della Carta, riguarderebbe «*un livello elevato di tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente*», con previsione più garantista delle istanze ambientali, peraltro mutuata dal citato art. 3, par. 3, del TUE e dall'art. 191, parr. 1 e 2, del TFUE; in relazione ad un ulteriore aspetto, è invece il TFUE a mostrare una maggiore apertura, stabilendo che il principio di integrazione

¹²³ Proclamata a Nizza l'07/12/2000 ed in seguito nuovamente proclamata a Strasburgo il 14/12/2007 ed entrata in vigore assieme al Trattato di Lisbona l'01/12/2009, il quale, intervenendo sull'art. 6 TUE, le ha attribuito il medesimo valore giuridico dei trattati.

¹²⁴ Introdotto dall'Atto unico europeo (AUE), firmato il 17-28/02/1986 ed entrato in vigore l'01/07/1987; ratificato dal nostro ordinamento con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

¹²⁵ Art. 11 TFUE.

¹²⁶ Art. 37 della Carta di Nizza.

¹²⁷ A. LUCARELLI, *Art. 37. Tutela dell'ambiente*, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti: commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, il Mulino, 2011, 261 e ss.; M. ONIDA, *Art. 37*, cit., 700-701, secondo il quale «*in altri termini, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'integrazione ambientale è vista come una leva per influenzare lo sviluppo sostenibile, mentre nella CDFUE, lo sviluppo sostenibile assume piuttosto il ruolo di contorno che limita la portata dell'integrazione*».

venga osservato nella definizione e nell'attuazione tanto delle *politiche* – come disposto anche dalla Carta – quanto delle *azioni* dell'Unione europea¹²⁸.

La Carta contiene pertinenti previsioni anche nel suo preambolo, laddove è stabilito che le parti contraenti perseguono l'*obiettivo* di uno «*sviluppo equilibrato e sostenibile*»¹²⁹ e che l'effettivo godimento dei diritti in essa riconosciuti determina l'insorgenza, in capo agli individui esistenti, di responsabilità e doveri nei confronti degli altri individui, della comunità umana, nonché delle generazioni future¹³⁰.

È difficilmente contestabile l'influenza esercitata dal diritto internazionale nei confronti dell'emersione e della formazione del concetto di sviluppo sostenibile nell'ordinamento europeo. Difatti, mentre nella comunità internazionale andava affermandosi e rafforzandosi, soprattutto in seguito alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, il concetto di sviluppo sostenibile nella sua triplice veste, lo stesso entrava nel diritto comunitario originario, acquisendo forma.

Nei testi esaminati, ed in particolare nel TUE, lo sviluppo sostenibile esprime «*l'interdipendenza paritaria tra le istanze di tutela dell'ambiente ed il perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale*»¹³¹, «*la coesistenza di valori e principi che non si escludono, ma si completano a vicenda, evitando la prevalenza di un unico principio politico dominante*»¹³², mostrando di poggiare sui medesimi tre pilastri (ambientale, economico, sociale) che ne reggono la costruzione in ambito internazionale¹³³.

Eppure, in dottrina si discute della concreta praticabilità di un ordinato bilanciamento tra i suddetti interessi divergenti.

Le difficoltà maggiori investono la tutela dell'interesse ambientale, in relazione al quale si obietta, da un lato, come il principio-obiettivo dello sviluppo

¹²⁸ A. LUCARELLI, *Art. 37. Tutela dell'ambiente*, cit., 262 e ss.; M. ONIDA, *Art. 37*, 700-701.

¹²⁹ Terzo capoverso del preambolo della Carta.

¹³⁰ Sesto capoverso del preambolo della Carta. Circa il valore di questo preambolo, si rinvia nuovamente a quanto già osservato *supra*, par. 3.1. (v. anche F. PAPPALARDO, *Preambolo*, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA, F. PAPPALARDO, O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, cit., 14, per il quale il preambolo in oggetto svolge una funzione di monito e di guida nell'interpretazione del testo che accompagna).

¹³¹ M. FALCONE, *La tutela dell'ambiente nel difficile bilanciamento tra diritti fondamentali ed esigenze economiche*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2/2017, 367.

¹³² A. LUCARELLI, *Art. 37. Tutela dell'ambiente*, cit., 263.

¹³³ V. anche G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, Padova, CEDAM, 2002, 51-52.

sostenibile, auspicandone un contemperamento con gli altri interessi, abbia determinato un generale indebolimento delle politiche ambientali dell'Unione europea¹³⁴; dall'altro, si osserva che la recente crisi economico-finanziaria dell'area europea ha affievolito l'incidenza del fattore ambientale nelle decisioni assunte, a favore degli interventi economici¹³⁵.

Del resto, non può nemmeno disconoscersi la «naturale preponderanza degli interessi economici legati all['] origine mercantile»¹³⁶ dell'Unione europea, che fanno quasi avvertire come derogatoria qualunque restrizione alle libertà economiche¹³⁷.

A ciò si aggiunga che il diritto primario europeo, compresa la Carta dei diritti fondamentali, non riconoscono un diritto soggettivo all'ambiente, sebbene la tutela ambientale rappresenti indiscutibilmente un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, che merita così di essere contemperato con gli interessi economici e sociali¹³⁸.

Ciò risulta vero anche con riguardo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in seguito, CEDU), la quale effettivamente non riconosce un diritto all'ambiente (salubre)¹³⁹. Tuttavia, merita ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel portare rimedio alla vicenda *López Ostra c. Spagna*¹⁴⁰, ha riconosciuto all'istante il diritto ad un ambiente di vita salubre, grazie ad un'interpretazione estensiva dell'art. 8 CEDU intitolato al diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio¹⁴¹. La Corte ha, infatti, ritenuto che «un grave inquinamento

¹³⁴ M. ONIDA, *Art. 37*, cit., 699-700.

¹³⁵ M. ONIDA, *Art. 37*, loc. cit. La medesima ragione, peraltro, può giustificare un pregiudizio anche agli interessi sociali, anch'essi componenti il concetto dello sviluppo sostenibile, nonostante assurgano espressamente a diritti fondamentali dell'ordinamento europeo, a differenza degli interessi ambientali.

¹³⁶ M. FALCONE, *La tutela dell'ambiente*, cit., 373.

¹³⁷ M. FALCONE, *La tutela dell'ambiente*, cit., 367 e ss.

¹³⁸ A. LUCARELLI, *Art. 37. Tutela dell'ambiente*, cit., 259 e ss.; M. FALCONE, *La tutela dell'ambiente*, loc. cit.; M. ONIDA, *Art. 37*, cit., 692 e ss.

¹³⁹ M. ONIDA, *Art. 37*, cit., 694 e ss.; M. FALCONE, *La tutela dell'ambiente*, cit., 370 e ss.

¹⁴⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *López Ostra c. Spagna*, 9 dicembre 1994, n. 16798.

¹⁴¹ M. ARCARI, *Tutela dell'ambiente e diritti dell'uomo: il caso López Ostra contro Spagna e la prassi di Commissione e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 5/1996, 745 e ss.; A. LUCARELLI, *Art. 37. Tutela dell'ambiente*, cit., 259; C. FELIZIANI, *Il diritto fondamentale all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti*, in *Rivista italiana di diritto*

ambientale»¹⁴², provocato, nel caso in esame, dall'attività di un impianto di depurazione posto nelle vicinanze dell'abitazione della ricorrente, «*p[ossa] minare il benessere di un individuo e privarlo del godimento del suo domicilio in maniera da nuocere alla sua vita privata e familiare*»¹⁴³, così com'era avvenuto in concreto, tanto da costringere la ricorrente, che aveva riportato, insieme ad una figlia, problemi di salute, a trasferirsi altrove.

Gli accadimenti concreti determinano così la Corte a rimproverare all'ordinamento spagnolo di non aver garantito «*un giusto equilibrio tra l'interesse del benessere economico della città di Lorca – quello di disporre di un impianto di depurazione – e l'effettivo godimento da parte della ricorrente del diritto al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata e familiare*»¹⁴⁴, inducendo i commentatori della sentenza ad individuarvi una concreta applicazione del principio dello sviluppo sostenibile¹⁴⁵.

pubblico comunitario, n. 6/2012, *passim*; B. SAVIOLI, *Ambiente e sviluppo sostenibile*, cit., 597 e ss.; M. ONIDA, *Art. 37*, 694 e ss.; M. FALCONE, *La tutela dell'ambiente*, cit., 370 e ss., la quale pone l'attenzione sulle due condizioni richieste dalla giurisprudenza della Corte EDU ai fini dell'invocabilità dell'art. 8 CEDU: in primo luogo, la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte incriminate e il pregiudizio arrecato alla vita privata e familiare del ricorrente; in secondo luogo, la peculiare gravità o serietà del pregiudizio, da valutare in concreto (v., conformemente, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentt. 8 luglio 2003, *Hatton e a. c. Gran Bretagna*; 10 novembre 2004, *Taskin e a. c. Turchia*; 16 novembre 2004, *Moreno Gomez c. Spagna*, 9 giugno 2005, *Fadejeva c. Russia*; 19 ottobre 2006, *Giacomelli c. Italia*, 10 gennaio 2012, *Di Sarno c. Italia*).

¹⁴² Corte europea dei diritti dell'uomo, *López Ostra c. Spagna*, punto 51.

¹⁴³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *López Ostra c. Spagna*, punto 51.

¹⁴⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *López Ostra c. Spagna*, punto 58.

¹⁴⁵ A. LUCARELLI, *Art. 37. Tutela dell'ambiente*, loc. cit.

Considerazioni conclusive

1. Le possibili fondamenta deontiche della questione intergenerazionale

Avviandoci verso la conclusione di questo percorso di ricerca, è forte la speranza di aver vinto, almeno in parte, la diffusa diffidenza da cui si trova spesso imbrigliata la riflessione sui temi intergenerazionali.

È doveroso constatare, in via preliminare, come alcuni degli interrogativi usualmente posti dalla dottrina possano ricevere una soluzione sufficientemente soddisfacente.

Si è osservato, inizialmente, che lo scetticismo avvolgente la questione intergenerazionale è spesso generato, prim'ancora che da difficoltà di natura strettamente tecnico-giuridica, dalla censurata inafferrabilità del concetto di *generazioni future*. A questo riguardo, esclusa, realisticamente, la possibilità di circoscrivere la durata, fatta di un inizio e di un termine, di qualsivoglia “generazione” (passata, presente, futura), si è affermato come le *generazioni* si succedano in maniera costante e continua, priva di cesure, e con inesorabili sovrapposizioni, per cui risulta insuperabile la constatazione che «*esistiamo ogni volta già con una parte di futuro, e una parte di futuro esiste con noi*»¹.

Si ripropongono, ritenendole assai efficaci, le parole di D'Aloia, a parer del quale «*le generazioni (presenti e future) si succedono secondo movimenti di sovrapposizione e di coesistenza ininterrotti e parziali [...], una processione, che segue un movimento continuo, senza stacchi o linee divisorie nettamente identificabili*»²; insomma, «*la [...] sequenza [di generazioni] non le vede disposte, in un'impossibile separatezza, l'una dopo l'altra, bensì l'una in parte sull'altra, a contatto dell'altra, a guisa di tegole sovrapposte*»³ o come le pagine di un libro rimaste contemporaneamente aperte⁴, «*onde anche fra esse – le men nuove, le nuove, le più nuove – si determinano interazioni di vario segno, per influenze e contrasti, e*

¹ H. JONAS, *Sull'orlo dell'abisso*, cit., 117.

² A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 342.

³ R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, il Mulino, 1987, 378.

⁴ A. D'ALOIA, *Generazioni future*, loc. cit.

incessanti sostituzioni per effetto delle quali mai in qualunque epoca tutto è vecchio o tutto è nuovo»⁵.

Quest'incessante moto o sovrapposizione delle entità che costantemente lo ricaricano finisce per prospettare l'esistenza di una sola ed unica *generazione in fieri*, in continuo divenire, collocata nell'unitaria dimensione giuridica del tempo. Con quest'immagine, non si vuole, e tantomeno è possibile, superare la conflittualità tra parti di questa medesima generazione, ma evidenziare la «*connessione dei destini collettivi*»⁶ tra le stesse, tenute in scacco da comuni preoccupazioni ambientali, genetiche, finanziarie.

In questo dinamico divenire, il solo elemento capace di approssimare una distinzione tra generazione presente e generazioni future consiste nel nesso di causalità potenzialmente instaurabile tra una determinata condotta del tempo presente e i suoi prevedibili effetti negativi nel tempo futuro. Pertanto, laddove sia possibile costruire un legame causale tra condotta attuale ed infausto evento futuro, sorgerà un conflitto intergenerazionale o il rischio di prevaricazioni intergenerazionali di matrice genetica, ambientale, economica.

Altra criticità ha riguardato la difficoltosa definizione dell'oggetto dei *bisogni* (nonché degli eventuali diritti soggettivi) delle generazioni venturose. Questa presunta problematicità è apparsa francamente superabile, qualora si assuma che l'*essenzialità* di determinati bisogni attuali permanga immutabile nel fluire del tempo, in una sorta di *sequenzialità*⁷ tra esigenze odierne e future. Si ritiene, dunque, che le generazioni venturose meritino e, soprattutto, possano ragionevolmente aspirare a godere quantomeno del nucleo essenziale dei diritti riconosciuti e garantiti come inviolabili e dei principi supremi sui quali si erge il nostro ordinamento costituzionale, di talché le stesse si trovino a poter fruire di un ordinamento conservatosi nella sua essenza.

Il perpetuarsi di un ordinamento *integro* nella sua identità rappresenterebbe il presupposto per l'esercizio, da parte delle generazioni venturose, di quella che la Dichiarazione UNESCO sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le

⁵ R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, loc. cit.

⁶ F. BELLINO, *L'etica della solidarietà e società complessa*, Bari, Levante, 1988, 21-22, citato da G. LUCHENA, *Ambiente, diritti delle generazioni future*, cit., 192, nt. 5.

⁷ Usando l'espressione, già richiamata, di R. BIFULCO, A. D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma*, cit., XVII.

generazioni future definisce la loro «libertà di scelta»⁸, in forza della quale «le generazioni future [...] [potranno] scegliere liberamente il loro sistema politico, economico e sociale e [potranno] preservare le loro diversità culturali e religiose»⁹.

Venendo forse alla più determinante delle questioni prospettate, relativa alla configurabilità di situazioni giuridiche soggettive che possano condurre un simile discorso, si intende sin da subito constatare la praticabilità giuridica del linguaggio dei *doveri giuridici* dell'attuale generazione nei confronti delle future generazioni. In altri termini, il nostro ordinamento sembra in grado di offrire strumentazione giuridica idonea alla costruzione di una responsabilità di tipo intergenerazionale.

Le fondamenta giuridiche di questo linguaggio risiedono, innanzitutto, nella seconda parte dell'art. 2 della Costituzione, «finestr[a] aperta sulla società»¹⁰, laddove si richiede l'adempimento di inderogabili doveri di solidarietà politica, economica, sociale (e ambientale¹¹), nonché nelle numerose disposizioni del testo costituzionale (si pensi, tra le altre, agli artt. 1, comma 2, 3, comma 2, 138 Cost.¹²) capaci di imprimere una tendenza *dinamica, diacronica*, una vocazione *intertemporale* ai doveri di solidarietà dell'art. 2 Cost. D'altronde, quest'attività di esegesi della Costituzione semplicemente conforta quella «*superba pretesa*»¹³ di durata o di eternità che ineluttabilmente la caratterizza¹⁴.

Soccorrerebbe, in questo senso, anche l'art. 54, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui viene proclamato il dovere di fedeltà alla Costituzione¹⁵. Si sostiene dunque che il costante adempimento dei doveri di cui agli articoli 2 e 54 Cost. – estrinsecazione dei valori della solidarietà (art. 2 Cost.) e della fedeltà ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale (art. 54, comma 1, Cost.¹⁶), ovvero della *solidarietà fedele* o della *fedeltà solidale*¹⁷ – abbia sinora reso possibile l'integra

⁸ Rubrica dell'art. 2 della citata Dichiarazione.

⁹ Art. 2 della citata Dichiarazione.

¹⁰ Immagine, già richiamata, di grande efficacia (S. RODOTÀ, *Solidarietà*, cit., 42).

¹¹ Alla stregua di una lettura aperta di questa seconda parte dell'art. 2, per cui v. cap. I, par. 7.1.1.

¹² V. cap. II, par. 1.

¹³ O. KIRCHHEIMER, *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, trad. it., Bari, De Donato, 1982, 33.

¹⁴ M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni*, cit., 1 e ss.

¹⁵ Si richiamano le note tesi, illustrate nel corso del primo capitolo, di A. Morelli e A. Ruggeri.

¹⁶ Nell'interpretazione datane da A. Morelli, per cui v. cap. I, par. 7.1.

¹⁷ Mutuando queste formule da A. RUGGERI, *Doveri fondamentali*, cit., 561.

comunicazione dell'ordinamento costituzionale, «nell'identità dei suoi principi supremi»¹⁸, nel fluire del tempo, e possa quindi consentirne la perpetuazione anche nel tempo futuro, a beneficio delle generazioni a venire.

In relazione al dovere di fedeltà alla Repubblica, si illustra come «*pur essendo dotato [...] di una propria autonomia concettuale, alcuni dei suoi significati più importanti (in quanto esprimenti la stessa logica complessiva dell'ordinamento) della relativa previsione normativa scaturiscono dal combinato disposto con altre prescrizioni della Costituzione*»¹⁹: combinandosi con il dovere di osservanza della Costituzione, sancito nel medesimo comma, e con gli artt. 1, 2, 138 e 139, il dovere di fedeltà «*esprime un dovere di osservanza della Costituzione fedele ai principi repubblicani e, dunque, il riconoscimento positivo di quel “nucleo duro” della Costituzione che risulta imm modificabile anche attraverso la procedura di revisione costituzionale*»²⁰; in forza del dovere di osservanza delle leggi, contenuto parimenti nel medesimo comma, lo stesso «*enuncia un dovere di osservanza della legge fedele ancora una volta ai principi repubblicani, e, dunque, a tutte le altre norme della Costituzione che rappresentano sviluppi dei primi e che rispetto ad essi si pongono in un rapporto di strumentalità*»²¹.

Quest'impostazione risulta coerente con quanto si è appena sostenuto con riferimento al prefigurabile contenuto dei bisogni delle future generazioni, e sembra in grado di giustificare la realizzazione di una «*catena progressiva d[i] responsabilità tra le generazioni via via successive, che riuscirebbe così a produrre una sorta di “generational continuum” capace di trasmettere ai nostri successori quella stessa preoccupazione o solidarietà che noi siamo riusciti ad avere e a dimostrare nei loro confronti*»²².

Recentemente, alcune significative pronunce della giurisprudenza costituzionale sembrano avere accantonato – perlomeno momentaneamente –

¹⁸ A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 191.

¹⁹ A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, loc. cit.

²⁰ A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, loc. cit.

²¹ A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, loc. cit.

²² A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 338; l'espressione “*generational continuum*” è di J. THOMPSON, *Intergenerational Justice. Rights and Responsibilities in an Intergenerational Polity*, New York-London, Routledge, 2009.

l'artificioso linguaggio dei diritti (e delle aspettative) delle generazioni future²³ a favore di quello dei doveri gravanti sulla generazione attuale, il cui impiego appare più consapevole.

Paradigmatica la sentenza n. 88/2014, per la quale «*l'attuazione dei nuovi principi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future*»²⁴, nonché la sentenza n. 173/2016, che definisce il contributo di solidarietà sottoposto a una «*misura di solidarietà “forte”, mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale*»²⁵.

Dunque, non sembra peregrino tentare di dirimere il conflitto tra generazioni accedendo al linguaggio dei *doveri* della generazione attuale, non relati a diritti delle future generazioni²⁶. L'autosufficienza dell'approccio deontico allontana, pertanto, quell'originaria tensione a trovare appagamento attraverso l'affermazione di diritti delle generazioni future²⁷.

Come osservato, dalla sent. n. 49/2018 trapela un'apertura del Giudice delle leggi alla «*prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all'equità intergenerazionale, strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate*»²⁸, impegnandoci a verificare se, nei prossimi anni, quel sindacato avrà mai luogo.

²³ Artificioso perché quantomeno influenzato dai testi normativi al vaglio della Corte costituzionale e scaturente da una fragile – o addirittura inesistente – volontà della Corte di riconoscere diritti soggettivi in capo alle prossime generazioni.

²⁴ Corte cost. sent. n. 88/2014, punto 7.2 del *Considerato in diritto*.

²⁵ Corte cost. sent. n. 173/2016, punto 11.1 del *Considerato in diritto*. V. la disamina condotta sulla giurisprudenza costituzionale nel cap. II, par. 3 e ss.

²⁶ Sulla correlazione meramente eventuale tra doveri e diritti, v. cap. I, par. 8.

²⁷ Da considerarsi *extrema ratio*, in caso di inesistenza di ulteriori strumenti (F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro*, cit., 156 e ss.) o «*inutile superfetazione teorica qualora si dimostr[i] che l'esigenza etica che le è sottesa potrebbe essere adeguatamente soddisfatta in termini di doveri, o comunque di limiti oggettivi dell'agire umano, anziché di diritti*» (M. LUCIANI, *Generazioni future*, cit., 425).

²⁸ Corte cost. n. 49/2018, punto 3 del *Considerato in diritto*.

Difatti, se è comune riscontrare, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, valutazioni di tipo intertemporale – facendosi con ciò riferimento alla possibilità della Corte di svolgere interpretazioni di tipo evolutivo –, è altrettanto vero che simili valutazioni intertemporali presentano un carattere prettamente *binario*, muovendosi lungo l'asse temporale che dal tempo passato raggiunge il tempo presente. I proclamati doveri di impronta intergenerazionale – andando ad integrare un nuovo parametro di costituzionalità «*invalidante le misure legislative irragionevoli per manifesta “miopia politica”, in quanto palesemente in grado di compromettere irrimediabilmente, in un futuro più o meno remoto, beni di rilevanza costituzionale o l'esercizio di diritti fondamentali*»²⁹ – potrebbero giustificare un giudizio di ragionevolezza di tipo *ternario* nel tempo, vale a dire un giudizio proteso anche alla valutazione della compatibilità futura (genetica, ambientale, culturale, economica) delle attuali scelte legislative³⁰.

Si è, infine, osservato come il linguaggio della sostenibilità dello sviluppo, nato e diffusosi nell'ordinamento internazionale, superate le amare deduzioni di Massimo Severo Giannini sull'impossibilità di un equilibrio tra il *fatto creativo* ed il *fatto distruttivo* dell'uomo³¹, possa rappresentare un valido veicolo di protezione delle generazioni future.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, tale strumento sembra ridursi, in concreto, ad un'arma ancora spuntata a causa dell'assenza di sistematicità nel suo impiego. Non incide su questa considerazione l'assenza di relative previsioni costituzionali, che si è

²⁹ A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., 203.

³⁰ La proposta, illustrata nel secondo capitolo del presente elaborato, è di A. SPADARO, *L'amore dei lontani*, cit., ed è condivisa da A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, cit., il quale, facendo perno, in particolare, sull'art. 54, comma 1, Cost. quale neo-parametro di costituzionalità, argomenta che «*nell'intento di garantire le prospettive di sopravvivenza e di sviluppo dei beni costituzionali, si potrebbe immaginare una rimodulazione del criterio di ragionevolezza volta ad includere nelle valutazioni della Corte anche la considerazione degli effetti di medio e di lungo periodo degli atti normativi sottoposti al suo giudizio. [...] La prospettiva della fedeltà alla Repubblica legittimerebbe, in buona sostanza, “valutazioni intertemporali” dirette ad assicurare una tutela effettiva, anche in una dimensione diacronica, ai beni costituzionali bisognosi di protezione*». In quest'ottica, secondo quest'ultimo A., la Corte costituzionale potrebbe attivare i propri poteri istruttori. Nello stesso senso, potrebbe essere rivalutato l'orientamento che sinora ha privato di normatività le dichiarazioni programmatiche degli statuti regionali di diritto comune.

³¹ M.S. GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1971, 1122.

visto essere rimediabile grazie al rango costituzionale degli interessi che innervano lo sviluppo sostenibile o all'interpretazione che può darsi delle clausole aperte contenute negli articoli 41-44 della Costituzione.

2. Per una sinergia tra legislatore e Giudice delle leggi

Dall'analisi della giurisprudenza costituzionale, è emerso come l'impiego del tema intergenerazionale da parte della Corte costituzionale sia corrisposto al suo previo inserimento nella *ratio* fondante dell'intervento legislativo sottoposto allo scrutinio di costituzionalità. In altre parole, la valorizzazione dell'argomento intergenerazionale in sede di controllo di costituzionalità è scaturita dal proficuo dialogo instauratosi tra legislatore e Giudice delle leggi.

Si è osservato come questa modalità di emersione della questione intergenerazionale necessiterebbe, affinché ne venga implementato l'utilizzo, dell'adozione di politiche legislative che considerino il fattore temporale in maniera maggiormente sistematica³².

Dalla dottrina costituzionalistica proviene un'interessante proposta, la quale sviluppa e razionalizza quanto è stato sinora soltanto abbozzato. Si ritiene, in particolare, che la sede adeguata d'intervento sia rappresentata dal procedimento di formazione della legge. Occorrerebbe dunque intervenire espressamente sul testo costituzionale, inserendovi una clausola di tipo *procedurale*³³, oltreché sostanziale, che introduca, in seno all'iter legislativo, «*un momento di natura tecnico-scientifica, che consenta un'integrazione e mediazione critica nei confronti del sapere scientifico e di quello che, allo stato attuale di tale sapere, si può ragionevolmente supporre sia l'impatto futuro di decisioni attuali*»³⁴.

Quest'intenzione dovrebbe tradursi, in concreto, in un procedimento di formazione della legge caratterizzato da un maggior grado di complessità in ragione

³² Per A. D'ALOIA, *Generazioni future*, cit., 336, il legislatore deve divenire «*l'uomo del futuro*» [...] *in quanto organismo in grado di prendere decisioni consapevoli delle conseguenze future e rispettose di un'esigenza di preservazione di risorse e possibilità necessarie alla sopravvivenza dignitosa del genere umano*».

³³ Definita, per i motivi di seguito riportati, «*procedural sustainability provision*» (T. GROPPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 62).

³⁴ T. GROPPPI, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 66.

dell'obbligatoria acquisizione di *pareri* resi da «*organismi [...] deputati a farsi portatori del principio di sostenibilità*»³⁵.

Se la proposta resta generica per quanto concerne la composizione interna di simili organismi, è invece molto chiara in relazione alla sua necessaria specializzazione nella materia della sostenibilità. Altrettanto chiaro il forte condizionamento esercitato sulla deliberazione legislativa da parte dei suoi pareri: si propone che il legislatore possa discostarsene solo propugnando un'adeguata motivazione. Si evidenzia, infine, come la stessa Corte costituzionale beneficerebbe di questo aggravamento dell'iter legislativo, trovandosi a svolgere uno scrutinio di ragionevolezza supportato da pareri tecnici e motivazioni del legislatore³⁶.

In definitiva, si porrebbero le basi per un'equilibrata sinergia tra legislatore e Giudice costituzionale: da un lato, spetterebbe, correttamente, al decisore politico – rappresentante del popolo quale sintesi delle generazioni passate, presente e future³⁷ – il delicato compito di realizzare un bilanciamento tra confliggenti istanze, le une rivolte al tempo presente, le altre protese al tempo futuro; dall'altro, si scongiurerebbe l'«*estrema discrezionalità*»³⁸ di cui il Giudice costituzionale gode in assenza di simili clausole procedurali o qualora il suo controllo sia guidato da clausole vaghe, nonché il rischio che decisioni “virtuose” dipendano esclusivamente dalla diversa sensibilità dei giudici costituzionali³⁹.

³⁵ ...in un'ottica di effettività (ad oggi mancante) del principio dello sviluppo sostenibile (T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 65-66; nello stesso ordine di idee, S. GRASSI, *Ambiti della responsabilità*, cit., 190; P. TORRETTA, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo*, cit., 715, la quale si dice favorevole all'istituzione di «una specie di “autorità garante del futuro”, dotata di poteri di intervento nei processi di costruzione della legge, con la finalità di segnalare al decisore politico, e così immettere nel contraddittorio degli interessi sottesi alla scelta legislativa, pretese che, al pari dei bisogni contingenti, risultano del tutto degne di considerazione all'interno delle dinamiche politiche rappresentative» o di «un organo consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle decisioni legislative che si prestano ad incidere in modo gravoso sui popoli dell'avvenire»).

³⁶ T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 62 e ss.

³⁷ V. cap. II, par. 1.

³⁸ T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni*, cit., 63, in spregio dell'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

³⁹ T. GROPPi, *Sostenibilità e costituzioni*, loc. cit.

Opere citate

ARCARI M., *Tutela dell'ambiente e diritti dell'uomo: il caso López Ostra contro Spagna e la prassi di Commissione e Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 5/1996;

BARBERA A., *Art. 2*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975;

BARBISAN B., *Nascita di un mito*, Bologna, il Mulino, 2008;

BARBISAN B., *Il mito di "Marbury v. Madison" e le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti*, in *Storia, amministrazione, Costituzione*, n. 18/2010;

BARSTOW MAGRAW D., HAWKE L.D., *Sustainable Development*, in BODANSKY D., BRUNNÉE J., HEY E. (a cura di), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, Oxford University Press, 2007;

BARTOLE S., *Norme programmatiche e Statuti regionali*, in *Forumcostituzionale.it*, 2004;

BELLINO F., *L'etica della solidarietà e società complessa*, Bari, Levante, 1988;

BELLINO F., *Sviluppo sostenibile*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2017, vol. XI;

BETTI E., *Dovere giuridico (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1965, vol. XIV;

BIFULCO R., *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2005, vol. I;

BIFULCO R., *Rappresentare chi non esiste (ancora)?*, in CHIEFFI L. (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2006;

BIFULCO R., *Diritti e generazioni future: problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, F. Angeli, 2008;

BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

BIFULCO R., D'ALOIA A., *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

BIFULCO R., *Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell'Unione. A proposito della riforma costituzionale sull'equilibrio di bilancio*, in *Rivista AIC*, n. 2/2012;

BIN R., *Perché le Regioni dovrebbero essere contente di questa decisione*, in *Forumcostituzionale.it*, 2004;

BIRNIE P., BOYLE A., REDGWELL C. (a cura di), *International Law and the Environment*, Oxford, Oxford University Press, 2009;

BOERI T., *Pensioni e divisione del rischio fra generazioni*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

BOYLE A., FREESTONE D., *Introduction*, in BOYLE A. e FREESTONE D. (a cura di), *International Law and Sustainable Development. Achievements and Future Challenges*, New York, Oxford University Press, 1999;

BRANCASI A., *La Corte costituzionale al bivio tra il tradizionale paradigma del coordinamento finanziario e la riforma costituzionale “introduttiva del pareggio di bilancio”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2/2014;

BROWNLIE I., *Principles of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003;

BROWN WEISS E., *The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity*, in *Ecology Law Quarterly*, 1984;

BROWN WEISS E., *In Fairness to Future Generations: International law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*, The United Nations University, Tokio, 1989;

BROWN WEISS E., *In Fairness To Future Generations and Sustainable Development*, in *American University International Law Review*, n. 8/1992;

BRUHL A.-A. P., *Justice unconceived: how posterity has rights*, in *Yale journal of law and humanities*, n. 14/2002;

CALAMANDREI P., *Intervento all'Assemblea costituente (4 marzo 1947, seduta pomeridiana)*, reperibile online;

CALAMANDREI P., *Come nasce la nuova Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2015;

CAMMELLI M., *Norme programmatiche e statuti regionali: questione chiusa e problema aperto*, in *Forumcostituzionale.it*, 2004;

CARTABIA M., SIMONCINI A., *Introduzione*, in CARTABIA M., SIMONCINI A. (a cura di), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, il Mulino, 2009;

- CASSESE A., *Diritto internazionale*, Bologna, il Mulino, 2017;
- CASTIGNONE S., *La questione animale tra etica e diritto*, in VIANO C.A. (a cura di), *Teorie etiche contemporanee*, Torino, Bollati Boringhieri, 1990;
- CASTIGNONE S., *Nuovi diritti e nuovi soggetti: appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, ECIG, 1996;
- COMANDUCCI P., *Diritti vecchi e nuovi: un tentativo di analisi*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 1/1987;
- CONFORTI B., FOCARELLI C., *Le Nazioni Unite*, Padova, CEDAM, 2017;
- CORDINI G., *Diritto ambientale comparato*, Padova, CEDAM, 2002;
- COSTA G., *Scelte procreative e responsabilità. Genetica, giustizia, obblighi verso le generazioni future*, Firenze, Firenze University Press, 2005;
- COT J.-P., PELLET A., *Préambule*, in COT J.-P. e PELLET A. (a cura di), *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, Paris, Economica, 2005;
- CRISAFULLI V., *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952;
- CRISAFULLI V., *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in AA. VV., *Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando*, Padova, CEDAM, 1957, vol. I;
- CURTI GIALDINO C., *Osservazioni sul contenuto e sul valore giuridico del preambolo del Trattato sull'Unione europea*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 3/2011;

D'ALOIA A., *Introduzione. I diritti come immagini in movimento: tra norma e cultura costituzionale*, in D'ALOIA A., (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Milano, Giuffrè, 2003;

D'ALOIA A., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 2016, Annali IX;

D'AURIA G., *Il "pareggio di bilancio" approda alla Corte costituzionale*, in *Il foro italiano*, n. 1/2015;

DE SANTIS V., *L'eredità culturale e la responsabilità intergenerazionale*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

D'ONGHIA M., *Welfare e vincoli economici nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Lavoro e diritto*, n. 1/2018;

FABOZZI R., *Perequazione, contributo di solidarietà ed esigenze di bilancio: un difficile equilibrio*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 5/2016;

FACCHI A., *Diritti fantasma? Considerazioni attuali sulla proliferazione dei soggetti*, in *Ragion pratica*, n. 2/2008;

FACCHI A., *Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, Bologna, il Mulino, 2013;

FALCON G., *Alcune questioni a valle delle decisioni della Corte*, in *Forumcostituzionale.it*, 2004;

FALCONE M., *La tutela dell'ambiente nel difficile bilanciamento tra diritti fondamentali ed esigenze economiche*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2/2017;

FELIZIANI C., *Il diritto fondamentale all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti*, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n. 6/2012;

FERRAJOLI L., *Principia iuris. Teoria della democrazia*, II, Roma-Bari, Editori Laterza, 2007;

FIORENZANO S., *I doveri intergenerazionali di conservazione delle risorse naturali e culturali del pianeta attraverso il trust*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

FOCARELLI C., *Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell'umanità*, Padova, CEDAM, 2008, vol. I;

FRACCHIA F., *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Il diritto dell'economia*, n. 2/2002;

FRACCHIA F., *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Il diritto dell'economia*, nn. 3-4/2009;

FRACCHIA F., *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 0/2010;

FRACCHIA F., *Lo sviluppo sostenibile: la voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010;

FREDIANI E., *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2017;

FRENCH D., *Sustainable Development*, in FITZMAURICE M., ONG D.M., MERKOURIS P. (a cura di), *Research Handbook on International Environmental Law*, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2010;

GAMBARO A., *Finzione giuridica nel diritto positivo*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, Torino, Utet giuridica, 1992, vol. VIII;

GIANNINI M.S., *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1971;

GORE A., *Il mondo che viene. Sei sfide per il nostro futuro* (2013), trad. it., Milano, Rizzoli, 2013;

GOSSERIES RAMALHO A., *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

GRASSI S., *Prospettive costituzionali della "tutela dell'ambiente"*, in *Rassegna Parlamentare*, n. 4/2003;

GRASSI S., *Ambiti della responsabilità e della solidarietà intergenerazionale: tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A., *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

GRASSO G., *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in *Politica del diritto*, n. 4/2003;

GRASSO G., *L'ambiente come dovere pubblico "globale": qualche conferma nella giurisprudenza del giudice delle leggi?*, in BALDUZZI R., CAVINO M., GROSSO E., LUTHER J. (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi*

(*Atti del convegno di Acqui Terme–Alessandria svoltosi il 9-10/06/2006*), Torino, G. Giappichelli Editore, 2007;

GRASSO G., *Diritti e doveri dei cittadini*, in *Quaderni regionali*, n. 2/2008;

GRASSO G., *Giudicato costituzionale, discrezionalità del legislatore e modulazione retroattiva della perequazione dei trattamenti pensionistici nella sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale. Qualche spunto di riflessione critica*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2018;

GRIMALDI L., *La Corte accoglie solo parzialmente alcune istanze regionaliste, ma conferma, nella sostanza, la disciplina di attuazione del principio di equilibrio dei bilanci pubblici*, in amministrazioneincammino.luiss.it, 2014;

GROPPI T., *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 1/2016;

GUASTINI R., *Dovere giuridico*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, 1989, vol. XII;

GUELLA F., *Le acque pubbliche tra “bene comune” e tutela della concorrenza: limiti e spazi per l'autonomia speciale nella disciplina del servizio idrico integrato*, in Federalismi.it, n. 15/2017;

GUIGLIA G., *La Corte costituzionale e l'adeguatezza delle pensioni al tempo della crisi*, in Federalismi.it, 21 settembre 2016;

HOLMES S., *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in: ZAGREBELSKY G., PORTINARO P.P., LUTHER J. (a cura di), *Il futuro della Costituzione*, Torino, Einaudi, 1996;

JONAS H., *Dalla fede antica all'uomo tecnologico* (1974), trad. it., Bologna, il Mulino, 1991;

JONAS H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), trad. it., Torino, Einaudi, 1990;

JONAS H., *Tecnica, medicina, etica. Prassi del principio responsabilità* (1985), trad. it., Torino, Einaudi, 1997;

JONAS H., *Un nuovo principio etico per il futuro dell'uomo*, in *il Mulino*, n. 2/1991;

JONAS H., *Sull'orlo dell'abisso. Conversazioni sul rapporto tra uomo e natura*, trad. it., Torino, Einaudi, 2000;

KAVKA G.S., *The Paradox of Future Individuals*, in *Philosophy & Public Affairs*, n. 2/1982;

KELSEN H., *The Law of the United Nations. A critical analysis of its fundamental problems*, London, Stevens & Sons, 1951;

KIRCHHEIMER O., *Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, trad. it., Bari, De Donato, 1982;

KISS A., *L'irréversibilité et le droit des générations futures*, in *Revue juridique de l'environnement – numéro spécial: L'irréversibilité*, 1998;

LAVAGNA C., *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, Utet, 1985;

LECALDANO E., *La responsabilità verso le generazioni future e l'etica della riproduzione e della ricerca genetica*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

LEME MACHADO P.A., *Il principio di precauzione e la valutazione dei rischi*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 5/2007;

LETTERA F., *Lo stato ambientale e le generazioni future*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2/1992;

LO CONTE G., *Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali: prime indicazioni della Corte costituzionale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 11/2014;

LOMBARDI G.M., *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1967;

LUCARELLI A., *Art. 37. Tutela dell'ambiente*, in BIFULCO R., CARTABIA M., CELOTTO A. (a cura di), *L'Europa dei diritti: commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, il Mulino, 2011;

LUCHESE E., *La riforma dell'art. 9 Costituzione nel testo approvato dalla Camera*, in *Forumcostituzionale.it*, 28/10/2004;

LUCHENA G., *Ambiente, diritti delle generazioni future ed etica della responsabilità*, in GABRIELE F., NICO A.M. (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, Cacucci, 2005;

LUCIANI M., *Sui diritti sociali*, in AA.VV., *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, Padova, CEDAM, 1995, vol. II;

LUCIANI M., *Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/2006;

LUCIANI M., *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Diritto e società*, n. 2/2008, 427, ora anche in BIFULCO R. e

D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

LUCIANI M., *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 1/2013;

LUCIANI M., *Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini*, in *Questione Giustizia*, n. 6/2012, ora anche in AA.VV., *Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità (Atti del LVIII convegno di studi di scienza dell'amministrazione)*, Milano, Giuffrè, 2013;

LUCIANI M., *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2016;

LUPO N., *Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse*, in *amministrazioneincammino.luiss.it*, 2011;

MACCORMICK N., *Children rights. A test-case for theories of rights*, in *Archiv für Rechts und Sozialphilosophie*, n. 3/1976;

MAESTRONI A., *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile. Dal quadro sovranazionale alle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012;

MAJORANA G., *Lo sviluppo sostenibile nel codice dell'ambiente: un passo necessario, ma non sufficiente*, in NICOTRA I. e SALANITRO U. (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010;

MAJORANA G., *Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei. Dallo sviluppo sostenibile all'equilibrio finanziario: la necessità di un lungimirante rapporto fra generazioni*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012;

MARCHISIO S., *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, il Mulino, 2012;

MARTINES T., *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano, Giuffrè, 1978, vol. III;

MARTINES T., *Diritti e doveri ambientali*, in *Opere. Libertà e altri temi*, Milano, Giuffrè, 2000, Tomo IV, già in *Panorami*, n. 6/1994;

MARTINES T., *L'ambiente come oggetto di diritti e di doveri*, in PEPE V. (a cura di), *Politica e legislazione ambientale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996;

MAZZINA P., *Quali strumenti per tutelare le generazioni future?*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A., *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

MEADOWS DO., MEADOWS DE., RANDERS J., *I nuovi limiti dello sviluppo: la salute del pianeta nel terzo millennio*, trad. it., Milano, Oscar Mondadori, 2006;

MICHIELI A., PIZZOLATO F., *La Corte garante della complessità nel bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2018;

MONTINI M., *Investimenti internazionali, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile*, Milano, Giuffrè, 2015;

MONTINI M., VOLPE F., *La necessità della regolazione per la sostenibilità*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, nn. 3-4/2016;

MORELLI A., *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013;

MORELLI A., *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in VENTURA L., MORELLI A. (a cura di), *Principi costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2015;

MORRONE A., *Ragionevolezza a rovescio: l'ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 10/2015;

NARDINI M., *Il principio di “equilibrio” di bilancio per le autonomie speciali*, in Federalismi.it, n. 22/2014;

ONIDA M., *Art. 37*, in MASTROIANNI R., POLLICINO O., ALLEGREZZA S., PAPPALARDO F., RAZZOLINI O. (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2017;

ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus – Rivista di Scienze Giuridiche*, n. 11/1960;

ORESTANO R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, il Mulino, 1987;

PACE A., *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, CEDAM, 2003;

PAGLIANTINI S., *Sul c.d. contratto ecologico*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 2/2016;

PALOMBELLA G., *L’autorità dei diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2002;

PALOMBELLA G., *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in BIFULCO R. e D’ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

PAPPALARDO F., *Preambolo*, in MASTROIANNI R., POLLICINO O., ALLEGREZZA S., PAPPALARDO F., RAZZOLINI O. (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, Milano, Giuffrè, 2017;

PARFIT D., *Ragioni e persone* (1984), trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1989;

PEDULLÀ L., *Le “pensioni d’oro” quale paradigma del difficile bilanciamento tra diritti di prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario*, in Forumcostituzionale.it, 23 settembre 2016;

PENNASILICO M., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, in *Persona e mercato*, n. 1/2015;

PENNASILICO M., *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rassegna di diritto civile*, n. 4/2016;

PEPE V., *Riforma dell’art. 41 della Costituzione per uno sviluppo sostenibile: la sostenibilità come etica pubblica*, in *L’Italia forestale e montana*, 2012;

PERSIANI M., *Crisi economica e crisi del Welfare State*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 140/2013;

PERTILE P., POLIN V., RIZZA P., ROMANELLI M., *L’equità intergenerazionale delle politiche di bilancio*, in SCHIZZEROTTO A., TRIVELLATO U., SARTOR N. (a cura di), *Generazioni disuguali. Le condizioni di vita dei giovani di ieri e di oggi: un confronto*, Bologna, il Mulino, 2011;

PETRETTO A., *Costituzionalizzazione dell’equilibrio di bilancio, stabilità e crescita economica*, in BIFULCO R. e ROSELLI O. (a cura di), *Crisi economica e trasformazioni della dimensione giuridica. La costituzionalizzazione del pareggio di bilancio tra internazionalizzazione economica, processo di integrazione europea e sovranità nazionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2013, già in *Diritto e Società*, n. 4/2012;

PINESCHI L., *Un’evoluzione imperfetta nella tutela del diritto a un ambiente soddisfacente: la sentenza della Corte di giustizia dell’ECOWAS sul caso “SERAP c. Nigeria”*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2014;

PISANÒ A., *Diritti deumanizzati: animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012;

PISANÒ A., *Generazioni future*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2013;

PISAURO G., *La regola costituzionale del pareggio di bilancio: fondamenti economici*, in AA.VV., *Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità (Atti del LVIII convegno di studi di scienza dell'amministrazione)*, Milano, Giuffrè, 2013;

POLACCHINI F., *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, Bononia University Press, 2016;

POMARICI U., *Responsabilità verso le generazioni future*, in CHIEFFI L. (a cura di), *Biotecnologie e tutela del valore ambientale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2003;

PONTARA G., *La responsabilità nei confronti delle generazioni future: l'approccio etico-filosofico*, in SCAMUZZI S. (a cura di), *Costituzioni, razionalità, ambiente*, Torino, Bollati Boringhieri, 1994;

PONTARA G., *Etica e generazioni future*, Roma-Bari, Editori Laterza, 1995;

PORENA D., *Il "rango" del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 15/2016;

PORENA D., *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017;

PUGLIATTI S., *Finzione*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1968, vol. XVII;

RESTA E., *Le stelle e le masserizie. Paradigmi dell'osservatore*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2007, ora anche in BIFULCO R. e A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

RIMOLI F., *Bioetica, diritti del nascituro, diritti delle generazioni future*, in NANIA R., RIDOLA P. (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2001, vol. I;

RIVOSECCHI G., *La garanzia costituzionale della copertura finanziaria come vincolo intertemporale alla spesa pubblica nella (limitata) prospettiva della tutela delle generazioni future*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

RIVOSECCHI G., *L'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza costituzionale*, in [Federalismi.it](#), 7 settembre 2016;

RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1967;

RODOTÀ S., *Repertorio di fine secolo*, Roma, Editori Laterza, 1999;

RODOTÀ S., *Nuovi soggetti, nuovi diritti, nuovi conflitti*, in PIZZETTI F.G., ROSTI M. (a cura di), *Soggetti, diritti, conflitti: percorsi di ridefinizione*, Milano, Giuffrè, 2007, vol. I;

RODOTÀ S., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2014;

ROMANO S., *Corso di diritto costituzionale*, Padova, CEDAM, 1941;

ROMANO S., *Doveri. Obblighi*, in ID., *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947;

ROMANO S., *Lo stato moderno e la sua crisi (Discorso inaugurale dell'anno acc. 1909-1910 nella R. Università di Pisa)*, in ID., *Scritti minori*, Milano, Giuffrè, 1990, vol. I;

ROMBOLI R., *Popolo*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, 1990, vol. XXIII;

ROSSI E., *Art. 2*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet Giuridica, 2006, vol. I;

RUGGERI A., *Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le metamorfosi dei criteri ordinatori delle fonti*, Torino, G. Giappichelli Editore, 1994;

RUGGERI A., *Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno)*, in BALDUZZI R., CAVINO M., GROSSO E., LUTHER J. (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi (Atti del convegno di Acqui Terme–Alessandria svoltosi il 9-10/06/2006)*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007;

RUGGERI A., *Dignità versus vita?*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011;

RUGGERI A., *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2017;

RUGGERI A., SPADARO A., *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 1991;

RUGGERI A., SPADARO A., *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2014;

SALERNO G.M., *Art. 54*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet Giuridica, 2005, vol. I;

SALOMON A., *Le préambule de la Charte: base idéologique de l'O.N.U.*, Genève-Paris, Editions des Trois Collines, 1946;

SANDS P., *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003;

SAULLE M.R., *Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani*, Napoli, Esi, 1999;

SAVIOLI B., *Ambiente e sviluppo sostenibile. Tra diritto internazionale e ricadute interne*, in *Percorsi costituzionali*, n. 3/2016;

SCOVAZZI T., *Le azioni delle generazioni future*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 1/1995;

SCOVAZZI T., *Patrimonio culturale dell'umanità e Convenzione UNESCO sul patrimonio mondiale*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

SPADARO A., *Dalla Costituzione come "atto" (puntuale nel tempo) alla Costituzione come "processo" (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in PITRUZZELLA G., TERESI F., VERDE G. (a cura di), *Il parametro nel giudizio di costituzionalità*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2000;

SPADARO A., *Dall'indisponibilità (tirannia) alla ragionevolezza (bilanciamento) dei diritti fondamentali. Lo sbocco obbligato: l'individuazione di doveri altrettanto fondamentali*, in *Politica del diritto*, n. 1/2006;

SPADARO A., *Sul necessario carattere "globale" (e non solo interno) dei doveri nello stato costituzionale contemporaneo*, in BALDUZZI R., CAVINO M., GROSSO E., LUTHER J. (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi (Atti del convegno di Acqui Terme–Alessandria svoltosi il 9-10/06/2006)*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007;

SPADARO A., *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali tra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, n. 2/2008, ora anche in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

SPARACINO E., *La Corte costituzionale e l'autonomia siciliana in materia di regolazione del servizio idrico*, in Forumcostituzionale.it, 14 settembre 2017;

STAIANO F., *La progressiva emersione di un diritto umano e fondamentale all'acqua in sistemi di diritto internazionale e costituzionale: principi generali e prospettive di implementazione*, in Federalismi.it, n. 4/2013;

STERPA A., *Una "lettura intergenerazionale" della sent. n. 70 del 2015*, in Federalismi.it, n. 10/2015;

TAJADURA TEJADA J., *Funzione e valore dei preamboli costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2003;

TANZI A., *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, Padova, CEDAM, 2016;

TARANTINO A., *Diritti dell'umanità e giustizia intergenerazionale*, in *Rivista internazionale di Filosofia del Diritto*, n. 1/2002;

TARELLO G., *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980;

TESAURO G., *Diritto dell'Unione europea*, Padova, CEDAM, 2012;

THOMPSON D., *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in *Filosofia e questioni pubbliche*, n. 1/2007;

THOMPSON J., *Intergenerational Justice. Rights and Responsibilities in an Intergenerational Polity*, New York-London, Routledge, 2009;

TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2017;

TORRETTA P., *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future*, in BIFULCO R. e D'ALOIA A. (a cura di), *Un diritto per il futuro: teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, Jovene, 2008;

TREMMEL J.CH., *Establishing intergenerational justice in national constitutions*, in TREMMEL J.CH. (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, Edward Elgar, 2006;

TREVES G., *Principi di diritto pubblico*, Torino, Utet, 1971;

VENTURA L., *Art. 54*, in BRANCA G. (a cura di), *Commentario della Costituzione, Artt. 53-54, Rapporti politici*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1994, vol. II;

VIOLINI L., *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale*, in BALDUZZI R., CAVINO M., GROSSO E., LUTHER J. (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi, (Atti del convegno di Acqui Terme–Alessandria svoltosi il 9-10/06/2006)*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007;

ZAGREBELSKY G., *Senza adulti*, Torino, Einaudi, 2016;

ZAGREBELSKY G., *Diritti per forza*, Torino, Einaudi, 2017;

ZANGHÌ C., *Per una tutela delle generazioni future*, in *Jus*, n. 1/1999;

ZICCARDI CAPALDO G., *Diritto globale: il nuovo diritto internazionale*, Milano, Giuffrè, 2010.